



**CONVENZIONE PER LA
FORNITURA IN ACQUISTO DI STAMPANTI, APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE E CONSUMABILI
A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI
AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58 LEGGE N. 388/2000 PER LE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
DICIOTTESIMA EDIZIONE
ID 2243**

LOTTO 2: CIG [8374277000]

TRA

Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 05359681003, REA 878407 di Roma, C.F. e P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. Cristiano Cannarsa, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del 28/01/2021 (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**")

E

KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A., sede legale in Milano, Via Monfalcone, 15, capitale sociale Euro 5.325.115,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 01788080156, P. IVA 02973040963, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via Monfalcone, 15, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Ing. Arturo Alberto Pea, giusta poteri allo stesso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 07/07/2020 (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**" o "**Impresa**");

PREMESSO

- a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche "**Ministero**"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;
- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto



del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "Information Technology";

- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 9 marzo 2017 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, e di dare esecuzione ai contratti di fornitura;
- f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
- g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la fornitura in acquisto di stampanti, apparecchiature multifunzione e consumabili a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 5 Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 116 del 5/10/2020 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-192 del 2/10/2020 e rettificata con Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 116 del 14/10/2020 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-198 del 12/10/2020;
- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto n. 2 della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente



manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire i contratti attuativi, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;

- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse: i) la garanzia definitiva rilasciata in favore della Consip S.p.a. dalla MUFG Bank, Ltd. con sede legale a Tokyo (Giappone), filiale italiana, con sede in Milano ed avente n 6995/21 per un importo di Euro 68.444,32 = (Euro sessantottomilaquattrocentoquarantaquattro/32) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione; ii) la garanzia definitiva rilasciata alla Consip S.p.a. in favore delle Amministrazioni dalla MUFG Bank, Ltd. con sede legale a Tokyo (Giappone), filiale italiana, con sede in Milano ed avente n 6994/21 per un importo di Euro 2.080.022,80 (Euro duemilionioctantamilaventidue/80) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi; iii) la garanzia rilasciata dalla MUFG Bank, Ltd. con sede legale a Tokyo (Giappone), filiale italiana, con sede in Milano ed avente n. 6996/21 per un importo pari ad Euro 31.150,00 = (Euro trentunomilacentocinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive, nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla MSIG Insurance Europe AG – Sede Olandese ed avente n. V0100050204 stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto attuativo concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti in seguito all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
- m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e



sostanziale della Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "C" (Corrispettivi e tariffe), l'Allegato "D" (Condizioni Generali), l'Allegato "E" (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I), l'Allegato "F" (Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore), l'Allegato "G" (Chiarimenti resi in fase di gara), l'Allegato "H" Patto di integrità.

ARTICOLO 2 ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico:** il documento di cui all'Allegato "A";
 - b) **Offerta Economica:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - c) **Condizioni Generali:** il documento di cui all'Allegato "C";
 - d) **Data di Accettazione:** si intende la data di esito positivo della verifica di conformità e di conseguente accettazione della fornitura;
 - e) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del Lotto della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - f) **Lotto:** comprende le forniture di: stampanti di rete A/4 B/N, per il Lotto 2;
 - g) **Quantitativo massimo della Convenzione:** si intendono i quantitativi massimi indicati all'art. 4 della presente Convenzione;
 - h) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo):** il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3 DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.



ARTICOLO 4 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura di Fornitura in acquisto di stampanti, apparecchiature multifunzione e consumabili a ridotto impatto ambientale, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di *"Information Technology"*.
Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare le seguenti forniture: stampanti di rete A/4 B/N, per il Lotto 2, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo pari: n. 28.000 stampanti di rete A/4 B/N per il Lotto 2.
2. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche *"Sistema"*), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna *i)* ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato *"E"*; *ii)* ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione.
3. Le predette forniture dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all'Allegato *"E"*.
4. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
5. Le Amministrazioni contraenti possono, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; l'Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto. Le Amministrazioni contraenti possono apportare modifiche al contratto attuativo ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 la Amministrazione contraente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, la Amministrazione contraente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.



6. Consip potrà apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.

ARTICOLO 5 DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 12 mesi a decorrere dal 24/03/2021; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo massimo stabilito.
Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata di 36, 48 o 60 mesi come specificato nell'ordinativo di fornitura.

ARTICOLO 6 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a:
 - a. garantire che le Stampanti/Apparecchiature multifunzione, i Dispositivi opzionali e i materiali di consumo forniti ai sensi della presente Convenzione abbiano le caratteristiche stabilite nel Capitolato Tecnico e verificate in corso di gara, o caratteristiche superiori, e siano conformi a quelle fissate dalla normativa, anche secondaria, vigente al momento di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;
 - b. erogare i servizi connessi e opzionali, e, comunque, ogni ulteriore attività ed adempimento richiesto dal presente atto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessari per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli Allegati;
 - c. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A., di eseguire i controlli e le verifiche stabilite nel Capitolato Tecnico e comunque che ritenessero di dover svolgere, anche mediante organismi terzi accreditati, per la verifica del rispetto dei requisiti di cui al Capitolato Tecnico e, comunque, di quelli risultanti dalla documentazione tecnica di prodotto;
 - d. manlevare l'Amministrazione Contraente e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.

ARTICOLO 7 CONSEGNA, ATTIVAZIONE, VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinario di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinario di Fornitura.



2. Il Fornitore dovrà altresì garantire l'installazione delle apparecchiature nei luoghi di cui sopra secondo le indicazioni fornite al par. 4.1 del Capitolato Tecnico, con la sola eccezione delle forniture relative ad ordinativi di importo inferiore ad € 500,00 (per il Lotto 1) ed € 1.000,00 (per gli altri Lotti), per le quali non è previsto il servizio di installazione ma la sola consegna.
3. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", rimozione ed asporto dell'imballaggio, installazione e verifica di funzionalità.
4. In esecuzione di ciascun contratto attuativo, il Fornitore dovrà effettuare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, la consegna entro e non oltre i termini indicati nel Capitolato Tecnico.
5. Per l'esecuzione dei servizi oggetto di ciascun contratto attuativo, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun contratto attuativo e, comunque, a svolgere le attività stabilite nella presente Convenzione e Capitolato Tecnico, nel termine stabilito nell'offerta del Fornitore, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
6. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle forniture oggetto dell'Ordinativo di Fornitura; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata, su richiesta di ciascuna Amministrazione Contraente secondo le modalità e le specifiche stabilite nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni contraenti nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché di quanto previsto dai provvedimenti di attuazione.
7. Le verifiche di conformità di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superate solo se le verifiche di funzionalità abbiano dato esito positivo ed i beni siano risultati conformi alle prescrizioni della Convenzione e del Capitolato Tecnico; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
8. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione della fornitura", salvo diverso accordo tra l'Amministrazione contraente ed il Fornitore sulla data di inizio dell'erogazione. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d'opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre.
9. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle forniture resi disponibili.
10. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l'Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
11. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a



seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

12. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola amministrazione potrà risolvere il contratto di fornitura e provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. la quale potrà risolvere la presente convenzione.

ARTICOLO 8 SERVIZI CONNESSI

1. Il Fornitore è tenuto a prestare il servizio di manutenzione e assistenza per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura e secondo le modalità ed ai termini stabiliti nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione della fornitura, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo per le Amministrazioni Contraenti, salvo diverse indicazioni delle Amministrazioni medesime.
2. Dalla data di attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà garantire il servizio di gestione degli ordini, di segnalazione guasti e gestione dei malfunzionamenti, nonché dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e rendere funzionante, per tutta la durata dei singoli contratti attuativi, un apposito "Call Center", attivo tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e dalle 14:30 alle 17:30, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rendere noto entro il termine fissato per l'attivazione della presente Convenzione il numero telefonico (numero Verde gratuito per il chiamante ovvero numero/i telefonico/i di rete fissa) ed un indirizzo di posta elettronica per la gestione di tutti i servizi della Convenzione, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

A ciascuna richiesta dovrà essere assegnato un numero progressivo (identificativo della chiamata) che dovrà essere registrato dal Fornitore e comunicato all'Amministrazione Contraente richiedente l'intervento contestualmente alla richiesta medesima, unitamente alla data ed ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.

3. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara, l'elaborazione di report specifici, ivi inclusi quelli relativi alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti che dovranno essere in ogni caso prodotti in sede di svincolo della garanzia di cui al successivo art. 13, anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. In particolare, con riferimento al report sulle penali, il Fornitore dovrà, preventivamente allo svincolo, inviare una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, contenente a titolo esemplificativo: numero identificativo dell'ordine, lotto di riferimento, data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione di applicazione della penale, importo della penale, motivazione e indicazione dell'articolo da cui sorge la sanzione. La suddetta dichiarazione dovrà essere inviata anche in assenza di applicazione di penali.

Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information



Technology”, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:

- le Amministrazioni Contraenti;
 - gli Ordinatori di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi almeno di: quantitativo, importo, e descrizione della fornitura;
 - Data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
 - gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente.
4. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'indirizzo P.E.C. postaconsip@postacert.consip.it, entro 15 giorni dalla scadenza dell'ultimo contratto di fornitura stipulato, la data di cessazione dello stesso, dichiarando contestualmente che non sussistono altri contratti di fornitura, a valere sulla Convenzione, ancora vigenti e/o efficaci, nonché a comunicare la data dell'ultima fattura emessa alla scadenza dell'ultimo contratto di fornitura.
5. Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione relativa ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e, comunque, della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, ovvero contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti, ovvero nel rispetto dei livelli di servizio, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere alla Consip S.p.A. tutti i dati e la documentazione di reportistica e monitoraggio dei servizi/forniture prestati, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

In particolare, il Fornitore dovrà rendere disponibili e comunicare alla Consip S.p.A. i dati aggiornati relativi ai livelli di servizio di cui oltre effettivamente conseguiti nell'ambito della Convenzione, riservandosi comunque la Consip S.p.A. e/o le diverse Amministrazioni Contraenti il diritto di verificare in ogni momento l'andamento dei medesimi livelli di servizio e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l'elaborazione di *report* specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione dalla Consip S.p.A. e dalla stessa comunicati al Fornitore.

ARTICOLO 9 LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico.
2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti, per tutti i servizi connessi e opzionali indicati nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali stabilite nella Convenzione.

ARTICOLO 10 CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO



1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica allegato sub "B" e nel documento riepilogativo allegato sub "E".
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione", di cui al precedente articolo 2 "Definizioni".
3. I predetti corrispettivi saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
4. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, dell'art. 113 bis del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. 000000001416, intestato al Fornitore presso Banco BPM S.p.A. filiale di via Lecco, 2, Agrate Brianza (MB), Codice IBAN IT470050343239100000001416. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni ordinanti all'atto dell'accettazione dell'Ordinativo di fornitura secondo le modalità indicate all'art. 3 delle Condizioni Generali.
5. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
6. A parziale deroga della previsione di cui all'art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 3, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto del contratto attuativo per il quale l'Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.
7. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa al contratto attuativo; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari



all'intero valore dell'Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all'articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali e l'Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.

8. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della prova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
9. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della prova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
10. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell'Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
11. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 4 verrà riconosciuto uno sconto pari a $0,000001\% = (\text{zero}/000001 \text{ percento})$.
Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all'ultimo trimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 4
12. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito SEPA Direct Debit (SDD) verrà riconosciuto uno sconto pari a $0,000001\% = (\text{zero}/000001 \text{ percento})$.

ARTICOLO 11 COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, ad integrare il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze" allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da



interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).

2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

ARTICOLO 12 PENALI

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti, ai sensi del paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico, per la consegna e installazione delle apparecchiature, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1 (uno) per mille del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno (indicatore di qualità RTCCASO). Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore non consegna unitamente alle stampanti/apparecchiature multifunzione quanto a corredo delle stesse. In ogni caso, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura di cui sopra in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; la penale di cui al presente periodo non sarà applicata in costanza del termine di cui al successivo comma 2.
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione delle apparecchiature oggetto di verifica di conformità negativa o di verifiche di funzionalità in corso d'opera negative (di cui all'art. 7 della Convenzione e al paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico), il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1 (uno) per mille del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno (indicatore di qualità RTCSACNSO).
3. Per ogni caso in cui sia superato il valore soglia di cui all'indicatore di qualità TRA_1 e/o TRA_2, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la rimozione del malfunzionamento e il ripristino della funzionalità dell'Apparecchiatura, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1 (uno) per mille del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la prestazione del servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di cui al paragrafo 4.2 Capitolato Tecnico e, ove richiesto dall'Amministrazione del ritiro di materiale di consumo esausto di cui al Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1 (uno) per mille del corrispettivo dovuto per la fornitura oggetto dell'inadempimento e/o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno (indicatore di qualità RTRSU).



5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per l'attivazione del Call Center, di cui all'art. 8 comma 2 della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 250,00 = (duecentocinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
6. In caso di non corretta applicazione da parte del Fornitore di quanto stabilito in materia di pianificazione mensile delle installazioni, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, il Fornitore medesimo è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 150,00= (centocinquanta/00) per ogni unità di installazione in meno rispetto al limite stabilito al paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito (indicatore di qualità RTPMI).
7. Con riferimento ai livelli di servizio del Call Center di cui al paragrafo 4.3.2 del Capitolato Tecnico, in caso di inadempimento rilevato ad ogni verifica effettuata da Consip S.p.A. (o da terzi da questa autorizzati), non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, relativamente al tempo di risposta e alle chiamate perdute, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 500,00 = (cinquecento/00) per ogni punto, o frazione, percentuale (in meno per gli indicatori TRCT ed in più per CTP di cui all'Appendice 1 del Capitolato Tecnico) accertata rispetto a ciascuno dei livelli di servizio attesi, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
8. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
 - su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per



cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.

10. In caso di invio della reportistica in ritardo rispetto al termine di cui al precedente articolo 8 comma 3, per cause non imputabili a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, si procederà all'applicazione di una penale pari a 500,00 Euro per ogni mese di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena una nuova applicazione delle penali.
11. Laddove le singole Amministrazioni contraenti abbiano interesse a che l'ultimazione delle prestazioni contrattuali avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, le stesse, nel singolo Ordinativo di Fornitura, potranno prevedere che al Fornitore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo la cui misura dovrà essere determinata dall'Amministrazione contraente.
12. In caso di invio delle informazioni richieste ai commi 2 e 3 del successivo articolo 18, oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello di pertinenza, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a 1.000 Euro per ogni mese di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena una nuova applicazione delle penali. Resta inteso che, l'errata compilazione dei report previsti dai richiamati commi 2 e 3 del seguente articolo 18 deve intendersi, ai fini dell'applicazione delle penali di cui sopra, come mancato invio.

ARTICOLO 13 GARANZIE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della Consip S.p.A. dal Fornitore con la stipula della Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 22/02/2021 dalla MUFG Bank, Ltd. con sede legale a Tokyo (Giappone), filiale italiana, con sede in Milano avente n. 6995/21 di importo pari ad Euro 68.444,32 = (Euro sessantottomilaquattrocentoquarantaquattro/32).
2. La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore con la Convenzione ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nei confronti della Consip, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell'articolo 12 delle Condizioni Generali, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.
3. La garanzia prestata in favore della Consip S.p.A. opera a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura.
4. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 22/02/2021 dalla MUFG Bank, Ltd. con sede legale a Tokyo



(Giappone), filiale italiana, con sede in Milano avente n. 6694/21 di importo pari ad Euro 2.080.022,80 = (Euro duemilionioctantamilaventidue/80) in favore delle Amministrazioni Contraenti.

5. La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con i contratti attuativi nei confronti delle Amministrazioni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni, fermo restando quanto previsto nell'articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
6. La garanzia prestata in favore delle Amministrazioni decorre dalla data di stipula della Convenzione e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione dell'ultimo contratto attuativo e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato dell'ultimo contratto attuativo, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice). Resta fermo quanto previsto nello schema tipo del DM 31/2018 come derogato dal Disciplinare.
7. Le garanzie di cui ai precedenti commi prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.
8. È onere della singola Amministrazione comunicare alla Consip S.p.a. l'importo delle somme percepite dal Garante.
9. Le garanzie di cui ai commi precedenti sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore, in relazione ai contratti stipulati nell'arco temporale di riferimento, di: (i) documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016; e/o (ii) documentazione comprovante l'avvenuta ricezione del rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui all'articolo 9, comma 10 delle Condizioni Generali. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip S.p.a. si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.



10. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare alla Consip S.p.a. un prospetto contenente l'elenco delle Amministrazioni Contraenti con l'ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l'assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. La Consip S.p.a. procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore.
11. Ai fini dello svincolo dell'ammontare residuo delle garanzie (20%), il Fornitore dovrà produrre, in relazione ai rimanenti contratti attuativi: (i) i certificati di verifica di conformità o le attestazioni di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione dei contratti attuativi; e/o (ii) documentazione comprovante il rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui all'articolo 9, comma 10 delle Condizioni Generali.
12. Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi.
13. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
14. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate di cui ai commi precedenti solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
15. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla MUFG Bank, Ltd. con sede legale a Tokyo (Giappone), filiale italiana, con sede in Milano in data 22/02/2021 e avente n. 6996/21 pari ad un importo di Euro 31.150,00 = (Euro trentunomilacentocinquanta/00).
16. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

ARTICOLO 14 RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione tutte quelle espressamente previste nel Capitolato Tecnico, nonché le seguenti:
 - qualora la verifica di conformità della fornitura successiva alla prima abbia esito negativo;
 - qualora la mancata attivazione del Call Center si protragga di oltre n. 30 (trenta) giorni dalla Data di Attivazione.
2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o



delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione nonché potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c ter), del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 15 SUBAPPALTO

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 16 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile Generale del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 17 FUORI PRODUZIONE

1. Nel corso di durata della presente Convenzione, il Fornitore potrà non fornire l'apparecchiatura o il dispositivo opzionale come offerti nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto della Convenzione medesima, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare a Consip S.p.A.:

- a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);
- b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". A tal fine, potrà essere richiesta dalla Consip ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.

Si precisa che, esclusivamente nel caso di "fuori produzione" è ammesso il mutamento della marca delle apparecchiature e/o componenti opzionali offerti, a condizione che nella dichiarazione di "fuori produzione" rilasciata dal produttore, il produttore medesimo dichiari di non disporre di nessuna apparecchiatura e/o componente opzionale avente funzionalità e caratteristiche che rispettino i requisiti minimi previsti nel Capitolato tecnico. Mentre, con riguardo alle seguenti caratteristiche essenziali: velocità di stampa e copia si precisa che dovranno essere rispettate le caratteristiche e le funzionalità migliorative offerte.

Si precisa inoltre che, come da indicazione AGCM n. S3726, la fornitura di prodotti differenti da quelli oggetto dell'aggiudicazione non possono essere riconducibili a vendor i cui prodotti siano stati oggetto di offerta nel medesimo lotto gara, resta salvo il caso in cui tutti i partecipanti al medesimo lotto abbiano offerto prodotti dello stesso vendor, pertanto non potranno essere offerti prodotti delle seguenti marche: LEXMARK e HP.

2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, Consip S.p.A. procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche che rispettino i requisiti minimi previsti dal Capitolato tecnico ed i migliorativi offerti con riguardo alle caratteristiche essenziali di cui al precedente comma.



In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, Consip S.p.A. chiederà al Fornitore di mettere a disposizione, presso la sede della medesima Consip S.p.A., il campione del prodotto offerto in sostituzione comprensivo degli eventuali dispositivi opzionali entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla relativa richiesta, per essere sottoposto a verifica di corrispondenza rispetto alle caratteristiche e funzionalità del prodotto dichiarato "fuori produzione". La verifica verrà effettuata alla data indicata in apposita comunicazione con la quale verrà altresì invitata a presenziare persona incaricata dal Fornitore; in ogni caso, la verifica avverrà a cura ed onere del Fornitore e sarà responsabilità del Fornitore medesimo predisporre le apparecchiature e tutte le procedure necessarie allo scopo. Unitamente e contestualmente al campione del prodotto offerto, il Fornitore dovrà consegnare la documentazione indicata nel Capitolato Tecnico, al capitolo 7.

3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, Consip S.p.A. ha la facoltà di:
 - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dalla presente Convenzione, ovvero
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura dell'apparecchiatura o del dispositivo opzionale dichiarato "fuori produzione", sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

ARTICOLO 18 COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al 1,00 % da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite la presente Convenzione dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, con l'indicazione del fatturato, al netto dell'IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *report* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "F" "Flusso dati per le commissioni a carico del fornitore" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "F" "FLUSSO DATI



PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE".

3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture, e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio il suddetto termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.

Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *report* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "F" "FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al suddetto Allegato "F" "FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE".

Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai report specifici relativi sia al semestre che al mese di riferimento dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero o assenza di fatturato.

4. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal termine di ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all'applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.
5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente avente IBAN n. IT3800306903240100000005558.
6. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni Contraenti, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
7. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
8. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
9. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
10. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle



dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.

La Consip S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell'ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016. La Consip S.p.A. avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R o via pec dalla Consip S.p.A., per porre fine all'inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la garanzia prestata a proprio beneficio, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

ARTICOLO 19 CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli contratti attuativi (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi,



attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Roma, lì 23/03/2021

CONSIP S.p.A.	IL FORNITORE
Ing. Cristiano Cannarsa	Ing. Pea Arturo Alberto
C.F.: CNNCST63B16H501V	C.F.: PEARRL55L29F205I
Certificatore: Poste Italiane EU Qualified Certificates CA	Certificatore: InfoCert Firma Qualificata 2
Validità: dal 19/06/2018 al 18/06/2021	Validità: dal 27/07/2020 al 27/07/2023

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Consegna, Attivazione, collaudo e accettazione); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Livelli di servizio); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Garanzia); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 18 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 19 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive e di conformità); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 17 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 19 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 20 (Foro competente); Articolo 21 (Trattamento dei dati personali); Articolo 22 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), Articolo 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari).

Roma, lì 23/03/2021

IL FORNITORE
Ing. Pea Arturo Alberto



C.F.: PEARRL55L29F205I

Certificatore: InfoCert Firma Qualificata 2

Validità: dal 27/07/2020 al 27/07/2023

ALLEGATO A**CAPITOLATO TECNICO**

FORNITURA IN ACQUISTO DI STAMPANTI, APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE E CONSUMABILI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58 LEGGE N. 388/2000 PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – DICIOTTESIMA EDIZIONE – ID 2243



Sommario

1	PREMESSA	4
1.1	CONTESTO	4
2	DEFINIZIONE DELLA FORNITURA	6
2.1	OGGETTO	6
2.1.1	<i>Oggetto principale</i>	6
2.1.2	<i>Dispositivi opzionali</i>	6
2.1.3	<i>Materiali di consumo</i>	6
2.1.3.1	Starter kit	7
2.1.3.2	Materiali di consumo aggiuntivi opzionali	7
2.1.4	<i>Servizi</i>	9
2.2	DURATA DELLE ATTIVITÀ.....	9
2.3	ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	10
3	DESCRIZIONE DELLA FORNITURA DELLE APPARECCHIATURE	11
3.1	LOTTO 1 STAMPANTI PER USO PERSONALE B/N A4.....	11
3.1.1	<i>Caratteristiche Stampante</i>	11
3.1.2	<i>Opzioni</i>	12
3.2	LOTTO 2 STAMPANTI DI RETE B/N A4	12
3.2.1	<i>Caratteristiche Stampante</i>	12
3.2.2	<i>Opzioni</i>	13
3.3	LOTTO 3 - STAMPANTI DI RETE A3/A4 A COLORI	14
3.3.1	<i>Caratteristiche Stampante</i>	14
3.3.2	<i>Opzioni</i>	14
3.4	LOTTO 4 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A4 B/N.....	15
3.4.1	<i>Caratteristiche Apparecchiature Multifunzione</i>	15
3.4.2	<i>Opzioni</i>	16
3.5	LOTTO 5 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A4 A COLORI	16
3.5.1	<i>Caratteristiche Apparecchiature Multifunzione</i>	16
3.5.2	<i>Opzioni</i>	17
3.6	ULTERIORI REQUISITI DI CONFORMITA'	17
4	DESCRIZIONE DEI SERVIZI CONNESSI	19
4.1	CONSEGNA E INSTALLAZIONE.....	19
4.2	SERVIZIO DI RITIRO DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE).....	22
4.2.1	<i>Servizio ritiro materiale di consumo esausto</i>	23
4.3	ASSISTENZA IN REMOTO E IN LOCALE	23
4.3.1	<i>Affiancamento agli utenti</i>	23
4.3.2	<i>Call Center</i>	23
4.4	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DEI SISTEMI DI TROUBLE TICKETING DELL'AMMINISTRAZIONE	24
4.5	GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE	25
4.6	REPORTISTICA	26
5	MODALITA' DI ESECUZIONE	27
5.1	CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA	27
5.2	TRASMISSIONE DATI PER L'ATTIVAZIONE DEL SITO INTERNET DELLE CONVENZIONI.....	27
5.3	GESTIONE DELLA FORNITURA	27
5.3.1	<i>Responsabili</i>	27
5.3.1.1	Responsabile del Servizio Generale	28



5.3.1.2	Responsabile del Servizio Provinciale	28
5.4	SICUREZZA E VALUTAZIONE DEI RISCHI	28
6	MONITORAGGIO DELLA CONVENZIONE	31
6.1	VERIFICA DELLE APPARECCHIATURE IN CORSO DI FORNITURA	31
6.2	VERIFICHE ISPETTIVE	32
6.3	VERIFICA DI CONFORMITA' DELLE APPARECCHIATURE	32
7	VERIFICA TECNICA	34



1 PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico disciplina gli aspetti tecnico-funzionali relativi all'appalto finalizzato alla stipula di una convenzione Consip per la fornitura in acquisto di stampanti, apparecchiature multifunzione e consumabili a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni.

Nel corpo del Capitolato Tecnico con il termine:

"Amministrazione/i" si intende ciascuna Amministrazione che, sulla base della normativa vigente, è legittimata ad utilizzare la Convenzione e che utilizza la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia mediante emissione degli Ordinativi di Fornitura;

"Data ordine" si intende la data in cui l'ordinativo di fornitura è divenuto irrevocabile;

"Fornitore" si intende l'aggiudicatario di ciascun lotto di fornitura;

"Apparecchiatura Base" si intende l'apparecchiatura (stampanti per i lotti 1, 2 e 3 e apparecchiature multifunzione per i lotti 4 e 5), nella configurazione base (comprensiva della dotazione iniziale dei materiali di consumo nonché dei servizi connessi);

"Materiale di consumo" previsto sia come dotazione iniziale sia come aggiuntivo opzionale, si intende ogni materiale incluso nella "Lista materiali di consumo" indicata dal Fornitore, necessario per il funzionamento e l'utilizzo delle Apparecchiature con la sola esclusione della carta;

"Opzioni" si intendono i dispositivi, i materiali di consumo ed i servizi aggiuntivi opzionali che le Amministrazioni possono richiedere a pagamento;

"Servizio/i connessi" si intende il servizio o l'insieme dei servizi connessi e accessori alla fornitura delle Apparecchiature in oggetto, compresi nel prezzo della fornitura;

"Data di accettazione" si intende la data di esito positivo della verifica dell'apparecchiatura, eventualmente comprensiva delle opzioni;

"Rapporto di prova" si intende la relazione sulla prova ovvero il documento in forma cartacea o mediante supporto elettronico conforme ai requisiti di cui al capitolo 7 emesso da un organismo di valutazione della conformità, così come definito ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 50/2016.

I Fornitori dovranno garantire l'installazione delle apparecchiature in ogni ufficio/sede dell'Amministrazione richiedente secondo le indicazioni fornite nel successivo paragrafo 4.1.

1.1 Contesto

Il progetto per la razionalizzazione della spesa per beni e servizi della Pubblica Amministrazione prende avvio nell'anno 2000 a seguito dell'introduzione di un nuovo



sistema per gli approvvigionamenti, previsto dall'articolo 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e s.m.i., dal D.M. 24 febbraio 2000, dall'articolo 58 della Legge n. 388 del 2000 del D.M. 2 maggio 2001 e del D.P.C.M. 11 novembre 2004, n. 325.

Nell'ambito del progetto per la razionalizzazione della spesa per beni e servizi della Pubblica Amministrazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, mettendo a fattor comune esigenze condivise da più Amministrazioni, realizza economie di scala attraverso la stipula di convenzioni con i fornitori cui possono aderire tutte le Pubbliche Amministrazioni. I fornitori, selezionati con le procedure previste dalla normativa vigente in materia di scelta del contraente, si impegnano a fornire beni e servizi alle Amministrazioni ordinanti secondo le condizioni e prezzi stabiliti in convenzione e nei limiti dei quantitativi massimi ivi previsti.

Con decreto del Ministero del 24 febbraio 2000 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha deliberato di avvalersi della struttura societaria Consip S.p.A. per la realizzazione del sistema delle Convenzioni.



2 DEFINIZIONE DELLA FORNITURA

2.1 Oggetto

2.1.1 Oggetto principale

La fornitura, articolata in 5 Lotti merceologici, riguarda stampanti, apparecchiature multifunzione e consumabili a ridotto impatto ambientale ed i servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni.

Il Fornitore dovrà assicurare la fornitura, sino al raggiungimento dei quantitativi complessivi massimi indicati per ciascun lotto, delle seguenti apparecchiature:

Lotto 1: n. 35.000 stampanti per uso personale A4 B/N, con le caratteristiche indicate al paragrafo 3.1;

Lotto 2: n. 28.000 stampanti di rete A/4 B/N, con le caratteristiche indicate al paragrafo 3.2;

Lotto 3: n. 2.000 stampanti di rete A3/A4 a colori, con le caratteristiche indicate al paragrafo 3.3;

Lotto 4: n. 28.000 apparecchiature multifunzione A4 B/N, con le caratteristiche indicate al paragrafo 3.4;

Lotto 5: n. 7.000 apparecchiature multifunzione A4 colore, con le caratteristiche indicate al paragrafo 3.5.

Le apparecchiature potranno essere ordinate dalle Amministrazioni nel corso della durata della Convenzione entro il limite massimo complessivo sopra indicato.

Unitamente a ciascuna apparecchiatura dovrà essere prevista, intendendosi compresa nella fornitura e quindi nel corrispettivo stabilito:

- la dotazione iniziale di materiale di consumo (starter-kit);
- l'erogazione dei servizi connessi alla fornitura, descritti nel capitolo 4.

2.1.2 Dispositivi opzionali

Per il lotto 2 è previsto un **dispositivo opzionale** che l'Amministrazione ha facoltà di acquistare solo contestualmente all'acquisto di apparecchiature. Il prezzo del dispositivo opzionale **non è compreso** nel prezzo della apparecchiatura base e dovrà essere espresso dal Fornitore separatamente.

La quantità massima ordinabile di ciascun dispositivo opzionale per ciascuna apparecchiatura, ove previsto, è pari a 1.

2.1.3 Materiali di consumo

Per materiale di consumo si intende ogni materiale - che a titolo esemplificativo e non esaustivo comprende la cartuccia di toner o a getto di inchiostro, il tamburo, ecc. - incluso nella "Lista materiali di consumo", necessario per il funzionamento e l'utilizzo delle apparecchiature con la sola esclusione della carta.



La "Lista materiali di consumo" sarà fornita per:

- starter-kit;
- aggiuntivi opzionali tipo "Originali";
- aggiuntivi opzionali tipo "Rigenerati".

In particolare, nella suddetta "Lista materiali di consumo", dovranno essere specificati per ogni tipologia:

- la marca;
- il modello;
- la quantità;
- la descrizione;
- il codice identificativo;
- il numero di pagine stampabili per singolo codice;
- la tipologia (starter kit; originale o rigenerato).

Si applica quanto previsto al successivo paragrafo 5.1.

2.1.3.1 Starter kit

Per quanto riguarda lo **starter-kit**, che sarà necessariamente "originale", si intenderà incluso nei prezzi offerti per la fornitura principale e i materiali di consumo che lo costituiscono dovranno avere una **capacità di stampa pari almeno a 500 pagine per apparecchiatura**.

2.1.3.2 Materiali di consumo aggiuntivi opzionali

Per quanto riguarda i **materiali di consumo aggiuntivi opzionali**, i relativi prezzi devono intendersi come "prezzi addizionali" e non sono compresi in quelli offerti per la fornitura principale.

Il prezzo addizionale di ciascun materiale di consumo aggiuntivo si intende comprensivo del servizio di installazione, nel caso in cui per la sostituzione/installazione del materiale di consumo sia necessario l'intervento tecnico da parte del Fornitore.

Il Fornitore dovrà assicurare la fornitura, espressa in termini di numero di pagine che si possono stampare con i materiali di consumo aggiuntivi opzionali e gli starter-kit per i diversi lotti è indicata nella tabella 1:

Tabella n. 1 – Numero massimo di pagine ordinabili

Lotto	Numero massimo di pagine ordinabili con i materiali di consumo "Originali"		Numero massimo di pagine ordinabili con i materiali di consumo "Rigenerati"	
	A4 b/n	A4 a colori in quadricromia	A4 b/n	A4 a colori in quadricromia
1	196.000.000		84.000.000	
2	588.000.000		252.000.000	
3		16.800.000		7.200.000
4	548.800.000		235.200.000	



Lotto	Numero massimo di pagine ordinabili con i materiali di consumo "Originali"		Numero massimo di pagine ordinabili con i materiali di consumo "Rigenerati"	
	A4 b/n	A4 a colori in quadricromia	A4 b/n	A4 a colori in quadricromia
5		29.400.000		12.600.000

Il numero massimo di pagine che si possono stampare, con i materiali di consumo aggiuntivi opzionali e gli starter-kit, per ciascuna delle apparecchiature appartenenti ai diversi lotti, è indicata nella seguente tabella:

Tabella n. 2 – Numero massimo di pagine stampabili per apparecchiatura

Lotto	Numero massimo di pagine stampabili per apparecchiatura con i materiali di consumo	
	A4 b/n ¹	A4 a colori in quadricromia ²
1	40.000	
2	120.000	
3		100.000
4	70.000	
5		40.000

Nella "Lista materiali di consumo" il fornitore dovrà indicare il quantitativo massimo di pagine stampabili, che non deve essere inferiore alle suddette soglie.

Qualora il fornitore indichi nella "Lista materiali di consumo" un quantitativo massimo di pagine stampabili con i materiali di consumo superiore alle soglie sopra individuate, dovrà essere garantito il corretto funzionamento dell'apparecchiatura almeno fino al raggiungimento della soglia indicata nella "Lista materiali di consumo".

Il Fornitore dovrà indicare altresì, nella "Lista materiali di consumo", le quantità (di cartucce di toner o a getto di inchiostro, ecc.) minima ordinabile, questa non dovrà essere superiore ai quantitativi di stampe previste per le apparecchiature appartenenti ad ogni singolo Lotto.

Per le apparecchiature a colori, il Fornitore dovrà indicare inoltre le quantità (di cartucce di toner o a getto di inchiostro, ecc.) necessarie per la produzione dei quantitativi massimi di stampe previste per il lotto (ex ISO 19798 ed ex ISO 24711) in quadricromia, ossia per ogni colore (ciano, magenta, giallo e nero).

I materiali di consumo aggiuntivi opzionali potranno essere ordinati sia contestualmente all'emissione dell'ordinativo relativo alla fornitura delle apparecchiature sia successivamente e comunque non oltre i 24 mesi dalla Data di chiusura della convenzione, fino alla concorrenza del quantitativo massimo ordinabile, per ciascuna apparecchiatura e fino alla concorrenza dei quantitativi massimi ordinabili per lotto.

Tutti i materiali necessari al corretto funzionamento delle apparecchiature non inclusi nella

¹ Per le apparecchiature in bianco e nero la durata dei consumabili è espressa in numero di pagine in conformità con la ISO 19752.

² Per le apparecchiature a colori la durata dei consumabili è espressa in numero di pagine in conformità con la ISO 19798 ed ISO 24711.



"Lista materiali di consumo" di cui sopra saranno considerati parti di ricambio e quindi ricompresi nel servizio di manutenzione, descritto nel capitolo 4.

2.1.4 Servizi

La fornitura comprende l'erogazione di:

- **servizi connessi**, il cui corrispettivo è incluso nel prezzo offerto per le apparecchiature, meglio descritti al successivo capitolo 4, quali:
 - consegna e installazione;
 - ritiro di apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse e dei materiali di consumo;
 - assistenza remota e locale;
 - integrazione dei sistemi di Trouble Ticketing del Fornitore e dell'Amministrazione;
 - gestione e manutenzione per 36 mesi;
 - reportistica.
- **servizi opzionali**, a richiesta, consistenti nell'estensione del servizio di assistenza e manutenzione per ulteriori 12 o 24 mesi, ai quali sarà applicato lo specifico corrispettivo espressamente indicato.

In particolare, le Amministrazioni potranno ordinare, contestualmente all'acquisto delle apparecchiature, il servizio di assistenza e manutenzione per un ulteriore periodo di 12 (dodici) o 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla scadenza dei 36 (trentasei) mesi di durata del servizio connesso di manutenzione base. Tale servizio opzionale risulta caratterizzato dal medesimo contenuto e dalle medesime modalità operative, dagli stessi livelli di servizio ed è regolato dalle medesime normative previste per il servizio connesso descritto al paragrafo 4.5. e 4.3.2 del presente Capitolato Tecnico.

2.2 Durata delle attività

Il Fornitore dovrà assicurare le prestazioni contrattuali sino al raggiungimento dei quantitativi massimi di apparecchiature definiti nel paragrafo 2.1.1 e comunque fino alla scadenza di ciascun ordinativo di fornitura.

La Convenzione avrà una durata di n. **12 (dodici) mesi**, da intendersi quale periodo entro cui le Amministrazioni emettere gli ordinativi di fornitura, decorrenti dalla Data di Attivazione, così come definita nelle Condizioni Generali. Tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.

Le Amministrazioni possono emettere Ordinativi di fornitura di ulteriore materiale di consumo per un periodo di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla "Data di Attivazione" della convenzione, in particolare:

- "originale" per i primi 12 mesi dall'attivazione della Convenzione,
- "originale" o "rigenerato" per i successivi 24 mesi.

I singoli contratti attuativi di Fornitura hanno durata di 36 mesi, con possibilità di estensione di ulteriori 12 o 24 mesi per il solo servizio di assistenza e manutenzione.



2.3 Attivazione della fornitura

L'Amministrazione, per procedere all'acquisto di apparecchiature nell'ambito della Convenzione, emetterà un Ordinativo di fornitura nel quale indicherà:

- numero e tipo delle apparecchiature e degli eventuali dispositivi opzionali richiesti, nonché i servizi connessi;
- gli eventuali materiali di consumo aggiuntivi rispetto alla dotazione iniziale e le relative quantità;
- l'eventuale estensione del servizio di assistenza e manutenzione.



3 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA DELLE APPARECCHIATURE

Nel presente capitolo vengono descritte le caratteristiche della fornitura.

Nel presente paragrafo sono indicate le caratteristiche applicabili a tutti lotti, mentre i paragrafi successivi definiscono le caratteristiche tecniche e funzionali delle apparecchiature per ciascun lotto.

Le apparecchiature ed i dispositivi opzionali, in ogni caso devono essere **nuovi di fabbrica**, costruiti utilizzando parti nuove e devono rispondere alle caratteristiche di seguito descritte. I dispositivi opzionali devono essere integrati nell'apparecchiatura base.

Per ogni apparecchiatura, nell'ambito di ciascun lotto, dovrà essere necessariamente fornito:

- a) i **cavi di collegamento** al posto di lavoro e precisamente un cavo di collegamento alla rete locale Ethernet e un cavo USB per collegamenti di dispositivi con interfaccia almeno USB 2.0, ciascun cavo dovrà essere di lunghezza non inferiore a 3 metri e il cavo di rete almeno cat. 5e dovrà essere completo di connettori pressofusi;
- b) il **software di configurazione** (drivers);
- c) la **documentazione tecnica ed il manuale d'uso** in lingua italiana anche su supporto informatico o scaricabile dal sito;
- d) la **dotazione iniziale di materiali di consumo (starter-kit)**, in confezioni sigillate;
- e) ove richiesti dall'Amministrazione, i **dispositivi opzionali** ed i **materiali di consumo aggiuntivi opzionali (in confezioni sigillate)**;

Gli ulteriori **materiali di consumo aggiuntivi opzionali** dovranno essere consegnati nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 4.1.

3.1 Lotto 1 Stampanti per uso personale B/N A4

3.1.1 Caratteristiche Stampante

Caratteristica	Requisiti richiesti
Marca	
Modello	
anno di introduzione in Italia	dal 2017
Volume massimo	70 dm ³
sistemi operativi	Windows 8, Windows 10, LINUX, OSX
linguaggi (stampante)	PCL5e e/o PCL6 e/o PS3 (o equivalenti)
formato carta	DIN A4
grammatura carta	75-110 g/m ²
numero cassette di alimentazione carta forniti	1
capacità cassetto fornito	250 Fogli da 75 g/m ²
capacità vassoio bypass universale	da almeno 50 fogli da 75 g/m ²
velocità di stampa (in conformità con la ISO/IEC 24734)	30 pagine/minuto
starter-kit (numero di pagine)	>= 500
numero di pagine da produrre con i materiali di consumo [complessiva] (in conformità con la ISO 19752)	>= 40.000



Caratteristica	Requisiti richiesti
numero massimo di pagine da produrre con i materiali di consumo con l'ordinativo minimo di materiali di consumo (in conformità con la ISO 19752)	15.000
RAM complessiva installata (MB)	256
risoluzione	1.200 x 1.200 dpi reali
interfacce	USB 2.0 e ETHERNET 10 base-T 100 base-T ²
specifiche di sicurezza	Almeno due tra quelle in elenco: <ul style="list-style-type: none">- Filtro Indirizzo IP;- Filtro Indirizzo MAC;- IPsec;- HTTPS;- Autenticazione di rete 802.1x;- Firmware/software firmato digitalmente;- Disabilitazione di porte e protocolli di rete;- Disabilitazione delle porte fisiche (USB...);- Stampa crittografata;- IPv6

3.1.2 Opzioni

Con riferimento alle Stampanti del Lotto 1, le Amministrazioni avranno la facoltà di richiedere le seguenti componenti opzionali:

- materiali di consumo aggiuntivi, rispetto alla dotazione iniziale compresa nella fornitura delle stampanti stesse, come descritti al precedente paragrafo 2.1.3;
- estensione del servizio di assistenza e manutenzione, come descritto al paragrafo 2.1.4.

3.2 Lotto 2 Stampanti di rete B/N A4

3.2.1 Caratteristiche Stampante

Caratteristica	Requisiti richiesti
Marca	
Modello	
anno di introduzione in Italia	dal 2017
sistemi operativi	Windows 8, Windows 10, LINUX, OSX
linguaggi(stampante)	PCL5e e/o PCL6 e/o PS3 (o equivalenti)
formato carta	DIN A4
grammatura carta	75-110 g/m2
numero cassette di alimentazione carta forniti	>=1
capacità carta	>=500 Fogli da 75 g/m2
dispositivo aggiuntivo di alimentazione carta	cassetto aggiuntivo di alimentazione carta con capacità di 500 fogli di formato A4 75 g/m2
numero vassoi di alimentazione universali	>=1
capacità vassoio fornito	>=100 Fogli da 75 g/m2

² La scheda di rete Ethernet deve essere deve essere interna alla stampante.



Caratteristica	Requisiti richiesti
velocità di stampa (in conformità con la ISO/IEC 24734)	>=45 pagine/minuto
Starter-kit (numero di pagine)	>= 500
numero di pagine da produrre con i materiali di consumo [complessiva] (in conformità con la ISO 19752)	>= 120.000
numero di pagine da produrre con i materiali di consumo con l'ordinativo minimo di materiali di consumo (in conformità con la ISO 19752)	<=40.000
RAM complessiva installata (MB)	512
risoluzione	1.200 x 1.200 dpi reali
interfacce	ETHERNET 10/100/1000 Base-T ³
gestione remota delle apparecchiature in rete	funzioni di verifica status apparecchiatura e stato materiali di consumo con alert automatico per esaurimento materiali di consumo
gestione diretta della stampa	da supporto di memoria di massa USB
funzione stampa sicura	pin
specifiche di sicurezza	Almeno due tra quelle in elenco: <ul style="list-style-type: none">- Filtro Indirizzo IP;- Filtro Indirizzo MAC;- IPsec;- HTTPS;- Autenticazione di rete 802.1x;- Firmware/software firmato digitalmente;- Disabilitazione di porte e protocolli di rete;- Disabilitazione delle porte fisiche (USB...);- Stampa crittografata;- IPv6;- SNMPv3

3.2.2 Opzioni

Con riferimento alle Apparecchiature del Lotto 2, le Amministrazioni avranno la facoltà di richiedere la fornitura delle seguenti componenti opzionali:

- materiali di consumo aggiuntivi, rispetto alla dotazione iniziale compresa nella fornitura delle stampanti stesse, come descritti al precedente paragrafo 2.1.3;
- estensione del servizio di assistenza e manutenzione, come descritto al paragrafo 2.1.4;
- il seguente dispositivo opzionale, aggiuntivo rispetto alla configurazione della stampante base: **Cassetto aggiuntivo di alimentazione carta**, che dovrà soddisfare, come specifiche minime: la capacità di 500 fogli di formato A4 75 g/m2.

³ La scheda di rete Ethernet deve essere interna alla stampante.



3.3 Lotto 3 - Stampanti di rete A3/A4 a Colori

3.3.1 Caratteristiche Stampante

Caratteristica	Valori o range
Marca	
Modello	
anno di introduzione in Italia	Dal 2017
sistemi operativi	Windows 8, Windows 10, LINUX, OSX
linguaggi (stampante)	PCL5e e/o PCL5c e/o PCL6 e/o PS3 (o equivalenti)
formato carta	DIN A3, A4
grammatura carta	75-110 g/m ²
capacità carta	>=400 Fogli (A3/A4) da 75 g/m ²
velocità di stampa in A4 (in conformità con la ISO/IEC 24734)	>=35 pagine/minuto a colori in quadricromia
Starter-kit (numero di pagine)	>= 500
numero di pagine da produrre con i materiali di consumo [complessiva] (in conformità ex ISO 19798 ed ex ISO 24711)	>= 100.000
numero massimo di pagine da produrre con i materiali di consumo con l'ordinativo minimo di materiali di consumo (in conformità ex ISO 19798 ed ex ISO 24711)	<=40.000
RAM complessiva installata (MB)	>=512
risoluzione	1.200 x 1.200 dpi reali
interfacce	USB 2.0 e ETHERNET 10/100/1000 Base-T ⁴
gestione remota delle apparecchiature in rete	Funzioni di verifica status apparecchiatura e stato materiali di consumo con alert automatico per esaurimento materiali di consumo
gestione diretta della stampa	da supporto di memoria di massa USB
funzione stampa sicura	pin
specifiche di sicurezza	Almeno due tra quelle in elenco: <ul style="list-style-type: none">- Filtro Indirizzo IP;- Filtro Indirizzo MAC;- IPsec;- HTTPS;- Autenticazione di rete 802.1x;- Firmware/software firmato digitalmente;- Disabilitazione di porte e protocolli di rete;- Disabilitazione delle porte fisiche (USB...);- Stampa crittografata;- IPv6;- SNMPv3;- Autenticazione SMTPs

3.3.2 Opzioni

Con riferimento alle Apparecchiature del Lotto 3, le Amministrazioni avranno la facoltà di richiedere la fornitura delle seguenti componenti opzionali:

⁴ La scheda di rete Ethernet deve essere deve essere interna alla stampante.



- materiali di consumo aggiuntivi, rispetto alla dotazione iniziale compresa nella fornitura delle stampanti stesse, come descritti al precedente paragrafo 2.1.3;
- estensione del servizio di assistenza e manutenzione, come descritto al paragrafo 2.1.4.

3.4 Lotto 4 Apparecchiature Multifunzione A4 B/N

3.4.1 Caratteristiche Apparecchiature Multifunzione

Caratteristica	Valori o range
Marca	
Modello	
anno di introduzione in Italia	dal 2017
tipologia	da tavolo
lastra di esposizione	fissa
sistemi operativi	Windows 8, Windows 10, LINUX, OSX
linguaggi (stampante)	PCL5e e/o PCL6 e/o PS3 (o equivalenti)
formato originali	DIN A4
formato copie	DIN A4
grammatura carta	75-110 g/m2
capacità carta	>=500 fogli da 75 gr/m2
alimentatore automatico originali	>=50 fogli
altri dispositivi	vassoio bypass universale con 50 fogli da 75 gr/m2
unità fronte/retro integrata delle copie e delle stampe	lettura automatica dei documenti da fotocopiare e stampare in modalità fronte retro senza intervento manuale (formato A4)
velocità di copia/stampa (in conformità con la ISO/IEC 24734)	>=35 pagine/minuto
Starter-kit (numero di pagine)	>= 500
numero di pagine da produrre con i materiali di consumo [complessiva] (in conformità con la ISO 19752)	>= 70.000
numero massimo di pagine da produrre con i materiali di consumo con l'ordinativo minimo di materiali di consumo (in conformità con la ISO 19752)	>=20.000
RAM complessiva installata (MB)	256
risoluzione in stampa	600x600 dpi reali
interfacce	USB 2.0 ETHERNET 10/100/1000 Base-T ⁵
gestione remota delle apparecchiature in rete	Funzioni di verifica status apparecchiatura e stato materiali di consumo con alert automatico per esaurimento materiali di consumo
gestione diretta della stampa	da supporto di memoria di massa USB
zoom	50 - 200%
riduzioni/ingrandimenti prefissati	3
Fax	funzione fax installata
supporto LDAP:	invio documenti scansionati in allegato ad e-mail ad indirizzi condivisi su server LDAP attraverso pannello touch-screen

⁵ La scheda di rete Ethernet deve essere interna alla stampante.



Caratteristica	Valori o range
funzione stampa sicura	pin
specifiche di sicurezza	Almeno due tra quelle in elenco: <ul style="list-style-type: none">- Filtro Indirizzo IP;- Filtro Indirizzo MAC;- IPsec;- HTTPS;- Autenticazione di rete 802.1x;- Firmware/software firmato digitalmente;- Disabilitazione di porte e protocolli di rete;- Disabilitazione delle porte fisiche (USB...);- Stampa crittografata;- IPv6;- SNMPv3;- Autenticazione SMTPs

3.4.2 Opzioni

Con riferimento alle Apparecchiature del Lotto 4, le Amministrazioni avranno la facoltà di richiedere la fornitura delle seguenti componenti opzionali:

- materiali di consumo aggiuntivi, rispetto alla dotazione iniziale compresa nella fornitura delle stampanti stesse, come descritti al precedente paragrafo 2.1.3;
- estensione del servizio di assistenza e manutenzione, come descritto al paragrafo 2.1.4.

3.5 Lotto 5 Apparecchiature Multifunzione A4 a Colori

3.5.1 Caratteristiche Apparecchiature Multifunzione

Caratteristica	Valori o range
Marca	
Modello	
anno di introduzione in Italia	dal 2017
tipologia	da tavolo
sistemi operativi	Windows 8, Windows 10, LINUX, OSX
linguaggi (stampante)	PCL5e e/o PCL6 e/o PS3 (o equivalenti)
formato originali	DIN A4
formato copie	DIN A4
grammatura carta	75-110 g/m2
Capacità carta	250 fogli da 75 gr/m2
alimentatore automatico originali	50 fogli
unità fronte/retro integrata delle copie e delle stampe	lettura automatica dei documenti da fotocopiare e stampare in modalità fronte retro senza intervento manuale (formato A4)
velocità di copia/stampa (in conformità con la ISO/IEC 24734)	>=30 copie /minuto a colori in quadricromia
Starter-kit (numero di pagine)	>= 500
numero di pagine da produrre con i materiali di consumo [complessiva] (in conformità ex ISO 19798 ed ex ISO 24711)	>= 40.000



Caratteristica	Valori o range
numero massimo di pagine da produrre con i materiali di consumo con l'ordinativo minimo di materiali di consumo (in conformità ex ISO 19798 ed ex ISO 24711)	<=15.000
RAM complessiva installata (MB)	256
risoluzione in stampa	600 x 600 dpi reali
interfacce	USB 2.0 e ETHERNET 10/100/1000 Base-T ⁶
gestione remota delle apparecchiature in rete	Funzioni di verifica status apparecchiatura e stato materiali di consumo con alert automatico per esaurimento materiali di consumo
gestione diretta della stampa	da supporto di memoria di massa USB
zoom	50 - 200%
riduzioni/ingrandimenti prefissati	3
Fax	funzione fax installata
supporto LDAP	invio documenti scansionati in allegato ad e-mail ad indirizzi condivisi su server LDAP attraverso pannello touch-screen
funzione stampa sicura	pin
specifiche di sicurezza	Almeno due tra quelle in elenco: <ul style="list-style-type: none">- Filtro Indirizzo IP;- Filtro Indirizzo MAC;- IPsec;- HTTPS;- Autenticazione di rete 802.1x;- Firmware/software firmato digitalmente;- Disabilitazione di porte e protocolli di rete;- Disabilitazione delle porte fisiche (USB...);- Stampa crittografata;- IPv6;- SNMPv3;- Autenticazione SMTPs

3.5.2 Opzioni

Con riferimento alle Apparecchiature del Lotto 5, le Amministrazioni avranno la facoltà di richiedere la fornitura delle seguenti componenti opzionali:

- materiali di consumo aggiuntivi, rispetto alla dotazione iniziale compresa nella fornitura delle stampanti stesse, come descritti al precedente paragrafo 2.1.3;
- estensione del servizio di assistenza e manutenzione, come descritto al paragrafo 2.1.4.

3.6 ULTERIORI REQUISITI DI CONFORMITA'

I prodotti dovranno rispettare i requisiti di cui ai precedenti paragrafi 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1 e 3.5.1 nonché gli ulteriori requisiti di conformità indicati di seguito:

⁶ La scheda di rete Ethernet deve essere interna alla stampante.



- possesso di regolare marcatura “CE”;
- conformità alle specifiche tecniche e clausole contrattuali dei Criteri ambientali minimi per "l'acquisto o il leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio" adottati con Decreto 17 ottobre 2019 (G.U. n. 261 del 7 novembre 2019) scaricabili dal sito del Ministero dell’Ambiente all’indirizzo
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/2019/gu_261-2019_stampanti.pdf;
- conformità alle norme previste dall’ordinamento giuridico italiano;
- conformità alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali relative alla compatibilità elettromagnetica e alimentate direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia;
- conformità alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle Apparecchiature ai fini della sicurezza degli utilizzatori, con particolare riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n 81/2008 e successive modificazioni. Pertanto ciascuna Apparecchiatura, al momento della consegna, dovrà essere accompagnata dalla relativa scheda tecnica di sicurezza;
- conformità all’attuale normativa vigente al fine di ridurre l’uso di sostanze pericolose, ed in particolare, alla direttiva 2011/65/EU (RoHS II), recepita con D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 27 e s.m.i., anche nota come "Restriction of Hazardous Substances (RoHS).

I materiali di consumo forniti dovranno rispettare i requisiti di cui ai precedenti paragrafi 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1 e 3.5.1 nonché gli ulteriori requisiti di conformità indicati di seguito:

- conformità alle specifiche tecniche e clausole contrattuali dei Criteri ambientali minimi per "Criteri ambientali minimi per le forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro" adottati con Decreto 17 ottobre 2019 (G.U. n. 261 del 7 novembre 2019) scaricabili dal sito del Ministero dell’Ambiente all’indirizzo

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/2019/gu_261-2019_cartucce.pdf

Il rispetto dei suddetti requisiti sarà verificato da Consip prima dell’aggiudicazione con le modalità indicate al successivo capitolo 7 “Verifica Tecnica” del presente Capitolato tecnico.



4 DESCRIZIONE DEI SERVIZI CONNESSI

I servizi descritti nel presente capitolo sono connessi e accessori alla fornitura delle apparecchiature e sono quindi prestati dal fornitore unitamente alla fornitura stessa.

Il corrispettivo di tali servizi è compreso nel prezzo dell'apparecchiatura base.

Qualora l'amministrazione contraente ne faccia espressa richiesta tramite il relativo ordinativo, il fornitore si impegna a fornire tutti i dati identificativi del/dei prodotto/i oggetto del contratto di fornitura stesso, necessari al fine di consentirne la codificazione NATO. Ogni informazione in merito è pubblicata sul sito internet:

<http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/TERRARM/Documents/ClausolaStandarddiCodificazioneNATOeCodiceB arre.pdf>

4.1 Consegna e installazione

Le attività di consegna e quelle di installazione si intendono comprensive di ogni onere e spesa e qualsiasi altra attività ad esse strumentale, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo quelli relativi a:

- imballaggio;
- trasporto;
- facchinaggio;
- consegna "al piano";
- installazione;
- verifica di funzionalità;
- rimozione ed asporto dell'imballaggio.

Tale attività è da intendersi estesa anche alle componenti opzionali richieste dalle Amministrazioni.

Per il Lotto 1, l'installazione delle apparecchiature dovrà essere eseguita solo in caso di ordini di importo uguale o superiore a € 500,00; per i lotti 2, 3, 4 e 5 solo in caso di ordini di importo uguale o superiore a € 1.000.

Le apparecchiature dovranno essere consegnate con il relativo software per la configurazione e l'utilizzo (driver), ed installate a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall'Amministrazione nell'ordine di fornitura.

L'esecuzione degli ordinativi di fornitura aventi ad oggetto quantitativi superiori ad una apparecchiatura potrà avvenire anche mediante **consegne ripartite**.

La consegna (o consegne ripartite) e l'installazione delle apparecchiature dovranno avvenire nei seguenti termini:

- per tutti i lotti e per ordinativi di fornitura fino a n. 100 apparecchiature, entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della "Data ordine";
- per tutti i lotti e per ordinativi da n. 101 fino a n. 500 apparecchiature, entro e non



oltre 45 (quarantacinque) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della "Data ordine";

- per tutti i lotti e per ordinativi da n. 501 fino a n. 1.000 apparecchiature, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della "Data ordine";
- per tutti i lotti e per ordinativi superiori a n. 1.000 apparecchiature, entro e non oltre 90 (novanta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della "Data ordine".

La consegna (o consegne ripartite) dell'ulteriore materiale di consumo eventualmente ordinato da parte della Amministrazioni durante il periodo di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla Data di Accettazione dell'ordinativo relativo alla fornitura delle apparecchiature dovrà avvenire entro e non oltre n. 30 (trenta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della "Data ordine" ovvero entro e non oltre 90 (novanta) giorni solari a decorrere dalla medesima data qualora l'ordinativo relativo ai suddetti materiali di consumo sia superiore a 1.000 unità.

L'Amministrazione ha la facoltà di revocare l'ordinativo di fornitura entro un giorno lavorativo dall'invio e/o trasmissione del medesimo; scaduto tale termine l'ordinativo di fornitura sarà irrevocabile ed il Fornitore sarà tenuto a darvi seguito, nei termini e modi previsti dal presente Capitolato Tecnico e dalla Convenzione.

Scaduto il predetto termine, il Fornitore dovrà assegnare all'Ordinativo di fornitura un numero progressivo e sarà tenuto, entro il giorno lavorativo successivo, e quindi entro 2 (due) giorni lavorativi successivi alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, a darne conferma all'Amministrazione ordinante tramite apposita comunicazione, riportando sul documento di conferma il numero progressivo assegnato all'ordinativo, la data di registrazione ed il termine massimo per la consegna delle apparecchiature secondo i termini di cui sopra.

Per ciascun mese saranno pianificate le seguenti quantità massime di consegna e installazione:

- 3.000 Apparecchiature per il Lotto 1;
- 2.500 Apparecchiature per il Lotto 2;
- 200 Apparecchiature per il Lotto 3;
- 2.500 Apparecchiature per il Lotto 4;
- 600 Apparecchiature per il Lotto 5.

Al raggiungimento dei suddetti quantitativi massimi, il Fornitore potrà, ai soli fini della determinazione del termine massimo di consegna ed installazione delle apparecchiature, pianificare le installazioni eccedenti tali valori massimi posticipandole, sempre rispettando la sequenza di arrivo degli ordinativi, fino al rientro nei predetti limiti di installazioni mese; tali limiti verranno calcolati mediante una ripartizione lineare del quantitativo dell'ordine all'interno dei termini di consegna di cui sopra.

In tal caso, in sede di conferma dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà comunicare all'Amministrazione Contraente che il termine massimo di consegna delle Apparecchiature ordinate risulta variato, rispetto alle normali condizioni di fornitura, in ragione del



raggiungimento del quantitativo massimo delle installazioni mensili previste.

L'Amministrazione Contraente, entro le 48 (quarantotto) ore successive alla predetta comunicazione di conferma, ha la facoltà di recedere dal contratto di fornitura qualora, per giustificati motivi di urgenza da comunicare al Fornitore, il termine massimo della consegna previsto non sia rispondente alle proprie esigenze.

Consip S.p.A. ha facoltà di verificare la correttezza della pianificazione mensile e della schedulazione comunicata alla singola Amministrazione.

Per ogni consegna dovrà essere redatto un apposito verbale di consegna, sottoscritto da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportati: la "Data ordine", il numero progressivo dell'Ordinativo di fornitura, il numero progressivo di installazione (assegnato dal Fornitore), il numero delle apparecchiature oggetto di consegna ed incluse nel relativo verbale ed il numero delle apparecchiature oggetto dell'ordinativo. Lo stesso dovrà inoltre contenere la data dell'avvenuta consegna e installazione e l'attestazione dell'avvenuta attività del Servizio "affiancamento agli utenti" o della rinuncia ad esso da parte dell'Amministrazione.

Le apparecchiature devono essere rese funzionanti e consegnate unitamente a:

tutti gli elementi indicati al capitolo 3, quali:

- a) cavo/i di collegamento,
- b) software di configurazione (drivers),
- c) documentazione tecnica ed alla manualistica d'uso,
- d) dotazione iniziale dei materiali di consumo,
- e) eventuali materiali di consumo aggiuntivi e dispositivi opzionali richiesti,

attestazione di conformità ai requisiti di cui al precedente paragrafo 3.7.

La procedura di installazione prevista nella fornitura è la seguente:

Apparecchiature stand alone:

- collegamento del cavo di alimentazione della apparecchiatura alla rete elettrica;
- collegamento al personal computer (ove disponibile) tramite cavo USB;
- effettuazione di una prova di stampa da personal computer o self test della apparecchiatura nel caso in cui non sia disponibile il personal computer.

Apparecchiature di rete:

- collegamento del cavo di alimentazione della apparecchiatura alla rete elettrica;
- collegamento alla rete dati (indirizzo fornito dall'Amministrazione);
- effettuazione di una prova di stampa da personal computer collegato in rete.

Per le installazioni in rete l'Amministrazione ordinante dovrà dare la disponibilità dell'amministratore di rete e fornire le informazioni sotto elencate:

- Tipo di rete;
- Sistema operativo del server o del client;
- IP Address;



- Subnet Mask;
- Gateway;
- Dominio.

In caso di assenza di rete dati le prove verranno effettuate secondo la procedura delle apparecchiature individuali.

4.2 Servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Il servizio in esame è un servizio connesso alla fornitura delle apparecchiature e dovrà essere prestato, a proprio carico, dal Fornitore, ove richiesto nell'ambito dell'ordinativo avente ad oggetto le apparecchiature.

La prestazione del servizio in esame riguarda esclusivamente il ritiro di RAEE, finalizzato al successivo trasporto e trattamento/smaltimento nel rispetto di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni normative (ivi compresi il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 e il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.).

Resta peraltro inteso che è estranea all'oggetto della Convenzione la fase prodromica alla dismissione, che è a carico di ciascuna singola Amministrazione (es.: "verbale di fuori uso" dell'U.T.E., ecc.).

Il Fornitore dovrà farsi carico in via esclusiva di ogni onere o spesa inerente il servizio di dismissione dell'esistente, di cui al presente paragrafo, per apparecchiature in possesso delle Amministrazioni anche prima della stipula della Convenzione dell'Amministrazione stessa.

Il servizio dovrà essere erogato entro i termini di seguito descritti:

- fino a 100 apparecchiature, il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 40 (quaranta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine";
- da 101 fino a 500 apparecchiature, il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine";
- da 501 a 1.000 apparecchiature, il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 70 (settanta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine";
- superiori alle 1.000 apparecchiature, il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 110 (centodieci) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine".

Si evidenzia che il numero delle apparecchiature da ritirare potrà eccedere il numero delle apparecchiature ordinate, ad eccezione dei RAEE storici (apparecchiature immesse sul mercato prima del 31 dicembre 2010) che potranno essere ritirati in numero pari alle apparecchiature fornite e con funzione equivalente.

Il Fornitore si impegna inoltre ad osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 e ss. del D.Lgs. 152/2006 per quanto riguarda la gestione degli imballaggi.



4.2.1 Servizio ritiro materiale di consumo esausto

Il servizio in esame è un servizio connesso alla fornitura delle apparecchiature e dovrà essere prestato, a proprio carico, dal Fornitore, previo accordo con l'Amministrazione richiedente.

Il Fornitore eseguirà su richiesta dell'amministrazione ordinante il servizio di ritiro del materiale di consumo esausto delle stampanti acquistate tramite la presente iniziativa, finalizzato al successivo trasporto e trattamento/smaltimento nel rispetto di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni normative (ivi compresi il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 e il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.).

4.3 Assistenza in remoto e in locale

4.3.1 Affiancamento agli utenti

Al fine di semplificare l'uso delle apparecchiature, il Fornitore deve svolgere al momento dell'installazione un'attività di "affiancamento agli utenti" volta a chiarire i seguenti punti:

- uso dell'apparecchiatura in ogni sua funzione;
- procedure per la soluzione degli inconvenienti più frequenti (inceppamento carta, ecc.);
- gestione operativa quotidiana (caricamento carta, sostituzione cartucce di toner o a getto di inchiostro, ecc.);
- modalità di comunicazione (p.e. orari e numeri di telefono) con il personale competente per eventuali richieste di intervento, manutenzione e assistenza tecnica, fornitura materiali di consumo e per ogni altro tipo di esigenza connessa con i servizi inclusi nel prezzo.

Il servizio dovrà essere svolto nei tempi necessari per lo svolgimento dell'attività idonei ad assicurare all'utente, in maniera esaustiva e puntuale, l'apprendimento di quanto sopra dettagliatamente descritto.

Ogni Amministrazione potrà designare uno o più incaricati che, al momento dell'installazione, potranno partecipare alla suddetta attività.

Per l'attestazione dell'avvenuta attività o della rinuncia ad essa da parte dell'Amministrazione farà fede il verbale di installazione e/o il verbale di consegna debitamente sottoscritti dalle parti.

4.3.2 Call Center

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione, entro il termine fissato per l'attivazione della Convenzione, un apposito "Call Center" che funzioni da centro di ricezione e gestione degli ordinativi di fornitura e delle chiamate relative a richieste di assistenza e in particolare:

- richieste di chiarimento sulle modalità di ordine e di consegna;
- richieste relative allo stato degli ordini in corso e delle consegne;
- richieste di intervento per manutenzione;



- ricezione e trattamento degli ordini e delle altre richieste di informazioni.

Gli orari di ricezione delle chiamate saranno, per tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, **dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e dalle 14:30 alle 17:30.**

Le chiamate effettuate oltre le 17:30, dovranno essere registrate mediante segreteria telefonica, e si intenderanno come ricevute alle ore 8:30 del giorno lavorativo successivo.

Il Call Center avrà un numero telefonico (numero Verde gratuito per il chiamante ovvero numero/i telefonico/i di rete fissa) ed un indirizzo di posta elettronica per la gestione di tutti i servizi della Convenzione.

Ad ogni chiamata ricevuta il Fornitore dovrà assegnare un numero progressivo.

L'utente concorderà con l'operatore del Call Center il tipo di intervento da eseguire; verrà assegnato, e quindi comunicato all'utente, un numero progressivo di chiamata (identificativo della richiesta di intervento) con l'indicazione della data ed ora di registrazione; i termini di erogazione dei servizi decorreranno dall'ora di registrazione della richiesta di intervento.

Il fornitore dovrà garantire i seguenti livelli minimi di servizio:

- risposta entro 20", per il 90% delle chiamate ricevute;
- percentuale di chiamate perdute non dovrà essere superiore al 4%.

Si definisce **chiamata perduta** quella telefonata:

- 1) che non ottiene risposta da un operatore entro 90 secondi;
- 2) a cui segue il segnale di occupato;
- 3) a cui segue risposta immediata tramite messaggio pre-registrato;
- 4) che viene messa in diretto contatto con la segreteria telefonica (soluzione ammessa solo per chiamate fuori orario di servizio).

I tempi indicati decorrono da quando l'utente ha effettuato tutte le selezioni necessarie a contattare l'operatore, quindi successive al messaggio riguardante la privacy e la selezione della coda telefonica.

Tali livelli di servizio dovranno essere documentati, su richiesta di Consip S.p.A., tramite opportuni report, in forma di foglio elettronico.

La Consip S.p.A. si riserva di controllare il rispetto, da parte del Fornitore, dei livelli di servizio precedentemente indicati, utilizzando eventualmente il supporto di una Società esterna. Nel caso in cui i valori rilevati dalla Società si dovessero discostare da quelli minimi obbligatori, la Consip S.p.A. provvederà ad applicare opportune penali. Tali verifiche potranno essere effettuate a campione su iniziativa della Consip S.p.A. con cadenza bimestrale durante tutto il periodo di validità della Convenzione.

4.4 Servizio di integrazione dei sistemi di Trouble Ticketing dell'Amministrazione

Per ordinativi di fornitura pari ad almeno 50.000 euro, l'Amministrazione può richiedere, in fase di ordinativo di fornitura, che il Fornitore effettui un'integrazione del proprio flusso di gestione delle richieste di intervento con il sistema di Trouble Ticketing dell'Amministrazione. In sede di Convenzione il Fornitore valuterà quale tra le seguenti



integrazioni intende attivare:

- a) integrazione SW dei sistemi Trouble Ticketing dell'Amministrazione: integrazione dei sistemi di Trouble Ticketing ad esempio attraverso l'utilizzo di web-services, tabelle di frontiera, procedure Extract-Transform-Load (ETL);
- b) accesso tramite web-interface al sistema di Trouble Ticketing dell'Amministrazione: attraverso apposite credenziali (user/password) il personale del Fornitore accederà sul portale di Trouble Ticketing dell'Amministrazione ed aggiornerà lo stato della richiesta di intervento;
- c) invio di email "strutturata": l'invio delle informazioni necessarie all'aggiornamento dello stato di una richiesta avverrà mediante l'interscambio di email strutturate, affinché un'apposita procedura software possa interpretarne in modo automatico il contenuto ed effettuare l'aggiornamento.

Si segnala che nel flusso dati scambiato tra l'Amministrazione ed il fornitore, dovrà essere aggiunto anche il numero di ticket eventualmente assegnato dall'Amministrazione.

4.5 Gestione e manutenzione delle apparecchiature

Il Fornitore dovrà mantenere in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature oggetto della fornitura, provvedendo a fornire, per ciascuna di esse e su richiesta dell'Amministrazione, l'assistenza tecnica, quindi porre in essere ogni attività necessaria per il funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti per un periodo di 36 (trentasei) mesi, a decorrere dalla "Data di Accettazione della Fornitura", dove per malfunzionamento si intende un funzionamento del dispositivo non conforme alle specifiche tale da comprometterne o bloccarne la normale attività.

Le richieste di intervento dovranno essere effettuate dall'Amministrazione nell'ambito del servizio di Call Center (cfr. paragrafo 4.3.2).

Il Fornitore è obbligato a rimuovere i malfunzionamenti entro il termine delle 48 (quarantotto) ore solari - esclusi sabato, domenica e festivi - successive alla registrazione della chiamata al Call Center, con le modalità sopra descritte per tutte le apparecchiature installate nei Capoluoghi di Provincia.

Per tutte le apparecchiature installate nel resto del territorio nazionale il Fornitore è obbligato a rimuovere i malfunzionamenti entro il termine di 60 (sessanta) ore solari - esclusi sabato, domenica e festivi - successive alla ricezione della chiamata al Call Center, con le modalità sopra descritte.

Per ogni intervento dovrà essere redatta un'apposita nota, sottoscritta da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nella quale dovranno essere registrati: il numero progressivo assegnato all'ordinativo di fornitura cui si riferisce l'apparecchiatura per la quale è stato richiesto l'intervento, il numero di installazione, il numero della chiamata, l'ora ed il giorno della chiamata, il numero dell'intervento, l'ora ed il giorno di intervento, l'ora ed il giorno dell'avvenuto ripristino (o del termine intervento).



4.6 Reportistica

Il Fornitore dovrà rendere disponibili alla Consip S.p.A. alcuni dati ai fini della rendicontazione e del monitoraggio circa l'andamento della Convenzione.

Per ordinativi di apparecchiature superiori alle 500 unità effettuati complessivamente da una stessa Amministrazione, questa potrà richiedere l'emissione dei seguenti report, in forma di foglio elettronico:

- ✓ consegna delle apparecchiature: da inviare all'Amministrazione ordinante, con periodicità decadale, fino alla completa consegna ed installazione di tutte le apparecchiature ordinate, in cui siano riportati i seguenti dati: Riferimento ordine, Numero apparecchiature consegnate, indirizzo di consegna, data consegna prevista, data effettiva di consegna, eventuali note;
- ✓ assistenza: da inviare all'Amministrazione ordinante, con periodicità mensile, fino allo scadere del periodo di assistenza, in cui siano riportati i seguenti dati: n. ticket, Riferimento apparecchiatura (serial number), Soggetto richiedente, Riferimento amministrazione e località, Data ed ora di ricezione della richiesta di intervento al Call Center, Data e ora del ripristino della funzionalità dell'apparecchiatura, Descrizione breve del problema, eventuali note.

Il Fornitore dovrà altresì garantire la consegna di eventuali report "ad hoc" richiesti da Consip via e-mail entro i termini indicati da Consip nella richiesta del report specifico, con un massimo di 5 report "ad hoc" al mese.

Il Fornitore, infine, dovrà rendere disponibili alle Amministrazioni contraenti e a Consip S.p.A., alla scadenza di ciascun contratto attuativo, almeno i seguenti elementi necessari allo svolgimento del servizio di assistenza e manutenzione da parte di soggetti terzi:

- numero degli interventi;
- per ciascun intervento:
 - numero di ticket;
 - sede;
 - tipologia di intervento e relativa apparecchiatura.



5 MODALITA' DI ESECUZIONE

5.1 Caratteristiche della Fornitura

Prima della stipula del contratto il Fornitore dovrà trasmettere alla Consip i documenti denominati "Elenco apparecchiature" e "Lista materiali di consumo", contenenti quanto previsto ai precedenti paragrafi 2.1.3 e 3.

I prodotti indicati nei suddetti documenti dovranno presentare le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, marca e modello, di quelli indicati in sede di offerta e che sono stati oggetto di verifica tecnica ai sensi del successivo capitolo 7, ivi comprese le funzionalità e le componenti di dettaglio.

Ciascun concorrente garantisce a tal fine, per il caso in cui risultasse aggiudicatario, la fornitura dei prodotti indicati in offerta e oggetto di verifica tecnica.

I suddetti documenti dovranno essere approvati dalla Consip S.p.A. e potranno essere variati nei casi di cui all'art. 17 della Convenzione.

Si precisa che, nei casi di cui a tali articoli, i nuovi prodotti e le relative componenti dovranno possedere caratteristiche tecniche identiche o superiori rispetto a quelle dei prodotti indicati in sede di offerta e che sono stati oggetto di verifica tecnica.

5.2 Trasmissione dati per L'attivazione del sito Internet delle Convenzioni

La Consip S.p.A. avrà il compito di predisporre la sezione del Sito prevista per la Convenzione con tutte le informazioni utili agli utenti.

L'Aggiudicatario dovrà compilare il catalogo messo a disposizione dalla Consip S.p.A. così come indicato al paragrafo 22.1 del Disciplinare di gara. Tale catalogo dovrà essere coerente con i documenti denominati "Elenco apparecchiature" e "Lista materiali di consumo".

La compilazione del catalogo da parte dell'Aggiudicatario è propedeutica all'attivazione della Convenzione e alla fruibilità dei beni/servizi oggetto della Convenzione medesima da parte delle Amministrazioni.

Prima della relativa pubblicazione, il catalogo compilato dall'Aggiudicatario nonché ogni sua variazione (modifica/aggiornamento) dovrà essere sottoscritto, nella sua versione di file .pdf, con firma digitale dal legale rappresentante del Fornitore.

Il catalogo delle apparecchiature in fornitura e dei servizi oggetto della Convenzione sarà visualizzato in una pagina web con i relativi prezzi e termini contrattuali.

5.3 Gestione della Fornitura

5.3.1 Responsabili

Per la gestione dei servizi a supporto della fornitura, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un *Responsabile del Servizio Generale* nonché un gruppo di *Responsabili del Servizio Provinciale* ognuno dei quali potrà coprire fino ad un massimo di 10 (dieci)



Province, distinte da quelle ricoperte dagli altri Responsabili provinciali, garantendo l'intera copertura nazionale.

Per ogni persona rappresentante i suddetti ruoli, entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva, il Fornitore dovrà rendere noti e specificare a Consip S.p.A. le generalità, il titolo di studio, la qualifica professionale e l'esperienza acquisita (con evidenza delle principali referenze) nonché i rispettivi recapiti telefonici, incluso telefono cellulare, e l'indirizzo di posta elettronica.

Se durante la vigenza della Convenzione le persone individuate e selezionate non saranno disponibili, per qualsiasi ragione ed anche se in via temporanea, a svolgere le attività previste, il Fornitore dovrà sostituirle garantendo in ogni caso la continuità dei servizi, con figure professionali con profilo almeno equivalente a quello delle figure originariamente indicate, seguendo le indicazioni contenute nel presente Capitolato Tecnico.

I Responsabili del Servizio avranno i requisiti, i compiti e le responsabilità di seguito riportate.

5.3.1.1 Responsabile del Servizio Generale

Il Responsabile del Servizio Generale dovrà avere almeno 3 (tre) anni di esperienza nello svolgimento di mansioni analoghe a quelle richieste ed avrà la responsabilità delle seguenti attività:

- supervisione e coordinamento delle attività a partire dal momento di ricezione degli ordinativi di fornitura;
- pianificazione delle installazioni;
- risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte delle Amministrazioni e/o di Consip S.p.A.;
- monitoraggio dell'andamento dei livelli di servizio di assistenza e manutenzione per tutto il periodo di efficacia dei singoli contratti attuativi della Convenzione;
- implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste.

5.3.1.2 Responsabile del Servizio Provinciale

I Responsabili del Servizio Provinciale saranno i referenti per le Amministrazioni per le problematiche relative alle fasi di installazione, verifica di funzionalità, assistenza e manutenzione delle apparecchiature oggetto di fornitura.

Fermo restando che il Fornitore dovrà nominare un responsabile per ciascuna provincia, potrà nominare la medesima persona per una o più province.

5.4 Sicurezza e valutazione dei rischi

Il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza prevede l'obbligo per la stazione appaltante di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e Fornitore attraverso l'elaborazione di un "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DVRI), che indichi le misure adottate per l'eliminazione delle c.d. "interferenze".



Si parla di “interferenza” nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello del Fornitore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto.

In via preliminare possono essere identificate come potenziali “interferenze” le attività di seguito elencate:

- Servizio di trasporto e consegna:
- consegna delle Apparecchiature presso la sede dell’Amministrazione
- Servizio di ritiro
 - o ritiro delle Apparecchiature usate presso la sede dell’Amministrazione
 - o ritiro materiale di consumo esausto
- Servizio di manutenzione:
 - o esecuzione del servizio di assistenza ovvero, se necessario, di sostituzione delle Apparecchiature presso l’Amministrazione
- Installazione:
 - o installazione presso la sede dell’Amministrazione.

Nella valutazione dei costi aggiuntivi per la sicurezza derivanti da interferenza sono state considerate, per quanto applicabili, le voci di cui all’Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e nello specifico:

- gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.);
- le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
- gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all’esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);
- i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
- le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
- gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Considerando che dalla Convenzione vengono generati contratti di fornitura direttamente tra il fornitore e le singole Amministrazioni, non essendo noti a priori l’esatta destinazione delle apparecchiature ordinate e lo stato dei locali deputati a ricevere le stesse, si rinvia all’Amministrazione contraente il compito di valutare, al momento dell’emissione di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, l’esistenza o meno di “interferenze” valutandone, se del caso, i costi a proprio carico e dandone contestuale evidenza all’interno di un “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI).



Resta invece onere di ciascun fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dalla stessa.



6 MONITORAGGIO DELLA CONVENZIONE

Nei seguenti paragrafi sono descritte le attività di verifica e controllo in corso d'opera del corretto andamento delle attività di erogazione dei servizi, sia in relazione al rispetto dei requisiti contrattuali, che al raggiungimento degli obiettivi previsti contrattualmente.

6.1 Verifica delle Apparecchiature in corso di Fornitura

Il Fornitore si obbliga a consentire alla Consip S.p.A. l'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, di verifiche delle Apparecchiature e consegnate alle Amministrazioni Contraenti, fino ad un massimo di n. 10 (dieci) verifiche a campione (di seguito, anche "Prime Verifiche"), effettuate dal Laboratorio di prova accreditato, scelto dal Fornitore, sulla base di una lista proposta da Consip S.p.A., su un campione di Apparecchiature consegnato alle Amministrazioni Contraenti. A tal fine, il Fornitore si obbliga a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche e ad accettare incondizionatamente ed insindacabilmente, ora per allora, i relativi risultati.

Consip S.p.A. ha facoltà di scegliere il campione da sottoporre a verifica tra le Apparecchiature relative a forniture per le quali non sia stato effettuato il collaudo da parte dell'Amministrazione Contraente, ciò comportando, peraltro, la sospensione dei tempi di verifica.

Il Fornitore, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese ed oneri alla consegna del campione di Apparecchiatura presso il Laboratorio, eventualmente anche prelevandolo presso l'Amministrazione Contraente se già consegnato, ed alla riconsegna del campione sottoposto a Prima Verifica presso l'Amministrazione Contraente entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dal termine della verifica medesima, risultante dal relativo verbale.

Qualora una Prima Verifica abbia esito negativo (ove per negativo si intende anche il riscontro di parziali differenze nei requisiti di prodotto fornito rispetto a quelli indicati nei documenti di cui al paragrafo 5.1):

- Consip S.p.A. non procederà al decremento del numero delle Prime Verifiche e potrà eseguire ulteriori n. 5 (cinque) prove di conformità (di seguito, anche "Ulteriori Verifiche") sulle Apparecchiature anche relative ad altri contratti di fornitura; anche per le Ulteriori Verifiche si applica quanto stabilito nel presente atto per le Prime Verifiche;
- il Fornitore è obbligato a sostituire le Apparecchiature, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal termine della verifica medesima come risultante dal relativo verbale, con Apparecchiature conformi alle caratteristiche dichiarate stabilite nel Capitolato Tecnico e comunque indicate nei documenti di cui al precedente paragrafo 5.1, ciò per tutti i contratti attuativi della Convenzione per i quali non sia intervenuto il collaudo.

Inoltre, e salvo in ogni caso quanto sopra stabilito, qualora abbiano esito negativo almeno 3 (tre) verifiche (sia Prime Verifiche che Ulteriori Verifiche), Consip S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere di diritto la Convenzione, in conformità a quanto stabilito nei relativi atti.

Resta inteso che tutti gli oneri e le spese per le Prime ed Ulteriori Verifiche, ivi incluse quelle



relative alle analisi effettuate dal laboratorio, nonché quelle di imballaggio, trasporto e consegna dei campioni, saranno ad esclusivo carico del Fornitore.

6.2 Verifiche Ispettive

Durante tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico e nell'ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l'adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, la Consip S.p.A. potrà effettuare anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 – apposite verifiche ispettive.

I costi di tali verifiche saranno a carico del fornitore che dovrà corrisponderli direttamente a Consip nei tempi indicati nella Convenzione. La fattura relativa al pagamento delle verifiche ispettive, sarà inviata da Consip corredata del relativo documento di rendicontazione analitica delle attività ispettive svolte dall'Organismo di Ispezione incaricato.

I costi per l'esecuzione delle Verifiche Ispettive sono a carico del fornitore, nei limiti degli importi previsti al par. 2.6 del Disciplinare di gara. È facoltà di Consip assumere in proprio i costi relativi a eventuali, ulteriori verifiche ispettive ove gli oneri a carico del fornitore siano stati integralmente erosi in precedenti cicli ispettivi.

Per l'espletamento della suddetta attività, si farà riferimento ai livelli di servizio e agli adempimenti contrattuali indicati nel presente Capitolato e nei suoi allegati (Appendice 2 - Schema Verifiche Ispettive).

Tale Schema, in sede di verifica potrà essere oggetto di ulteriori modifiche e/o integrazioni, al fine di verificare gli aspetti della fornitura e il corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la sottoscrizione della Convenzione. Le "modalità di valutazione", indicate nel suddetto Schema, sono utilizzate per la verifica del rispetto degli adempimenti contrattuali così come previsti nel Capitolato Tecnico e prevedono una scala di valutazione a 3 o a 5 livelli.

Dette modalità di valutazione, ove le scale di valutazione a tre o a cinque livelli previste nel Capitolato Tecnico non risultino applicabili, potranno essere derogate con l'utilizzo di una scala di valutazione a due livelli (conformità/non conformità grave), nel caso, a titolo di esempio anche il ritardo di un solo giorno determinerà il verificarsi della "non conformità grave".

Le verifiche ispettive potranno essere effettuate sia presso le sedi del Fornitore sia presso quelle delle Pubbliche Amministrazioni che avranno effettuato ordinativi di fornitura; il Fornitore e l'Amministrazione contraente dovranno, pertanto, attivarsi affinché le verifiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio all'attività.

6.3 Verifica di Conformità delle Apparecchiature

Entro 20 (venti) giorni solari dalla data del verbale di consegna (di cui al precedente paragrafo 4.1), le apparecchiature fornite (sia le apparecchiature base sia i singoli dispositivi opzionali) verranno sottoposte a verifica di conformità dall'Amministrazione, in contraddittorio con il Fornitore, nel rispetto di quanto espressamente previsto nello



Schema di Convenzione; peraltro, è facoltà dell'Amministrazione effettuare verifiche di conformità a campione.

La verifica di conformità, quale verifica di funzionalità delle apparecchiature oggetto dell'ordinativo di fornitura, è intesa a verificare la non difformità con la documentazione tecnica e manualistica d'uso, oltre che con le caratteristiche tecniche e di funzionalità richieste nel presente documento e comunque indicate nei documenti di cui al precedente paragrafo 5.1.

Al positivo completamento delle attività di verifica di conformità, verrà redatto apposito verbale la cui data è da considerarsi "Data di accettazione".



7 VERIFICA TECNICA

Nell'ambito della verifica tecnica di cui al paragrafo 21 del Disciplinare di Gara, il concorrente dovrà comprovare, per ciascuna delle apparecchiature individuate con marca e modello in sede di offerta e per ciascun consumabile indicato nella "Lista materiali di consumo", le caratteristiche descritte al precedente capitolo 3, tra cui, in particolare:

al paragrafo 3.3.1 (lotto 1)

al paragrafo 3.3.2 (lotto 2)

al paragrafo 3.3.3 (lotto 3)

al paragrafo 3.3.4 (lotto 4)

al paragrafo 3.3.5 (lotto 5)

al paragrafo 3.6 (tutti i lotti),

con le modalità indicate nella seguente tabella:

Lotti	Caratteristica tecnica	Modalità di verifica tecnica
1, 2, 3, 4, 5	marca e modello	Documentazione tecnica del fabbricante e/o verifica su campione
1, 2, 3, 4, 5	anno di introduzione in Italia	Documentazione tecnica del fabbricante o Documentazione tecnica del distributore in Italia
4, 5	tipologia (da tavolo)	Documentazione tecnica del fabbricante e/o verifica su campione
4, 5	lastra di esposizione	Documentazione tecnica del fabbricante e/o verifica su campione
1	volume massimo	Documentazione tecnica del fabbricante e/o verifica su campione
1, 2, 3, 4, 5	sistemi operativi	Documentazione tecnica del fabbricante e/o verifica su campione
1, 2, 3, 4, 5	linguaggi	Documentazione tecnica del fabbricante e/o verifica su campione
1, 2, 3, 4, 5	formato carta/originali	Documentazione tecnica del fabbricante e/o verifica su campione
4, 5	formato copie	Documentazione tecnica del fabbricante e/o verifica su campione
1, 2, 3, 4, 5	grammatura carta	Documentazione tecnica del fabbricante e/o verifica su campione
1, 2	numero cassette di alimentazione carta forniti	Documentazione tecnica del fabbricante e/o verifica su campione
2, 3, 4, 5	capacità carta	Documentazione tecnica del fabbricante e/o verifica su campione



Lotti	Caratteristica tecnica	Modalità di verifica tecnica
1	Capacità cassetto	Documentazione tecnica del fabbricante e/o verifica su campione
2	Capacità vassoio fornito	Documentazione tecnica del fabbricante e/o verifica su campione
2	numero vassoi di alimentazione universali	Documentazione tecnica del fabbricante e/o verifica su campione
2	Dispositivo aggiuntivo di alimentazione carta	Documentazione tecnica del fabbricante e/o verifica su campione
4, 5	alimentatore automatico originali	Documentazione tecnica del fabbricante e/o verifica su campione
4, 5	unità fronte/retro integrata delle copie e delle stampe	Documentazione tecnica del fabbricante e/o verifica su campione
1	capacità vassoio bypass universale	Documentazione tecnica del fabbricante e/o verifica su campione
1, 2, 3, 4, 5	Velocità di stampa	(in conformità con la ISO/IEC 24734) Rapporto di prova ai sensi dell'art. 82 del D.lgs. n. 50/2016
1, 2, 3, 4, 5	quantitativi massimi di stampa di cui al par. 2.1.3 della "Lista materiali di consumo" (starter-kit iniziale, materiali di consumo aggiuntivi "originali", materiali di consumo aggiuntivi "rigenerati") (la verifica avrà ad oggetto, tra l'altro, la quantità, il codice identificativo e il numero di pagine stampabili per singolo codice)	Documentazione tecnica del fabbricante e/o verifica su campione
1, 2, 3, 4, 5	RAM complessiva installata	Documentazione tecnica del fabbricante e/o verifica su campione
1, 2, 3, 4, 5	risoluzione	Documentazione tecnica del fabbricante e/o verifica su campione
1, 2, 3, 4, 5	Interfacce (ivi compresa la scheda ethernet interna alla stampante)	Documentazione tecnica del fabbricante e/o verifica su campione
2, 3, 4, 5	funzioni di verifica status apparecchiatura e stato materiali di consumo con alert automatico per esaurimento materiali di consumo	Documentazione tecnica del fabbricante e/o Documentazione tecnica del concorrente e/o verifica su campione
2, 3, 4, 5	gestione diretta della stampa da supporto di memoria di massa USB	Documentazione tecnica del fabbricante e/o Documentazione



Lotti	Caratteristica tecnica	Modalità di verifica tecnica
		tecnica del concorrente e/o verifica su campione
2, 3, 4, 5	funzione stampa sicura	Documentazione tecnica del fabbricante e/o verifica su campione
1, 2, 3, 4, 5	specifiche di sicurezza	Documentazione tecnica del fabbricante e/o verifica su campione
4, 5	zoom	Documentazione tecnica del fabbricante e/o verifica su campione
4, 5	riduzioni/ingrandimenti prefissati	Documentazione tecnica del fabbricante e/o verifica su campione
4, 5	funzione fax	Documentazione tecnica del fabbricante e/o verifica su campione
4, 5	supporto LDAP	Documentazione tecnica del fabbricante e/o verifica su campione
1, 2, 3, 4, 5	Presenza di un cavo di collegamento alla rete locale Ethernet almeno cat. 5e e completo di connettori pressofusi, e di un cavo USB per collegamenti di dispositivi con interfaccia almeno USB 2.0, entrambi di lunghezza non inferiore a 3 metri	Documentazione tecnica del fabbricante e/o verifica su campione
1, 2, 3, 4, 5	Presenza di software di configurazione (drivers)	Verifica su campione
1, 2, 3, 4, 5	Presenza di documentazione tecnica e del manuale d'uso in lingua italiana anche su supporto informatico o scaricabile dal sito	Documentazione tecnica del fabbricante o Documentazione tecnica del distributore in Italia
1, 2, 3, 4, 5	Possesso regolare marcatura "CE"	Verifica in merito alla presenza sul prodotto della regolare marcatura "CE", eventualmente accompagnata dalla documentazione attestante il rispetto della normativa di riferimento
1, 2, 3, 4, 5	Conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di stampa gestita; l'affidamento del servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio; l'acquisto o il leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio" - Decreto 17 ottobre 2019 - G.U. n. 261 del 7 novembre 2019	Documentazione attestante la conformità alle specifiche tecniche e clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi (CAM) comprovata con le modalità previste dal decreto di cui al paragrafo 3.6 del presente Capitolato Tecnico
1, 2, 3, 4, 5	Conformità alle specifiche tecniche dei prodotti indicati nella "Lista dei materiali di consumo" e alle clausole contrattuali dei "Criteri ambientali minimi per le forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro; criteri ambientali minimi	Documentazione attestante la conformità alle specifiche tecniche e clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi (CAM) comprovata con le modalità previste dal decreto di



Lotti	Caratteristica tecnica	Modalità di verifica tecnica
	per l'affidamento del servizio integrato di ritiro di cartucce di toner e a getto di inchiostro esauste, preparazione per il riutilizzo e la fornitura di cartucce di toner e a getto di inchiostro rigenerate" - Decreto 17 ottobre 2019 - G.U. n. 261 del 7 novembre 2019	cui al paragrafo 3.6 del presente Capitolato Tecnico
1, 2, 3, 4, 5	<ul style="list-style-type: none">✓ Conformità alle norme previste dall'ordinamento giuridico italiano;✓ conformità alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali relative alla compatibilità elettromagnetica e alimentate direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia;✓ conformità alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle Apparecchiature ai fini della sicurezza degli utilizzatori, con particolare riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n 81/2008 e successive modificazioni;✓ conformità all'attuale normativa vigente al fine di ridurre l'uso di sostanze pericolose, ed in particolare, alla direttiva 2011/65/EU (RoHS II), recepita con D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 27 e s.m.i., anche nota come "Restriction of Hazardous Substances (RoHS).	<ul style="list-style-type: none">✓ Autodichiarazione del fabbricante e/o del concorrente✓ Schede tecniche di sicurezza.

Ai fini delle verifiche di cui sopra, unitamente e contestualmente al campione del prodotto, il concorrente dovrà consegnare la documentazione specificamente indicata nella precedente tabella in corrispondenza di ciascun requisito. La documentazione prevista nella precedente tabella in termini eventuali potrà essere trasmessa dal concorrente qualora ritenuta necessaria o utile per la comprova del corrispondente requisito.

La Stazione Appaltante avrà comunque la facoltà di richiedere ogni documentazione integrativa ritenuta utile o necessaria.

Si aggiunge che:

- nel caso si produca "Documentazione tecnica del fabbricante" e/o "Documentazione tecnica del distributore in Italia" a tale documentazione tecnica deve essere allegata la dichiarazione del concorrente, resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che dichiari la conformità all'originale della predetta documentazione ed il suo contenuto;



- nel caso si produca "Documentazione tecnica del concorrente" la stessa dovrà essere prodotta in formato originale;
- nel caso si produca "Rapporto di prova", questo deve essere fornito ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 50/2016.
- nel caso si producano certificazioni, alle stesse deve essere allegata la dichiarazione del concorrente, resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che dichiari la conformità all'originale della predetta documentazione ed il suo contenuto.

Tutta la documentazione prodotta ai fini della verifica tecnica deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

In particolare, per quanto attiene alle verifiche di conformità delle specifiche tecniche dei CAM per l'acquisto o il leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio e dei CAM per la fornitura di cartucce di toner e a getto di inchiostro, si ritengono conformi i prodotti in possesso di un'etichetta ambientale di tipo I quali, ad esempio Der Blaue Engel, Nordic Swan, Ecolabel (UE), o un'altra etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024, che abbia i requisiti richiesti all'interno del proprio disciplinare tecnico; Per i prodotti privi di etichettature, sarà necessario allegare la documentazione richiesta dai CAM nei singoli criteri.

Solo per l'attestazione dei requisiti relativi alle cartucce di toner e a getto di inchiostro Rigenerati, è prevista la possibilità di presentare in sede di offerta tecnica una dichiarazione contenente l'impegno a presentare le certificazioni obbligatorie di conformità del prodotto al CAM per le forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro in sede di stipula per le necessarie verifiche, laddove invece i prodotti siano già in possesso di tutte le certificazioni previste dalla norma, dovranno essere allegate a sistema.

INDICATORI DI QUALITA'

In coerenza con il documento "Linee guida per la qualità dei beni e dei servizi ITC per la definizione ed il governo dei contratti della Pubblica Amministrazione", è stato scelto un sottoinsieme degli indicatori di qualità ritenuti più significativi tra quelli definiti per la fornitura delle apparecchiature e dei servizi connessi nell'ambito della Convenzione. Essi sono riepilogati nella tabella seguente e dettagliati in appendice. Tali indicatori verranno verificati in sede di verifiche ispettive.

Attività/Prodotti/Indicatori di qualità

Attività a cura di Consip

Attività	Prodotto	Indicatore di qualità				Rif.to Capitolato tecnico
		Caratteristica	Sottocaratt.	acro IQ	Denominazione IQ	



Gestione operativa		Efficienza	Efficienza temporale	RTCCR	Rispetto dei tempi contrattuali di consegna della reportistica	5.2.1
Installazione e Test	Prodotto hardware	Efficienza	Efficienza temporale	RQIPM	Rispetto delle quantità di installazioni pianificate nel mese	4.1
Gestione operativa		Efficienza	Efficienza temporale	TRCT	Tempestività di risposta alle chiamate telefoniche	4.4.2
Gestione operativa		Efficienza	Efficienza temporale	CTP	Chiamate telefoniche perdute	4.4.2
Gestione operativa		Efficienza	Conformità	NCOV	Conformità degli ordinativi verificati	6.2

Ed inoltre specificamente a cura delle Amministrazioni ordinanti:



Attività	Prodotto	Indicatore di qualità				Rif.to Capitolato tecnico
		Caratteristica	Sottocaratt.	acro IQ	Denominazione IQ	
Installazione e Test	Prodotto hardware	Efficienza	Efficienza temporale	RTCCASO	Rispetto dei tempi contrattuali di consegna delle apparecchiature (per singolo ordine)	4.1
Installazione e Test	Prodotto hardware	Efficienza	Efficienza temporale	RTCSACNSO	Rispetto dei tempi contrattuali di sostituzione delle apparecchiature oggetto di collaudo negativo (per singolo ordine)	4.1
Manutenzione		Efficienza	Efficienza temporale	TRA1	Tempo di ripristino delle apparecchiature relative al singolo ordinativo (per apparecchiature installate nei capoluoghi di provincia)	4.5.1
Manutenzione		Efficienza	Efficienza temporale	TRA2	Tempo di ripristino delle apparecchiature relative al singolo ordinativo (per apparecchiature installate al di fuori dei capoluoghi di provincia)	4.5.1
Installazione e Test	Prodotto hardware	Efficienza	Efficienza temporale	RTPMI	Rispetto dei tempi contrattuali delle installazioni delle apparecchiature pianificate nel mese	4.1
Installazione e Test	Prodotto hardware	Efficienza	Efficienza temporale	RTRSU	Rispetto dei tempi di ritiro per raccolta e trattamento dei rifiuti ed apparecchiature elettriche ed elettroniche	4.3

APPENDICI

Sono parte integrante del presente Capitolato Tecnico le seguenti Appendici:

Stampanti 18 - Allegato A - Appendice 1 Schede indicatori qualità

Stampanti 18 - Allegato A - Appendice 2 Schema verifiche Ispettive

CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC

APPENDICE 1 AL CAPITOLATO TECNICO

INDICATORI DI QUALITÀ

LA FORNITURA IN ACQUISTO DI STAMPANTI, APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE E CONSUMABILI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58 LEGGE N. 388/2000

EDIZIONE 18

ID 2243

INDICATORI DI QUALITA'	3
1.1. RTCCASO - RISPETTO DEI TEMPI CONTRATTUALI DI CONSEGNA DELLE APPARECCHIATURE (PER SINGOLO ORDINE)	3
1.2. RTCSACNSO – RISPETTO DEI TEMPI CONTRATTUALI DI SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE OGGETTO DI COLLAUDO NEGATIVO (PER SINGOLO ORDINE).....	4
1.3. TRA_1 – TEMPO DI RIPRISTINO DI UN ‘APPARECCHIATURA INSTALLATE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA.....	5
1.4. TRA_2 – TEMPO DI RIPRISTINO DI UN ‘APPARECCHIATURA INSTALLATE AL DI FUORI DEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA	6
1.5. RTRSU – RISPETTO DEI TEMPI DI RITIRO DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (R.A.E.E.)	7
1.6. RTPMI – RISPETTO DEI TEMPI DELLE INSTALLAZIONI PIANIFICATE NEL MESE.....	8
1.7. RTCCR – RISPETTO DEI TEMPI CONTRATTUALI DI CONSEGNA DELLA REPORTISTICA.....	9
1.8. RQIPM– RISPETTO DELLE QUANTITA’ DI INSTALLAZIONI PIANIFICATE NEL MESE	10
1.9. CTP – CHIAMATE TELEFONICHE PERDUTE	11
1.10. TRCT – TEMPESTIVITÀ DI RISPOSTA ALLE CHIAMATE TELEFONICHE.....	12
1.11. NCOV – NON CONFORMITA’ DEGLI ORDINATIVI VERIFICATI.....	13



INDICATORI DI QUALITA'

Nel seguito sono descritti gli indicatori di qualità della fornitura.

1.1. RTCCASO - RISPETTO DEI TEMPI CONTRATTUALI DI CONSEGNA DELLE APPARECCHIATURE (PER SINGOLO ORDINE)

Caratteristica	Efficienza	Sottocaratteristica	Efficienza temporale
Aspetto da valutare	Rispetto dei tempi contrattuali di consegna delle apparecchiature (per ogni ordinativo di fornitura) da parte del Fornitore		
Unità di misura	Giorni lavorativi	Fonte dati	Documentazione Pubblica Amministrazione e modulo di accettazione Fornitore e verbale di consegna
Periodo di riferimento	Dall'emissione ordine fino al completamento delle consegne e delle installazioni	Frequenza di misurazione	Per ogni consegna di un'apparecchiatura
Responsabile della rilevazione dell'indicatore	Pubblica Amministrazione titolare dell'ordine		
Applicabilità	Ogni singolo ordine		
Dati elementari da rilevare	<ul style="list-style-type: none">• Data di effettiva consegna di un'apparecchiatura (data_consegna_app_i)• Data di consegna pianificata di un'apparecchiatura (data_pian_cons_app_i)• Numero apparecchiature da consegnare (n)		
Regole di campionamento	Non applicabile		
Formula	$RTCCASO = \sum_{i=1}^n Ritardo_i$ <p>dove</p> $Ritardo_i = \begin{cases} 0 & \text{(se } data_consegna_app_i \leq data_pian_consegna_app_i) \\ data_consegna_app_i - data_pian_consegna_app_i & \text{se } (data_consegna_app_i > data_pian_consegna_app_i) \end{cases}$		
Valore di soglia	RTCCASO = 0		
Azioni contrattuali	Il mancato rispetto del valore di soglia comporta l'applicazione di penali		
Eccezioni	Nessuna		



1.2. RTCSACNSO – RISPETTO DEI TEMPI CONTRATTUALI DI SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE OGGETTO DI COLLAUDO NEGATIVO (PER SINGOLO ORDINE)

Caratteristica	Efficienza	Sottocaratteristica	Efficienza temporale
Aspetto da valutare	Rispetto dei tempi contrattuali, per singolo ordine, di sostituzione di ogni apparecchiatura oggetto di verifica di conformità o di funzionalità negativa.		
Unità di misura	Giorni lavorativi	Fonte dati	Rapporto di collaudo Fornitore e documento di trasporto
Periodo di riferimento	Dall'emissione ordine fino al completamento delle consegne delle apparecchiature sostituite	Frequenza di misurazione	Per ogni richiesta di sostituzione apparecchiature
Responsabile della rilevazione dell'indicatore		Pubblica Amministrazione titolare dell'ordine	
Applicabilità		Ad ogni singola apparecchiatura da sostituire	
Dati elementari da rilevare	<ul style="list-style-type: none"> • Data della sostituzione dell'apparecchiatura (data_sost_app_i); • Data della verifica di conformità negativa o funzionalità dell'apparecchiatura (data_coll_neg_app_i); • Numero apparecchiature da sostituire relative all'ordine (n). 		
Regole di campionamento	nessuna		
Formula	$RTCSACNSO = \sum_{i=1}^n \text{Ritardo}_i$ <p>dove</p> $\text{Ritardo}_i = \begin{cases} 0 & (\text{se } data_sost_app_i - data_coll_neg_app_i \leq \text{termine contrattuale}) \\ data_sost_app_i - data_coll_neg_app_i & (\text{se } data_sost_app_i - data_coll_neg_app_i > \text{termine contrattuale}) \end{cases}$		
Valore di soglia	RTCSACNSO = 0		
Azioni contrattuali	Il mancato rispetto del valore di soglia comporta l'applicazione di penali		
Eccezioni	Nessuna		



1.3. TRA_1 – TEMPO DI RIPRISTINO DI UN 'APPARECCHIATURA INSTALLATE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA

Caratteristica	Efficienza	Sottocaratteristica	Efficienza temporale
Aspetto da valutare	Tempo di ripristino della funzionalità di un'apparecchiature		
Unità di misura	Ora lavorativa	Fonte dati	<ul style="list-style-type: none">• Documentazione di segnalazione malfunzionamento della PA• Rapporto di Intervento di manutenzione e assistenza
Periodo di riferimento	Mese precedente la rilevazione dati	Frequenza di misurazione	Per ogni richiesta di intervento
Responsabile della rilevazione dell'indicatore	Pubblica Amministrazione titolare dell'ordine		
Applicabilità	Ogni singola richiesta		
Dati elementari da rilevare	<ul style="list-style-type: none">• Data/ora di apertura/segnalazione malfunzionamento (OA)• Data/ora di chiusura/fine intervento risolutivo (OC)		
Regole di campionamento	Nessuna		
Formula	$TRAG_1 = OC - OA$		
Valore di soglia	$TRAG_1 \leq 48$		
Azioni contrattuali	Il mancato rispetto del valore di soglia comporta l'applicazione di penali		
Eccezioni	Nessuna		



1.4. TRA_2 – TEMPO DI RIPRISTINO DI UN 'APPARECCHIATURA INSTALLATE AL DI FUORI DEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA

Caratteristica	Efficienza	Sottocaratteristica	Efficienza temporale
Aspetto da valutare	Tempo di ripristino della funzionalità delle apparecchiature		
Unità di misura	Ora lavorativa	Fonte dati	<ul style="list-style-type: none">• Documentazione di segnalazione malfunzionamento della PA• Rapporto di Intervento di manutenzione e assistenza
Periodo di riferimento	Mese precedente la rilevazione dati	Frequenza di misurazione	Per ogni richiesta di intervento
Responsabile della rilevazione dell'indicatore	Pubblica Amministrazione titolare dell'ordine		
Applicabilità	Ogni singola richiesta		
Dati elementari da rilevare	<ul style="list-style-type: none">• Data/ora di apertura/segnalazione malfunzionamento (OA)• Data/ora di chiusura/fine intervento risolutivo (OC)		
Regole di campionamento	Nessuna		
Formula	$TRAG_2 = OC - OA$		
Valore di soglia	$TRAG_2 \leq 60$		
Azioni contrattuali	Il mancato rispetto del valore di soglia comporta l'applicazione di penali		
Eccezioni	Nessuna		



**1.5. RTRSU – RISPETTO DEI TEMPI DI RITIRO DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
(R.A.E.E.)**

Caratteristica	Efficienza	Sottocaratteristica	Efficienza temporale
Aspetto da valutare	Rispetto dei tempi di ritiro per raccolta e trattamento dei rifiuti ed apparecchiature elettriche ed elettroniche		
Unità di misura	Giorni lavorativi	Fonte dati	<ul style="list-style-type: none">• Ordine di acquisto• Documentazione PA e/o del Fornitore
Periodo di riferimento	Durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi	Frequenza di misurazione	Ad ogni ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
Responsabile della rilevazione dell'indicatore		Pubblica Amministrazione titolare dell'ordine	
Applicabilità		Ogni singola apparecchiatura dismessa	
Dati elementari da rilevare	a) Data di ritiro delle apparecchiature dismesse (data_rit); b) Data di ritiro prestabilita (data_prest).		
Regole di campionamento	Nessuna		
Formula	$RTRSU = data_rit - dat_prest$		
Valore di soglia	$RTRSU = 0$		
Azioni contrattuali	Il mancato rispetto del valore di soglia comporta l'applicazione di una penale		
Eccezioni	Nessuna		



1.6. RTPMI – RISPETTO DEI TEMPI DELLE INSTALLAZIONI PIANIFICATE NEL MESE

Caratteristica	Efficienza	Sottocaratteristica	Efficienza temporale
Aspetto da valutare	Rispetto dei tempi contrattuali delle installazioni delle apparecchiature		
Unità di misura	Quantità apparecchiature	Fonte dati	Report del fornitore
Periodo di riferimento	Durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi	Frequenza di misurazione	Bimestrale
Responsabile della rilevazione dell'indicatore	Consip		
Applicabilità	Ad ogni report del fornitore		
Dati elementari da rilevare	<ul style="list-style-type: none"> • Quantità di installazioni effettuate (qtà_prev_inst); • Quantità di installazioni effettive (qtà_eff_inst); • Numero di installazioni di apparecchiature pianificate nel periodo di riferimento (n) 		
Regole di campionamento	Tutte le installazioni nel periodo di riferimento		
Formula	$RTPMI = \sum_{i=1}^n \text{Ritardo}_i$ <p>dove</p> $0 \quad (\text{se } qtà_eff_inst_i \leq qtà_prev_inst_i)$ <p style="text-align: center;">↗</p> $\text{Ritardo}_i =$ <p style="text-align: center;">↘</p> $qtà_eff_inst_i - qtà_prev_inst_i$ <p style="text-align: center;">(se $qtà_eff_inst_i > qtà_prev_inst_i$)</p>		
Valore di soglia	RTPMI=0		
Azioni contrattuali	Il mancato rispetto dei valori di soglia comporta l'applicazione di penali		
Eccezioni	Nessuna		



1.7. RTCCR – RISPETTO DEI TEMPI CONTRATTUALI DI CONSEGNA DELLA REPORTISTICA

Caratteristica	Efficienza	Sottocaratteristica	Efficienza temporale
Aspetto da valutare	Rispetto dei tempi contrattuali di consegna della reportistica		
Unità di misura	Giorni lavorativi	Fonte dati	Documenti di consegna dei report
Periodo di riferimento	Durata Convenzione	Frequenza di misurazione	Dopo ogni consegna di report
Responsabile della rilevazione dell'indicatore	Consip		
Applicabilità	Ad ogni report contrattuale		
Dati elementari da rilevare	1. Data effettiva di consegna reportistica (data_cons) 2. Data prevista consegna (data_prev)		
Regole di campionamento	Nessuna		
Formula	$RTCCR = data_cons - data_prev$		
Valore di soglia	RTCCR=0		
Azioni contrattuali	Il mancato rispetto dei valori di soglia comporta l'applicazione di penali		
Eccezioni	Nessuna		



1.8. RQIPM– RISPETTO DELLE QUANTITA' DI INSTALLAZIONI PIANIFICATE NEL MESE

Caratteristica	Efficienza	Sottocaratteristica	Efficienza temporale
Aspetto da valutare	Rispetto delle quantità contrattuali delle installazioni delle apparecchiature		
Unità di misura	Quantità apparecchiature	Fonte dati	Report del Fornitore
Periodo di riferimento	Durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi	Frequenza di misurazione	Mensile
Responsabile della rilevazione dell'indicatore	Consip		
Applicabilità	Ad ogni report di pianificazione del Fornitore		
Dati elementari da rilevare	<ul style="list-style-type: none">• Quantità di installazioni effettuate (inst_eff)• Quantità totale pianificata (inst_pian)		
Regole di campionamento	Vanno considerate tutte le installazioni del periodo di riferimento		
Formula	$RTPMI = inst_pian - inst_eff$		
Valore di soglia	RQIPM =0		
Azioni contrattuali	Il mancato rispetto dei valori di soglia comporta l'applicazione di una penale		
Eccezioni	Nessuna		



1.9. CTP – CHIAMATE TELEFONICHE PERDUTE

Caratteristica	Efficienza	Sottocaratteristica	Efficienza temporale
Aspetto da valutare	Quantità di chiamate telefoniche perdute		
Unità di misura	Punto percentuale	Fonte dati	Verifica effettuata da CONSIP e/o da terzi autorizzati o da report IPBX
Periodo di riferimento	Durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi	Frequenza di misurazione	Bimestrale
Responsabile della rilevazione dell'indicatore	Consip		
Applicabilità	Ad ogni singola chiamata effettuata al Call Center		
Dati elementari da rilevare	<ul style="list-style-type: none">N° di chiamate perdute (n_perd)N° di chiamate ricevute (n_chiam)		
Regole di campionamento	Nessuna		
Formula	$CTP = \frac{n_perd}{n_chiam} \times 100$		
Valore di soglia	CTP ≤ 4%		
Azioni contrattuali	Il mancato rispetto dei valori di soglia comporta l'applicazione di una penale		
Eccezioni	Nessuna		



1.10. TRCT – TEMPESTIVITÀ DI RISPOSTA ALLE CHIAMATE TELEFONICHE

Caratteristica	Efficienza	Sottocaratteristica	Efficienza temporale
Aspetto da valutare	Rispetto dei tempi contrattuali di risposta alle chiamate telefoniche		
Unità di misura	Punto percentuale	Fonte dati	Verifica effettuata da CONSIP e/o da terzi autorizzati o da report IPBX
Periodo di riferimento	Durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi	Frequenza di misurazione	Bimestrale
Responsabile della rilevazione dell'indicatore	Consip		
Applicabilità	Ad ogni singola chiamata effettuata al Call Center		
Dati elementari da rilevare	<ul style="list-style-type: none">• N° chiamate ricevute con risposta entro i 20" (n_risp);• N° totale di chiamate ricevute (n_chiam).		
Regole di campionamento	Nessuna		
Formula	$TRCT = \frac{n_ risp}{n_ chiam} \times 100$		
Valore di soglia	TRCT ≥ 90%		
Azioni contrattuali	Il mancato rispetto dei valori di soglia comporta l'applicazione di una penale		
Eccezioni	Nessuna		



1.11. NCOV – NON CONFORMITA' DEGLI ORDINATIVI VERIFICATI

Caratteristica	Efficacia	Sottocaratteristica	Conformità
Aspetto da valutare	Rispetto dei livelli di servizio e degli adempimenti contrattuali oggetto di verifica		
Unità di misura	Punto percentuale	Fonte dati	Rapporti di ispezione
Periodo di riferimento	Durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi	Frequenza di misurazione	Random
Responsabile della rilevazione dell'indicatore	Consip		
Applicabilità	Per ogni campione di ordinativi di fornitura verificato da Consip e/o da Organismo di Ispezione preposto		
Dati da rilevare	<ul style="list-style-type: none">• N° di ordinativi con non conformità gravi (n_non_conf_gr)• N° di ordinativi verificati (n_ord)		
Regole di campionamento	Saranno definite da Consip durante la fornitura sulla base del budget disponibile alla data del campionamento		
Formula	$NCOV = \frac{n_non_conf_gr}{n_ord} \times 100$		
Valore di soglia	NCOV ≤ 30% / 50% / 75%		
Azioni contrattuali	Il mancato rispetto dei valori di soglia comporta l'applicazione di una penale		
Eccezioni	Nessuna		

ID 2243 - Stampanti 18 -
ALLEGATO A CAPITOLATO TECNICO: APPENDICE 2 - SCHEMA VERIFICHE ISPETTIVE

Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in capitolato	Riferimenti Capitolato/ Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione	Presenza penale	Note
A - Qualità del processo di esecuzione dell'ordine	A1 - Consegna apparecchiature	<p>- per ordini fino a 100 apparecchiature → tempo di consegna ≤ 30 gg (compresi i festivi) dal 1° g del mese successivo alla data ordine</p> <p>- per ordini da 101 a 500 apparecchiature → tempo di consegna ≤ 45 gg (compresi i festivi) dal 1° g del mese successivo alla data ordine</p> <p>- per ordini da 501 a 1000 apparecchiature → tempo di consegna ≤ 60 gg (compresi i festivi) dal 1° g del mese successivo alla data ordine</p> <p>- per ordini superiori a 1000 apparecchiature → tempo di consegna ≤ 90 gg (compresi i festivi) dal 1° g del mese successivo alla data ordine</p> <p>NB sono previsti, a seconda del lotto, differenti quantitativi massimi di consegne mensili (CAP) ed a meno di diversi accordi intercorrenti tra le parti. Relativamente al Lotto 1, l'installazione delle apparecchiature è prevista per gli ordinativi il cui valore è di almeno 500,00 Euro.</p>	Capitolato § 4.1	Confronto tra data ricezione ordine e data di consegna	Modulo d'ordine - (Documento di trasporto)*, verbale di consegna apposita nota sottoscritta da entrambi le parti "Amm.ne - Fornitore"	<p>- per ordini fino a 100 apparecchiature: Conformità: T < 30gg Conforme con osservazioni: T = 30gg Non Conformità Lieve: 30gg < T ≤ 35gg Non Conformità Importante: 35gg < T ≤ 40gg Non Conformità Grave: T > 40gg</p> <p>- per ordini da 101 a 500 apparecchiature: Conformità: T < 45gg Conforme con osservazioni: T = 45gg Non Conformità Lieve: 45gg < T ≤ 50gg Non Conformità Importante: 50gg < T ≤ 55gg Non Conformità Grave: T > 55gg</p> <p>- per ordini da 501 a 1000 apparecchiature: Conformità: T < 60gg Conforme con osservazioni: T = 60gg Non Conformità Lieve: 60gg < T ≤ 65gg Non Conformità Importante: 65gg < T ≤ 70gg Non Conformità Grave: T > 70gg</p> <p>- per ordini superiori a 1000 apparecchiature: Conformità: T < 90gg Conforme con osservazioni: T = 90gg Non Conformità Lieve: 90gg < T ≤ 95gg Non Conformità Importante: 95gg < T ≤ 100gg Non Conformità Grave: T > 100gg</p>	SI	* (controfirmato dall'Amministrazione)
	A2 - Installazione apparecchiature	<p>L'installazione delle apparecchiature deve avvenire entro i seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ordini fino a 100 app. ≤ 30 gg naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data ordine • ordini da 101 a 500 app. ≤ 45 gg naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data ordine • ordini da 501 a 1000 app. ≤ 60 gg naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data ordine • ordini superiori a 1000 app. ≤ 90 gg naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data ordine <p>N.B. Nel caso di ordini inferiori a euro 500 per il lotto 1 e nel caso in cui la PA decida di eseguire autonomamente l'installazione, il requisito è NA.</p>	Capitolato § 4.1	Confronto tra data ricezione ordine e data di consegna	Modulo d'ordine - (Documento di trasporto)*, verbale di consegna o apposita nota sottoscritta da entrambi le parti "Amm.ne - Fornitore"	<p>- per ordini fino a 100 apparecchiature: Conformità: T < 30gg Conforme con osservazioni: T = 30gg Non Conformità Lieve: 30gg < T ≤ 35gg Non Conformità Importante: 35gg < T ≤ 40gg Non Conformità Grave: T > 40gg</p> <p>- per ordini da 101 a 500 apparecchiature: Conformità: T < 45gg Conforme con osservazioni: T = 45gg Non Conformità Lieve: 45gg < T ≤ 50gg Non Conformità Importante: 50gg < T ≤ 55gg Non Conformità Grave: T > 55gg</p> <p>- per ordini da 501 a 1000 apparecchiature: Conformità: T < 60gg Conforme con osservazioni: T = 60gg Non Conformità Lieve: 60gg < T ≤ 65gg Non Conformità Importante: 65gg < T ≤ 70gg Non Conformità Grave: T > 70gg</p> <p>- per ordini superiori a 1000 apparecchiature: Conformità: T < 90gg Conforme con osservazioni: T = 90gg Non Conformità Lieve: 90gg < T ≤ 95gg Non Conformità Importante: 95gg < T ≤ 100gg Non Conformità Grave: T > 100gg</p>	SI	* (controfirmato dall'Amministrazione)

ID 2243 - Stampanti 18 -
ALLEGATO A CAPITOLATO TECNICO: APPENDICE 2 - SCHEMA VERIFICHE ISPETTIVE

Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in capitolato	Riferimenti Capitolato/ Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione	Presenza penale	Note
B - Qualità del prodotto fornito	B1 - Corrispondenza delle caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura consegnata con quelle dell'apparecchiatura ordinata	Corrispondenza tra l'apparecchiatura consegnata e quella ordinata	Capitolato § 3	confronto tra prodotto consegnato e prodotto ordinato	Modulo d'ordine, (documento di trasporto)*, verbale di consegna e installazione, verbali di collaudo	Conformità: caratteristiche corrispondenti tra ordinato e consegnato Non conformità grave: le caratteristiche tra ordinato e consegnato non corrispondono	SI	
C - Qualità dei servizi integrativi di gestione	C1 - Fatturazione	Verificare la conformità della fatturazione in termini di correttezza: - degli importi fatturati rispetto ai prezzi definiti nell'offerta tecnica; - dei prodotti/servizi fatturati rispetto a quelli consegnati/erogati	N.A.	Corrispondenza dei beni fatturati con i beni consegnati	Fattura e documenti allegati, verbale di consegna, modulo d'ordine	Conformità: corretta fatturazione; Non conformità grave: non corretta fatturazione	NO	

ID 2243 - Stampanti 18 -
ALLEGATO A CAPITOLATO TECNICO: APPENDICE 2 - SCHEMA VERIFICHE ISPETTIVE

Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in capitolato	Riferimenti Capitolato/ Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione	Presenza penale	Note
D - Qualità del call center del Fornitore	D1 - Verifica degli orari del Call Center	Gli orari di ricezione delle chiamate saranno, per tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e dalle 14:30 alle 17:30.	Capitolato § 4.3.2	Campagna di telefonate in Blind test	Documentazione dell'esito del blind test	<p>Conformità: gli orari del call center sono rispettati per oltre il 90% delle chiamate;</p> <p>Conformità con Osservazione: gli orari del call center sono rispettati per il 90% delle chiamate;</p> <p>Non conformità lieve: gli orari del call center sono rispettati per l'85% ≤ % < 90% delle chiamate;</p> <p>Non conformità importante: gli orari del call center sono rispettati per l' 80% ≤ % < 85% delle chiamate;</p> <p>Non conformità Grave: gli orari del call center sono rispettati per meno del 80% delle chiamate.</p>	SI	
	D2 - Attribuzione di un numero progressivo di chiamata	Ad ogni chiamata ricevuta, relativa alla richiesta di intervento per malfunzionamento dell'apparecchiatura, il Fornitore dovrà assegnare un numero progressivo identificativo della chiamata. Tale identificativo, unitamente all'ora di registrazione, dovrà essere comunicato al richiedente contestualmente alla chiamata.	Capitolato § 4.3.2	tramite intervista alla PA, e/o eventualmente tramite una telefonata al Call Center	Intervista alla PA/telefonata al call center	<p>Conformità: numero chiamata assegnato</p> <p>Non conformità grave: numero chiamata non assegnato</p>	NO	
	D3 - Verifica della risposta del call-center	Percentuale di chiamate perdute non dovrà essere superiore al 4%.	Capitolato § 4.3.2	Campagna di telefonate in Blind test	Documentazione dell'esito del blind test	<p>Conforme : P < 4%</p> <p>Conforme con Osservazioni: P = 4%</p> <p>Non Conformità Lieve: 4% < P ≤ 8%</p> <p>Non Conformità Importante: 8% < P ≤ 15%</p> <p>Non Conformità Grave: P >15%</p>	SI	
	D4 - Verifica dei tempi di risposta del call-center	Risposta del call center inferiore a 20" per il 90% delle telefonate ricevute	Capitolato § 4.3.2	Campagna di telefonate in Blind test	Documentazione dell'esito del blind test	<p>Conformità: T ≤ 20" per oltre il 90% delle chiamate;</p> <p>Conformità con Osservazione: T ≤ 20" per il 90% delle chiamate;</p> <p>Non conformità lieve: T ≤ 20" per 85% ≤ % < 90% delle chiamate;</p> <p>Non conformità importante: T ≤ 20" per 80% ≤ % < 85% delle chiamate;</p> <p>Non conformità grave: T ≤ 20" per meno del 80% delle chiamate.</p>	SI	

ID 2243 - Stampanti 18 -
ALLEGATO A CAPITOLATO TECNICO: APPENDICE 2 - SCHEMA VERIFICHE ISPETTIVE

Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in capitolato	Riferimenti Capitolato/ Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione	Presenza penale	Note
	E1 - Ripristino dei malfunzionamenti sull'apparecchiatura	Ripristino entro 48 (quarantotto) ore solari successive alla registrazione della chiamata - esclusi sabato, domenica e festivi - per tutte le apparecchiature installate nei Capoluoghi di Provincia; entro il termine delle 60 (sessanta) ore solari - esclusi sabato, domenica e festivi - per tutte le apparecchiature installate nel resto del territorio nazionale	Capitolato § 4.5	Confronto tra la data e ora della richiesta d'intervento tecnico (registrazione chiamata) e la data e l'ora di ripristino dell'apparecchiatura	Rapporto d'intervento tecnico (nota intervento)	<p>Conformità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - capoluoghi di provincia: T < 48h - resto del territorio nazionale: T < 60h <p>Conformità con osservazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - capoluoghi di provincia: T = 48h - resto del territorio nazionale: T = 60h <p>Non conformità lieve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - capoluoghi di provincia : 48h < T ≤ 52h - resto del territorio nazionale: 60h < T ≤ 64h <p>Non conformità importante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - capoluoghi di provincia : 52h < T ≤ 60h - resto del territorio nazionale : 64h < T ≤ 72h <p>Non conformità grave:</p> <ul style="list-style-type: none"> - capoluoghi di provincia : T > 60 h - resto del territorio nazionale: T > 72 h 	SI	
E - Qualità dei servizi di assistenza tecnica e post vendita	E2 - Tempi di ritiro apparecchiature usate	Per ordini fino a 100 apparecchiature → tempo di ritiro 40 gg. naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data ordine Per ordini da 101 a 500 apparecchiature → tempo di ritiro 60 gg. naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data ordine Per ordini da 501 a 1000 apparecchiature → tempo di ritiro 70 gg. naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data ordine Per ordini superiori a 1000 apparecchiature → tempo di ritiro 110 gg. naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data ordine	Capitolato § 4.2	Confronto tra la data ordine delle nuove apparecchiature tenendo conto della quantità di macchine ordinate con la data di ritiro delle apparecchiature usate	Modulo d'ordine apparecchiature e documento di trasporto*	<p>Conformità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 100 apparecchiature ordinate: T di ritiro stampanti usate < 40gg - da 101 a 500 apparecchiature ordinate: T di ritiro stampanti usate < 60gg - da 501 a 1000 apparecchiature ordinate: T di ritiro stampanti usate < 70gg; - superiore a 1000 apparecchiature ordinate: T di ritiro stampanti usate < 110gg; <p>Conformità con osservazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 100 apparecchiature ordinate: T di ritiro stampanti usate = 40gg - da 101 a 500 apparecchiature ordinate: T di ritiro stampanti usate = 60gg - da 501 a 1000 apparecchiature ordinate: T di ritiro stampanti usate = 70gg; - superiore a 1000 apparecchiature ordinate: T di ritiro stampanti usate = 110gg; <p>Non conformità lieve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 100 apparecchiature ordinate: 40gg < T ≤ 45gg - da 101 a 500 apparecchiature ordinate: 60gg < T ≤ 65gg - da 501 a 1000 apparecchiature ordinate: 70gg < T ≤ 75gg; - superiore a 1000 apparecchiature ordinate: 110gg < T ≤ 115gg; <p>Non conformità importante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 100 apparecchiature ordinate: 45gg < T ≤ 50gg - da 101 a 500 apparecchiature ordinate: 65gg < T ≤ 70gg - da 501 a 1000 apparecchiature ordinate: 75gg < T ≤ 80gg; - superiore a 1000 apparecchiature ordinate: 115gg < T ≤ 120gg; <p>Non conformità grave:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 100 apparecchiature ordinate: T di ritiro stampanti usate > 50gg - da 101 a 500 apparecchiature ordinate: T di ritiro stampanti usate > 70gg - da 501 a 1000 apparecchiature ordinate: T di ritiro stampanti usate > 80gg; - superiore a 1000 apparecchiature ordinate: T di ritiro stampanti usate > 120gg. 	SI	* (controfirmato dall'Amministrazione)

Offerta economica relativa a:	
Numero Gara	2607576
Nome Gara	Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura in acquisto di stampanti e apparecchiature multifunzione, consumabili a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000 per le pubbliche amministrazioni – Diciottesima edizione
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
Lotto	2 (Stampanti di rete A4 B/N, unitamente ai servizi connessi, ai materiali di consumo e ai servizi opzionali,)

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO	
Amministrazione	CONSIP SPA
Partita IVA	05359681003
Indirizzo	VIA ISONZO 19/E - ROMA (RM)
Responsabile del Procedimento	LEONCINI BRUNO

CONCORRENTE	
Ragione Sociale	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Società per Azioni
Partita IVA	02973040963
Codice Fiscale Impresa	01788080156
Provincia sede registro imprese	MI
Numero iscrizione registro imprese	01788080156
Codice Ditta INAIL	4261430
n. P.A.T.	25049608/09/10/11; 65438306/9057; 65442439
Matricola aziendale INPS	4982595121
CCNL applicato	COMMERCIO

Settore	TERZIARIO
Indirizzo sede legale	VIA MONFALCONE 15 - MILANO (MI)
Telefono	02921791
Fax	0292179390
PEC Registro Imprese	MAIL@PEC.DIT.KYOCERA.COM
Offerta sottoscritta da	PEA ARTURO ALBERTO

Oggetto (1 di 1) dell'Offerta	
Descrizione	Stampanti 18 - offerta per il lotto 2
Metaprodotto	Stampanti 16 - gara
Quantità Richiesta	1
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Marca	Kyocera
Modello	Ecosys P3150DN
Stampante Base (comprensivo della prestazione dei servizi connessi e della dotazione iniziale di materiale di consumo) - Prezzo unitario offerto (€)	197,22
Materiali di consumo aggiuntivi (prezzo unitario per pagina stampata) - Prezzo unitario offerto (€)	0,00309
Cassetto aggiuntivo	59,16
Estensione assistenza e manutenzione 12 mesi - Prezzo unitario offerto (€)	3,06
Estensione assistenza e manutenzione 24 mesi - Prezzo unitario offerto (€)	7,3
Costi di manodopera (€)	1113068,74
Costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro (€)	21228,5
Servizio di manutenzione e assistenza a pagamento per i 24 mesi successivi al primo anno di garanzia - Valore unitario biennale offerto (€)	7,5
Prezzo complessivo offerto - calcolato dal Sistema (€)	8555540,00

<p>OFFERTA ECONOMICA: 8555540,00 Euro Ottomilionicinquecentocinquantacinquemilacinquecentoquaranta Euro</p>
--

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Consip S.p.A. né le Pubbliche Amministrazioni;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Convenzione e relative Condizioni Generali, nonché di quanto contenuto nel Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della procedura e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione e per tutta la durata della Convenzione, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato Tecnico;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che sono a carico del fornitore aggiudicatario (solo ove la documentazione di gara preveda espressamente le verifiche ispettive) i costi per le verifiche ispettive che la Consip S.p.A. potrà far effettuare da apposito Organismo di ispezione accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, nella misura indicata negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nello Schema di Convenzione e/o nel Capitolato Tecnico sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale della Convenzione che verrà stipulata con la Consip S.p.A.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

Stampanti 18

CORRISPETTIVI E TARIFFE – LOTTO 2 (IVA ESCLUSA)

Apparecchiatura e opzioni	Prezzo (€)
Apparecchiatura Marca: Kyocera Modello: Ecosys P3150DN cod. 874IS1102TS3NL7 (comprensiva di materiali di consumo per la produzione di 8.000 pagine ISO 19752).	197,22
Cassetto aggiuntivo di alimentazione carta Capacità di 500 fogli di formato A4 75 g/m2	59,16
Materiali di consumo aggiuntivi "Originali" Capacità di stampa (31.000 pagine ISO 19752) N° 2 Cartuccia Toner Marca: Kyocera cod. TK-3170	95,80
Materiali di consumo aggiuntivi "Rigenerati" Capacità di stampa (31.000 pagine ISO 19752) 'N° 1 Cartuccia Toner Marca: Calligraphy - Sapi cod. TB01C	95,80
Estensione servizio di assistenza per 12 mesi	3,06
Estensione servizio di assistenza per 24 mesi	7,30

ALLEGATO D ALLA CONVENZIONE

CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

1. I termini indicati nella Convenzione hanno il significato di seguito specificato:

- a) **Amministrazioni o Enti:** le stazioni appaltanti, nonché gli altri soggetti che ai sensi della normativa vigente sono legittimati a ricorrere alla Convenzione;
- b) **Amministrazione/i Contraente/i:** la/e Amministrazione/i o gli Enti di cui alla lettera precedente che utilizza/utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia mediante gli Ordinativi di Fornitura;
- c) **Data di Attivazione:** la data a partire dalla quale le Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare la Convenzione, ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 3;
- d) **Convenzione:** la Convenzione stipulata tra la Consip S.p.A. e il Fornitore, alla quale sono allegate le presenti Condizioni Generali, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- e) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
- f) **Ordinativo di Fornitura:** il documento, comprensivo degli eventuali allegati, con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti e con le modalità di seguito previste, manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico del Fornitore nonché alle condizioni economiche fissate dal Fornitore medesimo nell'Offerta Economica;
- g) **contratto/i attuativo/i e/o contratto/i di fornitura:** l'accordo stipulato dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore mediante l'Ordinativo di Fornitura, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella Convenzione e che si perfeziona secondo le modalità indicate nelle presenti Condizioni generali;
- h) **Giorno lavorativo:** da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
- i) **Parte:** Consip o il Fornitore (congiuntamente definiti anche le "Parti");
- l) **Unità/Punto/i Ordinate/i:** gli uffici e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura e che verranno negli stessi indicate;
- m) **Ministero:** Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- n) **Sistema:** Sistema telematico degli acquisti per la Pubblica Amministrazione accessibile dal sito www.acquistinretepa.it;
- o) **Sezione Convenzioni:** lo spazio web dedicato alle Convenzioni, ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i., gestito dalla Consip S.p.A., contenente un'area riservata alla Convenzione;
- p) **Sito:** il sito internet www.acquistinretepa.it;
- q) **Certificato di verifica di conformità:** attestazione di esecuzione a regola d'arte delle prestazioni, volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed



eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità viene rilasciato dalle Amministrazioni contraenti al Fornitore secondo le modalità previste dall'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 7 delle presenti Condizioni Generali.

ARTICOLO 2

NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, quest'ultima ed i singoli contratti attuativi della medesima sono regolati in via gradata:
 - a) dalla Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le presenti "Condizioni Generali" che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione;
 - b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Contraenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto e della Convenzione;
 - e) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti;
 - f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - g) dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip S.p.A., consultabili sul sito internet della stessa Consip;
 - h) dal patto di integrità.
2. Le clausole della Convenzione e dei contratti attuativi della medesima sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

ARTICOLO 3

UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE

1. La Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni o dagli Enti a partire dalla data di attivazione indicata dall'articolo 5, comma 1, della Convenzione.
2. Nell'Ordinativo di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti saranno tenute ad indicare l'avvenuta registrazione o meno alla "Piattaforma dei crediti commerciali" di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. in conformità a quanto previsto dai Decreti stessi.
Le Amministrazioni Contraenti obbligate alla registrazione alla "Piattaforma dei crediti commerciali" di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. dovranno pertanto prima dell'emissione dell'ordinativo essere in regola con gli obblighi di registrazione.



Gli Ordinatori sprovvisti dell'indicazione relativa all'avvenuta registrazione di cui sopra saranno ritenuti incompleti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo comma 9 del presente articolo.

3. L'utilizzo della Convenzione avviene esclusivamente attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione. L'accesso e l'utilizzo del Sistema sono disciplinati dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Parte I, Allegato F alla Convenzione, che le Amministrazioni Pubbliche e il Fornitore dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.
4. Sono legittimate ad utilizzare la Convenzione, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni o gli Enti come definite/i nel precedente articolo 1, comma 1, lettera a).
5. Per potere acquistare attraverso la Convenzione ed emettere validi Ordinatori di Fornitura, il Punto Ordinate dell'Amministrazione Contraente deve preventivamente abilitarsi al Sistema di e-Procurement. Resta inteso che l'abilitazione del Punto Ordinate non comporta, in capo alla Consip S.p.A. e/o al Ministero, una verifica dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Unità Ordinate.
6. Le predette Amministrazioni Pubbliche, previa effettuazione di apposita abilitazione al Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione tramite il proprio Punto Ordinate attraverso l'apposita procedura prevista dal Sistema, utilizzano le Convenzioni mediante Ordinatori di Fornitura. L'Ordinativo di Fornitura consiste, anche considerato quanto previsto dall'art. 1, comma 452, della Legge n. 296/2006, in un documento informatico identificato con un apposito numero e generato automaticamente dal Sistema sulla base dei dati forniti dal Punto Ordinate, con le modalità di seguito descritte.
7. Affinché l'Ordinativo di Fornitura possa produrre effetti, esso deve assumere la forma di un documento informatico generato dal Sistema, sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinate e trasmesso al Fornitore attraverso il Sistema. Non è consentito l'invio di Ordinatori di Fornitura con altre modalità. Il Fornitore prende atto e accetta che non dovrà in alcun modo dare seguito ad Ordinatori di Fornitura che non siano trasmessi nel rispetto delle modalità di cui sopra.
8. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordinatori di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato, in base alla normativa vigente, ad utilizzare le Convenzioni, dovrà, tempestivamente, e comunque entro quattro giorni lavorativi dal ricevimento degli ordinativi stessi, o nel diverso termine indicato nella Convenzione, informare l'Amministrazione Contraente e Consip S.p.A., spiegando le ragioni del rifiuto.
9. Qualora l'Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, l'Ordinativo di Fornitura medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest'ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo stesso, o nel diverso termine indicato nella Convenzione. In tal caso l'Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.
10. Per effetto dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione della Convenzione da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordinatori di Fornitura, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni sopra indicate.



11. I singoli contratti attuativi della Convenzione si concludono il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordinalivi di Fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni Contraenti, o nel diverso termine indicato nella Convenzione. Spirato il predetto termine, l'Ordinalivo di Fornitura è irrevocabile per le Parti e, per l'effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta entro il termine indicato nell'Ordinalivo di Fornitura. Il ritardo nell'avvio dell'esecuzione per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto dell'Ordinalivo di Fornitura, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L. 120/2020. Qualora il Fornitore non abbia autorizzato Consip S.p.A. alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore medesimo sarà tenuto a comunicare, entro e non oltre due giorni dalla conclusione del singolo contratto attuativo della Convenzione i surrichiamati dati alle Amministrazioni ordinanti.
12. Il Fornitore prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di revocare l'Ordinalivo di Fornitura, avvalendosi esclusivamente del Sistema, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall'emissione dell'Ordinalivo di Fornitura.
13. Qualora venga richiesto da Consip S.p.A., il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima Consip S.p.A., anche per via telematica, di ciascun Ordinalivo di Fornitura divenuto irrevocabile.
14. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordinalivo di Fornitura: *i)* alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. *ii)* alla nomina del Direttore dell'esecuzione, laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile del procedimento nel rispetto degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; *iii)* ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordinalivo di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.
15. Le Amministrazioni Contraenti procedono ad inviare a Consip S.p.A. il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativamente ai singoli contratti attuativi, ove sia previsto nella Convenzione anche ai fini dello svincolo della/e garanzia/e ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Resta salva la facoltà per Consip S.p.A. di svolgere verifiche ispettive e controlli sull'esecuzione delle singole prestazioni.

ARTICOLO 4

VALIDITÀ TEMPORALE DELLA CONVENZIONE

1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, per durata della Convenzione si intende il termine entro cui le Amministrazioni Pubbliche possono inviare l'Ordinalivo di fornitura relativo alla Convenzione medesima, Convenzione che comunque resta valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi della medesima e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.
2. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della



Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi/forniture oggetto della Convenzione.

ARTICOLO 5

OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione medesima, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei relativi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative ed alle specifiche indicate nella Convenzione e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione e nei relativi Allegati, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei contratti di fornitura secondo quanto specificato nella Convenzione, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse della Convenzione;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti o dalla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;
 - f) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura



- organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- g) non opporre alla Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi;
 - h) mallevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
 - i) ad adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l'Amministrazione Contraente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
 - j) a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto della Convenzione, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni Contraenti, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati.
- Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti attuativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti, oltre che dalla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza.
11. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti interessate o alla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli contratti attuativi; (b) prestare i servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione nei luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione



Contraente.

12. Il Fornitore è tenuto a comunicare a Consip S.p.A. ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip S.p.A. entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
13. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Contraenti.
14. I servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione e dei singoli contratti attuativi non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.
15. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip S.p.A. e all'Amministrazione Contraente interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a Consip S.p.A. e all'Amministrazione Contraente interessata.

ARTICOLO 6

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione e dai singoli Ordinativi di Fornitura le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto.

ARTICOLO 7

VERIFICHE ISPETTIVE E DI CONFORMITÀ

1. La Consip S.p.A. potrà effettuare apposite verifiche ispettive relativamente ai beni e servizi oggetto della presente Convenzione e dei singoli contratti attuativi della medesima, anche in



ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; le predette verifiche ispettive potranno essere eseguite dalla Consip S.p.A. anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per tutta la durata della Convenzione e dei contratti attuativi. I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico del Fornitore nei limiti dei valori massimi stabiliti nel Disciplinare di Gara. In caso di raggiungimento dei suddetti costi massimi, la Consip si riserva di effettuare ulteriori verifiche ispettive assumendone in proprio le relative spese.

2. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la Consip S.p.A., in conformità a quanto previsto al successivo articolo 15, si riserva di risolvere la Convenzione.
3. Il Fornitore si impegna ad effettuare, nei confronti di Consip S.p.A., i pagamenti dei costi per le verifiche ispettive effettuate dall'Ente Terzo, dietro presentazione di fattura elettronica che verrà emessa da Consip al termine del ciclo ispettivo, corredata del relativo documento di rendicontazione analitica delle attività ispettive svolte dall'Organismo di Ispezione incaricato.
4. Il Fornitore si impegna, in particolare, ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura a favore della Consip nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura medesima, , mediante accredito, con bonifico bancario sull'IBAN indicato in Convenzione.
5. In caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento dei costi di cui ai precedenti comma 3 e 4 del presente articolo, la Consip assegnerà un termine di 15 giorni per porre fine all'inadempimento, decoroso inutilmente il quale, Consip S.p.A. ha la facoltà di rivalersi per il pagamento, sulla garanzia prestata dal Fornitore per le verifiche ispettive.
6. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto della escussione effettuata dalla Consip S.p.A. per il pagamento dei costi delle verifiche ispettive effettuate dall'Ente Terzo, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A.. In caso di inadempimento, la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione.
7. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ad accertare la regolare esecuzione dei singoli contratti attuativi e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo qualitativo, tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
8. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola Amministrazione contraente provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo.
9. La Consip S.p.A., ove in relazione al singolo acquisto, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d'arte dalle singole Amministrazioni Contraenti potrà risolvere la presente Convenzione e procedere all'aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria secondo le modalità previste dal predetto articolo.

ARTICOLO 8

SUPERVISIONE E CONTROLLO



1. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura sono svolte, rispettivamente, dalla Consip S.p.A. nell'ambito del ruolo alla stessa attribuito dal Ministero con D.M. 24 febbraio 2000 e D.M. 2 maggio 2001, e dalle Amministrazioni Contraenti, alle quali è demandata anche l'applicazione delle penali di propria competenza.
2. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008, provvederanno a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi.

ARTICOLO 9

IMPORTI DOVUTI E FATTURAZIONE

1. I corrispettivi, indicati nella Convenzione, si riferiscono ai servizi e/o forniture prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
4. Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dalla Convenzione per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.
5. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione Contraente, il riferimento alla Convenzione ed al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e trasmessa alla Amministrazione Contraente nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nella Convenzione, pena l'applicazione delle penali ivi previste.
Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dalle Amministrazioni Contraenti sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni Contraenti nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
6. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I., gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal successivo comma 12 del presente articolo.
7. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l'Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.



8. Rimane inteso che l'Amministrazione contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
9. A decorrere dal 1 Febbraio 2020, per gli acquisti di beni e dal 1 Febbraio 2021, per gli acquisti di servizi, ai sensi dell'articolo 1, comma 412 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché dall'articolo 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018, così come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 dicembre 2019, ciascuna fattura relativa agli acquisti, da e per conto degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, dovrà riportare gli estremi dei documenti informatici attestanti l'ordinazione e l'esecuzione dell'acquisto, trasmessi per mezzo del Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto (NSO).
10. Le Amministrazioni contraenti opereranno sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto attuativo; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
11. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
12. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni Contraenti e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nella Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
13. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della Convenzione un R.T.I., le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell'Amministrazione Contraente, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 5 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
14. Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte delle Amministrazioni Contraenti dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato dalle Amministrazioni Contraenti direttamente a favore di ciascun membro del RTI. La predetta scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del RTI medesimo.
In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole



imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

15. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura, salvo quanto diversamente previsto nella Convenzione medesima.
16. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli contratti di fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite pec o con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Consip S.p.A., ciascuno per quanto di propria competenza.
17. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad Ordinativi di fornitura diversi. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 24 delle presenti Condizioni Generali.
18. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
19. Laddove in relazione al singolo contratto attuativo ricorrano i presupposti soggettivi ed oggettivi, le Amministrazioni Contraenti e il Fornitore sono tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17-bis del D.lgs. 241/1997 in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.

ARTICOLO 10

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo. Rimangono in capo a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti gli oneri su di esse gravanti ex lege.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore – salvo il caso di applicazione dell'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ("split payment") - è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata



l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 11

TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata della Convenzione, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà di Consip S.p.A. di incamerare la garanzia prestata in proprio favore.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

ARTICOLO 12

PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nella Convenzione, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Consip S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza; in quest'ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza alla Consip S.p.A..
2. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della singola Amministrazione contraente, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di Consip S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Consip S.p.A. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.



Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Consip S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Consip S.p.A. a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4. Consip S.p.A. potrà per l'applicazione delle penali della Convenzione avvalersi della garanzia prestata a proprio favore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Le singole Amministrazioni, nel rispetto di quanto previsto nei rispettivi ordinamenti, potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alla Convenzione con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia definitiva in favore delle stesse rilasciata, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto attuativo; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nella Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La Consip S.p.A., per quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
8. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo della Convenzione, potrà trovare applicazione l'articolo 14, comma 1, lett. h) delle presenti Condizioni Generali.

ARTICOLO 13

RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo contratto di fornitura ovvero la Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip



S.p.A..

5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali della Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 21, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nel seguito anche “Regolamento UE”, D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018) e ulteriori provvedimenti in materia.

ARTICOLO 14

RISOLUZIONE

1. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere la Convenzione e il singolo Contratto attuativo ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della Convenzione in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
 - b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione della presente Convenzione, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;
 - c) la Convenzione non avrebbe dovuto essere aggiudicata al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
 - d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula della Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - e) mancata reintegrazione delle garanzie definitive eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A. o, ove previsto, delle Amministrazioni;
 - f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione e dei contratti attuativi, ai sensi dell'articolo 16 delle presenti Condizioni Generali;
 - g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 19 delle presenti Condizioni Generali;
 - h) nei casi di cui agli articoli 7 (Verifiche ispettive e di conformità), 9 (Importi dovuti e Fatturazione), 11 (Trasparenza), 13 (Riservatezza), 16 (Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa), 17 (Prescrizioni relative al subappalto), 18 (Divieto di cessione del contratto), 21 (Trattamento dei dati personali); 22 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) e 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
 - i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 12, commi 5 e 6, delle presenti Condizioni Generali.



- j) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- k) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- l) in caso di avvalimento, ove a fronte delle segnalazioni delle Amministrazioni contraenti ed in ragione di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono risolvere la Convenzione e il singolo Contratto attuativo senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti-richiesti dalla legge;
 - c) nel caso in cui, ove sia prevista attestazione di qualificazione, nei confronti Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. Inoltre, Consip Spa si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione della Convenzione sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
4. La Consip e le Amministrazioni Contraenti, quando accertano un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con la Convenzione o con i contratti attuativi tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegneranno un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Consip e le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e dei Contratti attuativi, di incamerare la garanzia prevista a loro beneficio, ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
5. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi, Consip e/o le Amministrazioni contraenti



assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, Consip e/o le Amministrazioni contraenti potranno risolvere la Convenzione e/o i singoli Contratti attuativi, fermo restando il pagamento delle penali.

6. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R o via pec dalla Consip e/o dall'Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la Consip e/o l'Amministrazione Contraente e/o hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto la Convenzione e/o il relativo contratto attuativo e di ritenere definitivamente la/e garanzia/e ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
7. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli contratti attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
8. Nel caso di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
9. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura, Consip S.p.A. avrà diritto di escutere la garanzia prevista a suo beneficio e l'/le Amministrazione/i Contraente/i, avrà/avranno diritto, di escutere la garanzia prestata a suo/loro beneficio. Nel caso sia prevista una garanzia unica detenuta da Consip a beneficio di tutte le Amministrazioni, l'escussione avverrà per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.
10. La Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

ARTICOLO 15

RECESSO

1. Le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di:
 - a) giusta causa,
 - b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.



2. Si conviene che la giusta causa ricorre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la Convenzione e/o ogni singolo contratto di fornitura.
3. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione contraente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.
4. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, Consip S.p.A. potrà, altresì, recedere dalla Convenzione, anche senza motivazione, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari senza che il fornitore possa pretendere alcunché; le singole Amministrazioni potranno recedere con lo stesso preavviso da ciascun singolo contratto di fornitura previo il pagamento da parte delle stesse Amministrazioni delle prestazioni in loro favore eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..
5. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
6. Qualora la Consip receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli contratti di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

ARTICOLO 16

DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E, OVE APPLICABILE, POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha stipulato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati negli allegati del disciplinare di gara.



3. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, la Convenzione ed ogni singolo contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della/e garanzia/e prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
4. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
5. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità di Consip di incamerare la garanzia a copertura di quanto versato.

ARTICOLO 17

PRESCRIZIONI RELATIVE AL SUBAPPALTO

1. L'Impresa che si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
2. L'Impresa si impegna a depositare presso la Consip, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, iv) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'esecuzione delle attività affidate.
3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Consip S.p.A. procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Consip revocherà l'autorizzazione.
5. L'impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.
6. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento della Convenzione (in caso di divisione in Lotti, per lo specifico Lotto).
7. Per le prestazioni affidate in subappalto:
 - A) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, fermo il ribasso eventualmente pattuito, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
 - B) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.



L'Amministrazione contraente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

8. Il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
9. Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Consip e delle Amministrazioni Contraenti dei danni che dovessero derivare, alla Consip e alle Amministrazioni contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento UE n. 2016/679.
10. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette alla Consip e all'Amministrazione contraente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l'Amministrazione contraente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
11. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
12. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
13. L'Amministrazione Contraente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento da lui effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
14. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.



15. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
16. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip e l'Amministrazione contraente possono risolvere la Convenzione e il Contratto attuativo, salvo il diritto al risarcimento del danno.
17. Solo nel caso in cui sia presente nel disciplinare di gara la clausola che vieta la partecipazione dei cd. RTI sovrabbondanti, la Consip non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara.
18. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Fornitore si obbliga a comunicare alla Consip ed all'Amministrazione contraente il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.
19. Il Fornitore si impegna a comunicare alla Consip S.p.A., prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione della Convenzione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
20. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui l'Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione della Convenzione e devono essere depositati alla Consip prima o contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione.
21. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ad eccezione delle disposizioni dei commi 2 e 14 afferenti rispettivamente alla quota di prestazioni subappaltabili e al ribasso massimo consentito rispetto ai prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione che, a seguito della sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trovano applicazione.
22. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
23. La Consip S.p.A., provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.

ARTICOLO 18

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di fornitura e la Convenzione.

ARTICOLO 19

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE



1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione Contraente e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione Contraente e/o la Consip S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, le stesse Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto rispettivamente dei singoli contratti di fornitura e/o della Convenzione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

ARTICOLO 20

FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A., sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

ARTICOLO 21

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione della presente Convenzione le informazioni di cui all'articolo 13 del "Regolamento UE", circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e dei contratti di fornitura e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara al paragrafo intitolato "Informativa sul trattamento dei dati personali" che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. Con la sottoscrizione della Convenzione, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e **dichiara di aver adempiuto** agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nell'informativa resa nel Disciplinare di gara come sopra richiamata.
3. Le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a Consip S.p.A. da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le



finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi.

4. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.consip.it, sezione "Società Trasparente" e www.acquistinretepa.it; inoltre, il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite il sito internet www.mef.gov.it. Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.
5. Con la sottoscrizione della Convenzione ed il perfezionamento dei contratti attuativi, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679, D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Fornitore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
6. Ove applicabile, in ragione dell'oggetto della Convenzione, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. In tal caso, il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
7. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o, nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare (o Responsabile) del trattamento, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste nella Convenzione, e potrà risolvere il contratto attuativo ed escutere la garanzia definitiva nei limiti di cui al precedente art. 14, comma 9, salvo il risarcimento del maggior danno. L'Amministrazione dovrà segnalare la fattispecie alla Consip S.p.a. che potrà risolvere la Convenzione ed escutere la propria garanzia definitiva.
8. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.



ARTICOLO 22

CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A.
2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione della presente Convenzione, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Consip S.p.A. ai sensi della D.Lgs. n. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo nonché del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente Convenzione.

ARTICOLO 23

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni generali, nella Convenzione o nei Contratti attuativi, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni Contraenti, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli contratti attuativi nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.
3. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto la Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi



identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
8. La Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.
9. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
10. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Allegato E

REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CONSIP S.p.A.

Versione 7.0

Classificazione del documento: Consip Public

Giugno 2018



1 STORIA DEL DOCUMENTO

Nel corso della vigenza, il presente documento è stato oggetto delle modifiche e/o delle integrazioni dettagliate di seguito.

DATA PUBBLICAZIONE	VERSIONE	DESCRIZIONE	ARTICOLI MODIFICATI/INTEGRATI
Giugno 2014	1.0	Modifica soggetti che possono richiedere l'abilitazione	Artt. 36 e 51
		Modifica elezione di domicilio e modalità di comunicazione	Art. 22
		Modifica/aggiornamento/integrazione definizioni	Art. 1
		Modifica modalità di aggiunta/sostituzione legale rappresentante	Art. 19
		Modifica ricorso all'avvalimento	Artt. 35 e 36
Novembre 2014		Introduzione della definizione nonché la procedura relativa alla riassegnazione	Art. 37
		Accesso alla documentazione in caso di provvedimento di Revoca/Annullamento	Artt. 1, 19 e 40
		Introduzione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 38 c. 2 bis	Art. 36
Dicembre 2015		Modifica alla disciplina del ricorso all'avvalimento: precedentemente ai sensi dell'art. 50 attuale ex art. 49 del D.Lgs 163/2006	Artt. 35 e 36
		Modifica alla disciplina dell'accesso alle registrazioni di sistema e alla richiesta di intervento tecnico	Art. 7
		Modifica alla disciplina relativa all'aggiunta di un nuovo legale rappresentante	Art. 19
		Integrazione/specificazione	Art. 20



dei tempi relativi alla
sospensione

Disciplina della RDO
rivolta ad un unico
fornitore

Art. 50

Giugno 2016

Allineamento alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. legge di stabilità del 2016) che ha ampliato l'ambito oggettivo di applicazione del Mepa ai lavori di manutenzione

Allineamento al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori d'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*

Luglio 2017

Adeguamento al nuovo impianto merceologico del Mercato Elettronico

Adeguamento al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*

Artt. 36 e 46

Novembre 2017

Modifiche sulla disciplina in tema di conservazione dei documenti inviati attraverso il Sistema

Art. 7, comma 2

Art. 24, commi 1 e 3

Modifiche su ruoli e responsabilità del Gestore del Sistema

Art. 7, commi 1, 2 e 4

Giugno 2018

Modifiche sulla disciplina in tema di protezione dei dati personali

Art. 7, commi 1 e 3

Art. 29,

Art. 30

Art. 33 comma 5



PARTE I – IL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	- 6 -
ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI	- 6 -
ARTICOLO 2 – IL SISTEMA INFORMATICO DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DELLE REGOLE.....	- 10 -
ARTICOLO 3 – GLI STRUMENTI DI ACQUISTO/NEGOZIAZIONE E I CATALOGHI DI PRODOTTI E SERVIZI	- 11 -
ARTICOLO 4 - ACCESSO ED UTILIZZO DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT E DEGLI STRUMENTI DI ACQUISTO/NEGOZIAZIONE	- 11 -
ARTICOLO 5 – MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE	- 12 -
ARTICOLO 6 – CONSIP	- 12 -
ARTICOLO 7 - GESTORE DEL SISTEMA.....	- 13 -
ARTICOLO 8 – SOGGETTO AGGIUDICATORE E PUNTO ORDINANTE.....	- 14 -
ARTICOLO 9 - PUNTO ISTRUTTORE	- 15 -
ARTICOLO 10 – FORNITORE E LEGALE RAPPRESENTANTE	- 16 -
ARTICOLO 11 – OPERATORE DELEGATO.....	- 16 -
ARTICOLO 12 – LA REGISTRAZIONE AL SISTEMA DI E-PROCUREMENT	- 17 -
ARTICOLO 13 – CONSERVAZIONE E TENUTA DELL’ACCOUNT.....	- 18 -
ARTICOLO 14 – EFFETTI DELL’USO DELL’ACCOUNT E DELLA FIRMA DIGITALE	- 19 -
ARTICOLO 15 – L’ABILITAZIONE AL SISTEMA DEI SOGGETTI AGGIUDICATORI E DEI RELATIVI PUNTI ORDINANTI.....	- 20 -
ARTICOLO 16 – L’ABILITAZIONE AL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DEI FORNITORI E DEI RELATIVI LEGALI RAPPRESENTANTI.....	- 21 -
ARTICOLO 17 – REGOLE COMUNI A SOGGETTI AGGIUDICATORI E FORNITORI	- 22 -
ARTICOLO 18 – DICHIARAZIONI RILASCIATE IN SEDE DI REGISTRAZIONE E ABILITAZIONE, AGGIORNAMENTO E MODIFICA	- 24 -
ARTICOLO 19 - SOSTITUZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E RINNOVO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI DA PARTE DEL FORNITORE.....	- 26 -



ARTICOLO 20 – DURATA, PENALI, SISTEMI REPUTAZIONALI, SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO E REVOCA DELLA ABILITAZIONE	- 28 -
ARTICOLO 21 – CATALOGO, DICHIARAZIONI E GARANZIE DEI FORNITORI	- 28 -
ARTICOLO 22 – COMUNICAZIONI	- 30 -
ARTICOLO 23 – SISTEMA INFORMATICO E REGISTRAZIONI DI SISTEMA.....	- 31 -
ARTICOLO 24 – DOCUMENTAZIONE E RIUTILIZZO DEI DATI PUBBLICI	- 32 -
ARTICOLO 25 – RESPONSABILITÀ DEL MEF, DI CONSIP E DEL GESTORE DEL SISTEMA	- 33 -
ARTICOLO 26 - CONTENUTO DEL SITO E DEGLI STRUMENTI DI ACQUISTO/NEGOZIAZIONE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT	- 35 -
ARTICOLO 27 – RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO AGGIUDICATORE E DEL FORNITORE E MANLEVA	- 36 -
ARTICOLO 28 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE	- 36 -
ARTICOLO 29 - NORMATIVA APPLICABILE	- 37 -
ARTICOLO 30 – PRIVACY	- 38 -
ARTICOLO 31 – ACCESSO AGLI ATTI.....	- 38 -
ARTICOLO 32 – RICHIESTE, CONTESTAZIONI E SEGNALAZIONI	- 38 -



Parte I – Il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione

Articolo 1 – Definizioni

1. Nell'ambito delle presenti Regole, ciascuno dei seguenti termini, quando viene scritto con l'iniziale maiuscola, sia nel singolare che nel plurale, assume il significato di seguito riportato:

Abilitazione: il risultato della procedura che consente l'accesso e la partecipazione al Sistema di e-Procurement e l'utilizzo dei relativi Strumenti di Acquisto/Negoziazione da parte dei Soggetti Aggiudicatori e dei Fornitori;

Account: l'insieme di dati – *userid e password* -, associati a ciascuna persona fisica al momento della Registrazione al Sistema di e-Procurement, che vengono utilizzati ai fini dell'Identificazione Informatica per l'accesso e l'utilizzo del Sistema e quale strumento di Firma Elettronica;

Annullamento: il provvedimento con cui Consip annulla l'Abilitazione rilasciata al Fornitore o al Soggetto Aggiudicatore, a seguito del quale il Fornitore o il Soggetto Aggiudicatore sono esclusi dal Sistema di e-Procurement e dall'utilizzo degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione. Si evidenzia che, ferma l'immediata efficacia del provvedimento di Annullamento, e - fatto salvo il diritto di accesso agli atti del procedimento nei termini e nelle forme di legge – il Fornitore o il Soggetto Aggiudicatore avrà la possibilità di prendere visione di tutte le informazioni presenti a Sistema e ritenute necessarie entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento del provvedimento di Annullamento medesimo; decorso il suddetto termine non sarà più consentito l'accesso al Sistema;

Area Comunicazioni: l'apposita area telematica ad accesso riservato all'interno del Sistema dedicata a ciascun soggetto Abilitato, utilizzata per ricevere le comunicazioni nell'ambito del Sistema;

Lavori, Servizi e Forniture (Beni): i Prodotti e i servizi pubblicati a Sistema ed offerti nel Catalogo; i Prodotti, i servizi e i lavori di manutenzione acquistabili dai Soggetti Aggiudicatori attraverso gli Strumenti di Acquisto;

Call Center: il servizio di assistenza e supporto all'utilizzo del Sistema di e-Procurement eventualmente messo a disposizione degli utenti così come indicato sul Sito;

Codice dei Contratti Pubblici: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante «*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori d'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*»;



Consip: la società Consip S.p.A., a socio unico, organismo di diritto pubblico con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Contratto: il contratto di fornitura dei Prodotti e/o dei servizi e/o di esecuzione di lavori di manutenzione concluso nell'ambito del Sistema di e-Procurement tra il Fornitore e il Soggetto Aggiudicatore;

Documenti degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione: l'insieme della documentazione relativa alla disciplina di ciascuno specifico Strumento di Acquisto/Negoziazione, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Bando di volta in volta rilevante e i relativi Allegati - il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le presenti Regole - le indicazioni e le istruzioni inviate ai soggetti abilitati o registrati e/o pubblicate sul Sito, nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano la registrazione, l'Abilitazione, l'accesso e l'utilizzo dello Strumento di Acquisto/Negoziazione nel Sistema di e-Procurement da parte dei soggetti a ciò legittimati;

Firma Digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici, ai sensi dell'art. 1, lett. s) del D.Lgs. 7 maggio 2005 n. 82;

Firma Elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica, ai sensi dell'art. 1, lett. q) del D.Lgs. 7 maggio 2005 n. 82;

Fornitore: indica uno dei soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici e della normativa comunitaria in materia, che ha ottenuto l'Abilitazione quale operatore economico per uno o più degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione del Sistema di e-Procurement;

Gestore del Sistema: il soggetto indicato nel Sito, risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita, del quale si avvalgono Consip e il Soggetto Aggiudicatore per la gestione tecnica del Sistema di e-Procurement;

Identificazione Informatica: la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. u-ter) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82;



Legale Rappresentante del Fornitore: il soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e l'Abilitazione nel Sistema di e-Procurement in nome e per conto del Fornitore e utilizzare gli Strumenti di Acquisto/Negoziatore per i quali richiede l'abilitazione;

Mercato Elettronico (o MEPA): il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, realizzato ai sensi dell'art. 36, comma 6, ultimo periodo, del Codice dei Contratti Pubblici

MEF: il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Operatore Delegato (del Fornitore): il soggetto appositamente incaricato dal Legale Rappresentante del Fornitore allo svolgimento di una serie di attività in nome e per conto del Fornitore nell'ambito del Sistema di e-Procurement;

Posta Elettronica Certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, ai sensi dell'art. 1, lett. v-bis) del D.Lgs. 7 maggio 2005 n. 82;

Punto Istruttore: il soggetto appositamente delegato dal Soggetto Aggiudicatore allo svolgimento di una serie di attività nell'ambito del Sistema di e-Procurement;

Punto Ordinante: il soggetto dotato dei poteri necessari per richiedere la Registrazione e l'Abilitazione al Sistema di e-Procurement in nome e per conto del Soggetto Aggiudicatore e impegnare il Soggetto Aggiudicatore medesimo all'acquisto di lavori di manutenzione, servizi e forniture attraverso l'utilizzo degli Strumenti di Acquisto/Negoziatore per i quali richiede l'Abilitazione;

Registrazione: il risultato della procedura che consente l'attribuzione dell'Account a ciascuna persona fisica che intende operare nel Sistema;

Registrazioni di Sistema: gli archivi elettronici contenenti gli accessi, i collegamenti, gli atti, i dati, i documenti e le informazioni relative al funzionamento del Sistema di e-Procurement;

Regole: il presente documento, che definisce i termini e le condizioni che disciplinano l'accesso e l'utilizzo del Sistema di e-Procurement e dei relativi Strumenti di Acquisto/Negoziatore da parte di Fornitori e Soggetti Aggiudicatori e che disciplinano i Bandi di abilitazione emanati da Consip e le procedure di acquisto svolte dalle Soggetti Aggiudicatori nell'ambito del Mercato Elettronico;

Responsabile del Procedimento di Abilitazione: il soggetto di volta in volta individuato nel Bando di Abilitazione, designato ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici, che cura il corretto e regolare svolgimento della procedura di Abilitazione e provvede alla risoluzione di tutte le questioni, anche tecniche, inerenti l'Abilitazione, ferma restando la competenza dei singoli Soggetti Aggiudicatori contraenti in ordine alla necessità di nominare il responsabile del procedimento relativamente a ciascuna procedura di acquisto e al relativo contratto;



Revoca: il provvedimento con cui Consip determina la cessazione degli effetti del provvedimento di Abilitazione rilasciato al Fornitore o al Soggetto Aggiudicatore, nei casi previsti dalla legge, dalle presenti Regole e in caso di violazione dei Documenti degli Strumenti di Acquisto/Negoziatore, che comporta l'esclusione del Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore dall'Abilitazione. Si evidenzia che, ferma l'immediata efficacia del provvedimento di Revoca, e - fatto salvo il diritto di accesso agli atti del procedimento nei termini e nelle forme di legge - il Fornitore o il Soggetto Aggiudicatore avrà la possibilità di prendere visione di tutte le informazioni presenti a Sistema e ritenute necessarie entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento del provvedimento di Revoca medesimo; decorso il suddetto termine non sarà più consentito l'accesso al Sistema;

Riassegnazione: la procedura con cui Consip richiede all'operatore economico i chiarimenti necessari tramite apposita comunicazione. Tale comunicazione è effettuata da Consip ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990 ed assolve altresì all'onere di comunicazione dei motivi ostativi di cui all'art. 10 bis della legge n. 241/1990;

Sistema informatico di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (o anche Sistema): il Sistema informatico predisposto dal MEF, tramite Consip, costituito da soluzioni e strumenti elettronici e telematici che consentono l'effettuazione delle procedure telematiche di approvvigionamento previste dagli Strumenti di Acquisto/Negoziatore, nel rispetto della normativa vigente in materia di approvvigionamenti della Pubblica Amministrazione;

Servizio: il servizio offerto nel catalogo elettronico, laddove previsto, oggetto degli Strumenti di Acquisto/Negoziatore del Mercato Elettronico;

Sito: il punto di presenza sulle reti telematiche, all'indirizzo internet www.acquistinretepa.it - o quel diverso indirizzo Internet comunicato da Consip ovvero dal Gestore del Sistema nel corso del tempo - dove sono resi disponibili i servizi e gli strumenti tecnologici necessari per l'attività del Sistema;

Soggetti Aggiudicatori: (un soggetto tra) le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori ai sensi dell'art. 3 Codice dei Contratti Pubblici, che sulla base della normativa vigente applicabile sono legittimati all'utilizzo degli Strumenti di Acquisto/Negoziatore;

Sospensione: il provvedimento che viene adottato da Consip nei casi previsti dalle presenti Regole nei confronti del Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore e che comporta il temporaneo impedimento all'accesso e alla partecipazione del Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore al Sistema con conseguente temporanea sospensione del Catalogo del Fornitore dal Sistema;



Strumenti di Acquisto: strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo come individuati all'art. 3, comma 1 lett. cccc), del D.Lgs. 50/2016;

Strumenti di Negoziazione: strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo come individuati all'art. 3, comma 1 lett. dddd) del D.Lgs. 50/2016;

Utente: qualsiasi soggetto che opera nel Sistema, come ad esempio Consip, MEF, il Gestore del Sistema, i Soggetti Aggiudicatori, i Punti Ordinanti, i Punti Istruttori, i Legali Rappresentanti, gli Operatori Delegati, i Fornitori.

Articolo 2 – Il Sistema informatico di e-Procurement della Pubblica Amministrazione - Ambito di applicazione e finalità delle Regole

1. Il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione è un ambiente informatico realizzato dal MEF, tramite Consip, in attuazione del Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella Pubblica Amministrazione, che consente a Soggetti Aggiudicatori e Fornitori di utilizzare gli Strumenti di Acquisto/Negoziazione, nel rispetto, nei limiti e alle condizioni poste dalla normativa applicabile a ciascun Utente operante nel Sistema. Il Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite della Consip S.p.A. mette altresì a disposizione degli Utenti il Sistema di e-Procurement per l'erogazione di ulteriori servizi telematici, che vengono di volta in volta individuati e disciplinati attraverso apposite disposizioni. Il Sistema di e-Procurement potrà, tra l'altro, essere utilizzato per istituire specifiche sezioni del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ad uso delle amministrazioni pubbliche che, a tal fine, stipulino appositi accordi con il Ministero dell'economia e delle finanze e con Consip S.p.A. Ove non diversamente previsto, le disposizioni di seguito indicate inerenti il Sistema, l'accesso e l'utilizzo degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione si intendono applicabili e vincolanti anche ai fini dell'utilizzo degli altri servizi telematici messi a disposizione degli Utenti.
2. Le presenti Regole, unitamente alle specifiche previsioni previste nei Documenti di ciascuno degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione, disciplinano l'accesso e il funzionamento del Sistema e l'utilizzo degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione, nel rispetto ed in attuazione della normativa applicabile di cui all'articolo 4, definendo, tra l'altro, le condizioni di accesso, i termini e le modalità di utilizzo del Sistema, nonché i rapporti e le rispettive responsabilità intercorrenti tra Consip, MEF, il Gestore del Sistema, i Soggetti Aggiudicatori e i Fornitori nell'accesso e nell'utilizzo degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione.



Articolo 3 – Gli Strumenti di Acquisto/Negoziatore e i Cataloghi di Prodotti e Servizi

1. Attraverso le procedure previste per ciascuno Strumento di Acquisto/Negoziatore, i Fornitori sono abilitati da Consip a mettere a disposizione dei Soggetti Aggiudicatori i propri Prodotti, Servizi o lavori di manutenzione, anche attraverso appositi Cataloghi nei quali questi vengono ordinati.
2. I Prodotti, i Servizi e i lavori di manutenzione offerti dai Fornitori possono essere acquistati dai Soggetti Aggiudicatori abilitati al Sistema tramite i propri Punti Ordinanti, attraverso le procedure e sulla base dei termini e delle condizioni previste dai Documenti relativi allo Strumento di Acquisto/Negoziatore applicabile.

Articolo 4 - Accesso ed utilizzo del Sistema di e-Procurement e degli Strumenti di Acquisto/Negoziatore

1. Ciascun Soggetto Aggiudicatore è legittimato all'accesso e all'utilizzo degli Strumenti di Acquisto/Negoziatore in conformità, alle condizioni ed entro i limiti previsti dalla normativa che disciplina lo Strumento di Acquisto/Negoziatore utilizzato e la propria attività.
2. L'accesso e l'utilizzo del Sistema di e-Procurement e dei relativi Strumenti di Acquisto/Negoziatore sono riservati ai soli soggetti abilitati conformemente a quanto disposto dall'art. 15 delle presenti Regole e devono avvenire nel rispetto delle presenti Regole, delle istruzioni contenute all'interno del Sito o di volta in volta comunicate da Consip e/o dal Gestore del Sistema, dei Documenti di ciascuno Strumento di Acquisto/Negoziatore e delle norme vigenti in materia di approvvigionamenti pubblici.
3. L'accesso e l'utilizzo degli Strumenti di Acquisto/Negoziatore sono di regola gratuiti, senza alcun costo in capo al Soggetto Aggiudicatore o al Fornitore, fatta eccezione per quelli espressamente previsti, quali ad esempio l'assolvimento degli eventuali oneri per la partecipazione alle procedure di selezione del contraente, l'imposta di bollo eventualmente dovuta, nonché il pagamento della commissione sul valore degli acquisti prevista in capo ai Fornitori aggiudicatari ai sensi dell'art. 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i. e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012. Al fine di poter accedere e utilizzare il Sistema di e-Procurement e i relativi Strumenti di Acquisto/Negoziatore, il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore sono tenuti a dotarsi a propria cura e spese della strumentazione tecnica ed informatica software ed hardware, inclusi gli strumenti di Firma Digitale, marcatura temporale, Posta Elettronica Certificata ed i collegamenti alle linee di telecomunicazione, necessari



per il collegamento alla rete Internet e, in generale, per compiere le attività all'interno del Sistema.

4. Il Sistema informatico di e-Procurement è normalmente accessibile dal Lunedì al Venerdì (esclusi i giorni festivi), dalle ore 8.00 alle ore 20.00, ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, nel rispetto di quanto previsto dai Documenti di ciascuno Strumento di Acquisto/Negoziazione e, in particolare, dagli articoli 12 e ss. e 33 e ss. delle presenti Regole. In ogni caso l'accesso di Fornitori e Soggetti Aggiudicatori agli Strumenti di Acquisto/Negoziazione sarà consentito in qualsiasi momento in cui il Sistema risulterà accessibile e regolarmente funzionante, e dunque anche in orari o giornate diverse da quelle sopra indicate. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito anche durante gli orari in cui questo è normalmente accessibile, per malfunzionamenti o problematiche tecniche.

Articolo 5 – Ministero dell'Economia e delle Finanze

1. Il MEF è il soggetto responsabile del procedimento di Abilitazione dei Punti Ordinanti dei Soggetti Aggiudicatori e può avvalersi a tal fine, tra l'altro, di proprie strutture e concessionarie tra cui, in particolare, di Consip.

Articolo 6 – Consip

1. In esecuzione del mandato attribuito dal MEF e in conformità con la normativa vigente, Consip dà attuazione al Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella Pubblica Amministrazione, che si basa sull'utilizzo delle tecnologie ICT applicate ai processi di approvvigionamento delle pubbliche amministrazioni. Il Programma mette a disposizione dei Soggetti Aggiudicatori gli Strumenti di Acquisto/Negoziazione nel Sistema informatico di e-procurement, che ha il suo centro operativo nel Sito.
2. Consip, avvalendosi del supporto tecnico del Gestore del Sistema, mette a disposizione dei Soggetti Aggiudicatori il Sistema e i relativi Strumenti di Acquisto/Negoziazione.
3. Consip non interviene in alcun modo nella scelta o nello svolgimento delle procedure di acquisto dei Soggetti Aggiudicatori attraverso il Sistema e gli Strumenti di Acquisto/Negoziazione: le relative procedure verranno effettuate da ciascun Soggetto Aggiudicatore, tramite i rispettivi Punti Ordinanti, in piena indipendenza ed autonomia.
4. Consip e MEF operano in una posizione di assoluta autonomia ed indipendenza rispetto agli altri soggetti del Sistema: in particolare, Consip non opera in qualità di agente, mediatore, procacciatore di affari, intermediario, legale rappresentante,



socio, dipendente o subalterno del Gestore del Sistema, del Soggetto Aggiudicatore, del Fornitore o di qualunque altro soggetto. In nessun caso MEF, Consip o il Gestore del Sistema possono essere ritenuti responsabili per le procedure di acquisto poste in essere dai Soggetti Aggiudicatori, né per gli obblighi derivanti dalla stipula dei Contratti conclusi dai Soggetti Aggiudicatori e dai Fornitori nell'ambito del Sistema.

Articolo 7 - Gestore del Sistema

1. A seguito di apposita selezione tramite procedura competitiva pubblica, il Gestore del Sistema è stato incaricato da Consip, per conto del MEF, della gestione dei servizi di conduzione tecnica del Sistema di e-Procurement e dei relativi Strumenti di Acquisto/Negoziatore e delle applicazioni informatiche necessarie al loro funzionamento. Il fornitore aggiudicatario della medesima procedura competitiva ha assunto il ruolo di Responsabile della sicurezza e del trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e oggi anche Regolamento UE 2016/679).
2. Il Gestore del Sistema è il soggetto incaricato di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema, segnalando eventuali anomalie del medesimo. Il Gestore del Sistema è altresì incaricato dell'archiviazione sul Sistema dei documenti prodotti dagli Utenti e inviati attraverso il Sistema nell'ambito delle procedure di abilitazione e degli Strumenti di Acquisto/Negoziatore e, in generale, delle RegISTRAZIONI di Sistema.
3. Il Gestore del Sistema, tra l'altro, è il soggetto responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema e riveste il ruolo di Responsabile del Trattamento dei dati, Responsabile della Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia ed è tenuto ad adottare idonee ed adeguate misure di sicurezza in ottemperanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
4. In virtù dei compiti attribuitigli il Gestore del Sistema è soggetto deputato ad effettuare, su espressa richiesta dei Soggetti Aggiudicatori, interventi tecnici sulle singole procedure di acquisto. Fermo restando che la Consip non verifica né interviene in alcun modo nelle transazioni tra i Fornitori e i Soggetti Aggiudicatori e che questi ultimi rimangono unici ed esclusivi responsabili del rispetto della normativa applicabile, dei controlli e delle verifiche nei confronti del Fornitore e dei Prodotti, Servizi e/o lavori di manutenzione da questo offerti previste dalla normativa vigente, il Soggetto Aggiudicatore medesimo, potrà far pervenire, via posta elettronica certificata, le richieste di intervento alla Consip al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: interventi.sistema@postacert.consip.it. A tal fine, sul sito www.acquistinretepa.it, è disponibile un apposito modulo che



dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal Punto Ordinante del Soggetto Aggiudicatore.

5. La Consip, previa verifica circa la fattibilità tecnica dell'intervento, provvederà all'inoltro delle richieste, pervenute dal Soggetto Aggiudicatore, al Gestore del Sistema.
6. I Soggetti Aggiudicatori potranno accedere alle RegISTRAZIONI di Sistema delle proprie procedure di acquisto inoltrando apposita richiesta alla Consip S.p.A. all'indirizzo di posta elettronica interventi.sistema@postacert.consip.it. A tal fine, sul sito www.acquistinretepa.it, è disponibile un apposito modulo che dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal Punto Ordinante del Soggetto Aggiudicatore.
7. Rimane fermo che i Fornitori interessati ad accedere ai documenti amministrativi relativi alle singole procedure di acquisto (diversi da quelli di cui sopra), dovranno rivolgersi esclusivamente al Soggetto Aggiudicatore e al relativo Responsabile del procedimento.

Articolo 8 – Soggetto Aggiudicatore e Punto Ordinante

1. Il Soggetto Aggiudicatore richiede l'abilitazione e opera nell'ambito del Sistema di e-Procurement attraverso il Punto Ordinante, il quale agisce esclusivamente in nome e per conto del Soggetto Aggiudicatore di appartenenza cui è associato. Ogni atto compiuto dal Punto Ordinante sarà quindi imputato direttamente ed esclusivamente al Soggetto Aggiudicatore di appartenenza, con conseguente obbligo di darne attuazione. Salvo diversa indicazione, il Punto Ordinante opera anche in qualità di Responsabile delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti da questo conclusi attraverso gli Strumenti di Acquisto/Negoziazione, ai sensi dell'art. 31 Codice dei Contratti Pubblici.
2. Il Punto Ordinante deve essere dotato del potere di agire in nome e per conto del Soggetto Aggiudicatore di appartenenza e di impegnarlo validamente per tutte le attività che possono essere svolte sul Sistema di e-Procurement.
3. Nel caso più Punti Ordinanti di un medesimo Soggetto Aggiudicatore siano abilitati al Sistema di e-Procurement, l'attività di ciascun Punto Ordinante sarà riferibile al Soggetto Aggiudicatore di appartenenza e non avrà effetto nei confronti degli altri Punti Ordinanti.
4. Il Punto Ordinante, e per esso il Soggetto Aggiudicatore, dichiara di conoscere ed accetta le caratteristiche del Sistema di e-Procurement e degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione, il loro funzionamento, il Gestore del Sistema, l'attività svolta da Consip nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti pubblici, nel Sistema e, in particolare, nell'abilitazione dei Fornitori e dei relativi Prodotti, Servizi o Lavori di manutenzione. Il Punto Ordinante, e per esso il Soggetto Aggiudicatore, rimane unico ed esclusivo responsabile delle attività, degli atti



compiuti, dei contratti stipulati e, in generale, dei procedimenti di acquisto posti in essere nel Sistema nei confronti dei Fornitori, degli altri Utenti e, in generale, dei terzi, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e s.m.

5. Il Punto Ordinante e, per esso, il Soggetto Aggiudicatore che utilizza gli Strumenti di Acquisto/Negoziatore per i propri acquisti di Prodotti e servizi, agisce in piena e completa autonomia e indipendenza ed è l'unico responsabile della corretta scelta ed applicazione delle procedure di selezione del contraente previste dalla normativa ad essa applicabile, nonché degli adempimenti pubblicitari, procedurali e documentali e, in generale, di tutti gli adempimenti che si rendessero necessari ai sensi della normativa applicabile in occasione della selezione e della scelta del Fornitore, dei Prodotti, dei Servizi e dei Lavori di manutenzione da questo offerti e della stipula del relativo Contratto. Il Soggetto Aggiudicatore che utilizza gli Strumenti di Acquisto/Negoziatore sarà, pertanto, tenuto a verificare preventivamente l'applicabilità nei confronti del Soggetto Aggiudicatore di appartenenza delle procedure di acquisto che possono essere poste in essere attraverso il Sistema di e-Procurement e i relativi Strumenti di Acquisto/Negoziatore, accertando l'adeguatezza e la conformità dei propri regolamenti interni a quanto previsto dalla normativa in materia, quale il Codice dei Contratti Pubblici, ponendo in essere tutte le necessarie attività e gli atti propedeutici per lo svolgimento di tali procedure.

Articolo 9 - Punto Istruttore

1. Il Soggetto Aggiudicatore può nominare uno o più Punti Istruttori, che assistono il medesimo Soggetto Aggiudicatore nello svolgimento delle attività nell'ambito del Sistema di e-Procurement e nell'utilizzo degli Strumenti di Acquisto/Negoziatore.
2. L'attività svolta dai Punti Istruttori ha carattere meramente interno rispetto al Soggetto Aggiudicatore di pertinenza e rileva esclusivamente nei confronti del Soggetto Aggiudicatore che li ha nominati, supportandolo nello svolgimento di attività quali, a titolo esemplificativo, l'analisi dei Cataloghi, le ricerche di mercato, la verifica dei parametri di qualità/prezzo dei Prodotti/servizi/lavori di manutenzione, la verifica delle comunicazioni, la redazione di documenti preparatori per Richieste di Offerta. Il Punto Istruttore non opera e non svolge alcuna attività che rilevi nei confronti degli altri Utenti del Sistema informatico di e-procurement.
3. La nomina dei Punti Istruttori da parte del Soggetto Aggiudicatore avviene attraverso l'apposita procedura prevista nel Sito e alle condizioni e con le modalità ivi indicate. Il Soggetto Aggiudicatore che nomina il Punto Istruttore si assume ogni responsabilità con riferimento alla scelta, alla nomina ed all'attività svolta dai Punti Istruttori, nonché alla riservatezza dell'Account a questi attribuito. Qualsiasi attività



compiuta dal Punto Istruttore, o comunque attraverso il suo Account, sarà dunque di esclusiva imputazione e responsabilità del Soggetto Aggiudicatore di appartenenza.

4. La durata della nomina dei Punti Istruttori è stabilita dal Soggetto Aggiudicatore che l'ha nominato e comunque l'efficacia della nomina dei Punti Istruttori cessa al cessare della Abilitazione di quest'ultimo.

Articolo 10 – Fornitore e Legale Rappresentante

1. Il Fornitore richiede l'Abilitazione e opera nel Sistema di e-Procurement attraverso un proprio Legale Rappresentante dotato dei necessari poteri che, per mezzo dell'Account a questo rilasciato al momento della Registrazione ai sensi dell'art. 12, agisce esclusivamente in nome e per conto del Fornitore medesimo. Ogni atto compiuto tramite l'Account rilasciato al Fornitore sarà quindi imputato direttamente ed esclusivamente al Fornitore stesso, con conseguente obbligo di darne attuazione.
2. Il Legale Rappresentante del Fornitore che richiede l'Abilitazione deve essere dotato del potere di agire in nome e per conto del Fornitore, e, in generale, dei poteri di compiere in nome e per conto di quest'ultimo tutte le attività che possono essere svolte sul Sistema di e-Procurement, inclusa la sottoscrizione dei relativi contratti, il rilascio di dichiarazioni, la presentazione di autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, offerte e proposte, liste e cataloghi di Prodotti/servizi, l'inoltro di istanze e domande, incluse le domande di abilitazione al Sistema di e-Procurement, la presentazione e/o la richiesta di documenti, il rilascio, ove richieste, di quietanze, rinunce, garanzie e fidejussioni, la negoziazione e la conclusione di contratti, in particolare attraverso la partecipazione alle apposite procedure previste dal Sistema.
3. Il Legale Rappresentante del Fornitore e i relativi poteri dovranno essere iscritti e risultare dal Registro delle Imprese o comprovati da idonea documentazione. E' onere del Soggetto Aggiudicatore verificare di volta in volta l'effettiva sussistenza dei poteri in capo al Legale Rappresentante del Fornitore, necessari per agire nell'ambito della specifica procedura di aggiudicazione.
4. Il Legale Rappresentante potrà agire all'interno del Sistema per mezzo degli Operatori Delegati, appositi soggetti da lui incaricati ai sensi del quanto disposto dall'art. 11.

Articolo 11 – Operatore Delegato



1. Il Fornitore, attraverso il proprio Legale Rappresentante che ha richiesto l'abilitazione, può nominare uno o più Operatori Delegati che assistono il Legale Rappresentante nello svolgimento delle attività all'interno del Sistema.
2. Le modalità e le condizioni per la nomina degli Operatori Delegati sono indicate in un'apposita sezione all'interno del Sito.
3. Il Fornitore che nomina l'Operatore Delegato si assume ogni responsabilità con riferimento alla scelta, alla nomina ed all'attività svolta da quest'ultimo, nonché alla riservatezza dell'Account a questo attribuito per l'accesso al Sistema di e-Procurement. Qualsiasi attività compiuta dall'Operatore Delegato, o comunque attraverso il suo Account, sarà dunque imputata esclusivamente al Fornitore e di esclusiva responsabilità di quest'ultimo.
4. La durata della nomina degli Operatori Delegati è stabilita dal Fornitore che li individua e comunque l'efficacia della nomina cessa con il venire meno dell'Abilitazione del Fornitore. L'esistenza e l'operatività dell'Operatore Delegato nell'ambito del Sistema di e-Procurement presuppongono necessariamente la validità dell'Abilitazione di almeno un Legale Rappresentante del Fornitore al Sistema stesso.

Articolo 12 – La Registrazione al Sistema di e-Procurement

1. Ciascuna persona fisica che intende accedere ed utilizzare il Sistema di e-Procurement in nome e per conto del proprio Soggetto Aggiudicatore o Fornitore di appartenenza è tenuta preventivamente a registrarsi al Sistema attraverso l'apposita procedura presente sul Sito, al fine di ottenere l'Account necessario per operare nel Sistema.
2. La Registrazione di ciascun soggetto può avvenire soltanto ed esclusivamente in associazione con il Soggetto Aggiudicatore o il Fornitore in nome e per conto del quale la persona fisica si registra, accede ed opera nel Sistema.
3. Attraverso la Registrazione la persona fisica indica i propri dati anagrafici, i dati e le informazioni relative al Soggetto Aggiudicatore o al Fornitore di appartenenza e tutte le informazioni richieste dal Sistema, dichiarando di conoscere e accettare senza riserva le presenti Regole.
4. Il soggetto che richiede la Registrazione al Sistema è l'unico ed esclusivo responsabile della veridicità, della completezza, dell'aggiornamento e dell'accuratezza di tutti i dati e le informazioni richieste e fornite, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 18.
5. L'Account rilasciato al soggetto che ha completato il processo di Registrazione viene utilizzato quale strumento di Identificazione Informatica e di Firma Elettronica.
6. L'accesso al Sistema tramite l'Account comporta l'accettazione di tutte le disposizioni contenute nelle presenti Regole, nonché, in generale, in tutti gli altri



Documenti relativi agli Strumenti di Acquisto/Negoziazione che saranno in vigore al momento dell'accesso.

7. Il soggetto che ha richiesto la Registrazione accede ad una serie di servizi e di contenuti informativi relativi agli Strumenti di Acquisto/Negoziazione e ai Cataloghi di Prodotti e Servizi, ma non può operare nel Sistema. Per operare nel Sistema è necessaria l'Abilitazione del Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore di appartenenza.

Articolo 13 – Conservazione e tenuta dell'Account

1. L'Account, in quanto strumento di Identificazione Informatica e di Firma Elettronica, è strettamente personale e riservato. Il titolare dell'Account è tenuto a conservarlo con la massima diligenza ed a mantenerlo segreto e riservato, a non divulgarlo o comunque cederlo a terzi, e ad utilizzarlo sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi.
2. A tale fine il titolare dell'Account, personalmente e in nome e per conto del Soggetto Aggiudicatore o del Fornitore per cui è Registrato, si impegna ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire il corretto utilizzo dell'Account ed a comunicare immediatamente al Gestore del Sistema, con le modalità di seguito indicate o precisate nel Sito, l'eventuale smarrimento, sottrazione, uso abusivo o improprio, o qualsiasi altro fatto che ne comprometta la sicurezza.
3. Il titolare dell'Account è tenuto a modificare la propria *password* in conformità a quanto verrà eventualmente indicato da Consip e, comunque, conformemente a quanto previsto dalla normativa applicabile, utilizzando l'apposita procedura prevista dal Sito. In qualunque momento il titolare potrà procedere alla modifica della propria *password* con le modalità indicate nel Sito.
4. Il titolare dell'Account, così come il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore di appartenenza, sono consapevoli e si assumono ogni responsabilità del fatto che la conoscenza dell'Account da parte di terzi consentirebbe a questi ultimi l'accesso al Sistema ed il compimento di atti giuridicamente vincolanti direttamente imputabili al soggetto titolare dell'Account.
5. Il titolare dell'Account e il relativo Soggetto Aggiudicatore o Fornitore di appartenenza esonerano pertanto il Gestore del Sistema, MEF e Consip da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dell'Account da parte di terzi e, in generale, in connessione con l'utilizzo abusivo, improprio o comunque pregiudizievole di tali strumenti, impegnandosi a risarcire il



Gestore del Sistema e, se del caso, il MEF e Consip per i danni di qualsiasi natura che dovessero eventualmente subire in conseguenza di tali eventi.

6. In ogni caso, il titolare dell'Account e il relativo Soggetto Aggiudicatore o Fornitore di appartenenza prendono atto ed accettano che l'utilizzo abusivo, improprio o, comunque, pregiudizievole dell'Account può comportare la Sospensione, l'Annullamento o la Revoca della Registrazione o dell'Abilitazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20. Si evidenzia, in via esemplificativa e non esaustiva, che costituisce utilizzo improprio dell'Account il ricorso a sistemi automatici di interrogazione dei dati relativi ai Cataloghi pubblicati tali da determinare un decremento dell'operatività del Sistema con ripercussioni sui livelli di servizio garantiti a tutti gli Utenti del Sistema medesimo.
7. In ogni caso di sospetta divulgazione o di comunicazione ad altri soggetti, sottrazione, furto o circostanza da cui possa derivare comunque l'abusiva divulgazione dell'Account, e comunque in ogni ipotesi di sospetta perdita della riservatezza dell'Account, il titolare dell'Account ovvero il Fornitore o il Soggetto Aggiudicatore di appartenenza dovranno immediatamente comunicare tale circostanza al Gestore del Sistema attraverso l'apposito *Call Center* indicato nel Sito, che provvederà – effettuate le opportune verifiche al fine di identificare il chiamante – a sospendere la validità dell'Account: in caso di sottrazione o furto il titolare dell'Account ovvero il rispettivo Fornitore o Soggetto Aggiudicatore di appartenenza dovranno quindi provvedere entro le successive 48 ore ad inviare la copia della denuncia effettuata presso le competenti Autorità. In ogni caso tutti gli atti compiuti con l'utilizzazione dei suddetti codici saranno ritenuti giuridicamente vincolanti e direttamente imputabili al Fornitore o al Soggetto Aggiudicatore di appartenenza del titolare dell'Account.
8. Nel caso in cui il titolare abbia dimenticato l'Account dovrà seguire le istruzioni indicate sul Sito per generare i nuovi codici.

Articolo 14 – Effetti dell'Uso dell'Account e della Firma Digitale

1. L'utilizzo dell'Account vale ad attribuire incontestabilmente al titolare, nonché al soggetto da questo rappresentato, tutte le manifestazioni di volontà, ed in generale tutte le azioni, gli atti e i fatti posti in essere nell'ambito del Sistema, che si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle Registrazioni di Sistema, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. *u-ter*) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
2. L'Account costituisce altresì strumento di Firma Elettronica e il suo utilizzo comporta e produce gli effetti previsti dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 in materia di documento informatico.
3. In ogni caso l'uso dell'Account non sostituisce l'utilizzo della Firma Digitale, ove questa è prevista. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore prendono atto ed



accettano che gli atti ed i documenti per i quali è richiesto di volta in volta l'utilizzo della Firma Digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità richiesta.

4. Il Punto Ordinante e il Legale Rappresentante del Fornitore, quali titolari dello strumento di Firma Digitale, sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari, di attuazione, contrattuali, le regole tecniche e le deliberazioni dell'Agenzia per l'Italia digitale in tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di Firma Digitale, così come ogni qualsiasi altra istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonerano espressamente il MEF, la Consip ed il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo improprio dello strumento di Firma Digitale.
5. Il mancato o comunque non corretto utilizzo degli strumenti informatici di volta in volta richiesti per compiere le attività nell'ambito del Sistema informatico di e-Procurement costituiscono una violazione delle presenti Regole che costituirà oggetto di accertamento da parte di Consip, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 55 delle presenti Regole, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.
6. L'efficacia e la validità dei documenti sottoscritti con Firma Digitale e dei documenti sottoscritti con l'Account sono disciplinate dal Codice dell'Amministrazione Digitale e s.m. e, in generale, dalla normativa italiana vigente in materia.

Articolo 15 – L'Abilitazione al Sistema dei Soggetti Aggiudicatori e dei relativi Punti Ordinanti

1. I Soggetti Aggiudicatori sono legittimati a richiedere l'Abilitazione per accedere al Sistema di e-Procurement attraverso i loro Punti Ordinanti registrati nel Sistema, che siano dotati di tutte le autorizzazioni e di tutti i poteri necessari per operare nel Sistema ed impegnare il Soggetto Aggiudicatore di appartenenza all'acquisto di Prodotti, Servizi e Lavori di manutenzione attraverso gli Strumenti di Acquisto/Negoziazione.
2. L'Abilitazione al Sistema dei Soggetti Aggiudicatori avviene a seguito dell'invio dell'apposita domanda di abilitazione da parte di un Punto Ordinante di appartenenza del Soggetto Aggiudicatore con le modalità e secondo i criteri e le condizioni previste dalla normativa vigente, dalle presenti Regole e seguendo le indicazioni presenti sul Sito.
3. L'invio della domanda di Abilitazione comporta l'integrale conoscenza ed accettazione delle presenti Regole e degli altri Documenti applicabili agli Strumenti di Acquisto/Negoziazione.
4. Ciascun Soggetto Aggiudicatore può essere rappresentato nel Sistema di e-Procurement da più Punti Ordinanti, che saranno dotati del profilo e delle



autorizzazioni previste dai propri poteri. L'abilitazione del Soggetto Aggiudicatore al Sistema implica l'esistenza e l'abilitazione almeno di un Punto Ordinate del medesimo Soggetto Aggiudicatore.

5. Ogni soggetto che richiede l'Abilitazione quale Punto Ordinate di Soggetto Aggiudicatore deve essere dotato di Firma Digitale. La domanda di Abilitazione deve essere sottoscritta a mezzo di Firma Digitale dal Punto Ordinate ed inviata per via telematica attraverso il Sistema, conformemente alle modalità indicate nel Sito.
6. Esaminata la domanda di Abilitazione, preso atto dell'avvenuta accettazione delle presenti Regole, il MEF emette il provvedimento di Abilitazione, dandone notizia al Punto Ordinate richiedente.

Articolo 16 – L'Abilitazione al Sistema di e-Procurement dei Fornitori e dei relativi Legali Rappresentanti

1. L'Abilitazione dei Fornitori al Sistema può essere conseguita dai Fornitori che abbiano ottenuto l'aggiudicazione di una Convenzione, l'aggiudicazione di un Accordo Quadro ovvero a seguito di Abilitazione del Fornitore al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, al Sistema dinamico d'acquisizione o ad altro Strumento di Acquisto/Negoziazione.
2. I Fornitori dotati dei requisiti previsti sono legittimati a richiedere l'Abilitazione per accedere al Sistema di e-Procurement attraverso i loro Legali Rappresentanti registrati nel Sistema, che siano dotati di tutte le autorizzazioni e di tutti i poteri necessari per operare nel Sistema ed agire in nome e per conto del Fornitore di appartenenza attraverso gli Strumenti di Acquisto/Negoziazione.
3. L'Abilitazione al Sistema dei Fornitori avviene attraverso i rispettivi Legali Rappresentanti ed è rilasciata da Consip con le modalità e secondo i criteri e le condizioni previste per ciascuno Strumento di Acquisto/Negoziazione dalla normativa vigente, dalle presenti Regole e seguendo le indicazioni presenti sul Sito.
4. Ciascun Fornitore può essere rappresentato nel Sistema di e-Procurement da più Legali Rappresentanti, che saranno dotati del profilo e delle autorizzazioni previste dai propri poteri, sulla base dell'Abilitazione conseguita dal Fornitore. L'abilitazione del Fornitore al Sistema implica l'esistenza e l'abilitazione almeno di un Legale Rappresentante del Fornitore.
5. Il Fornitore che intende ottenere l'Abilitazione al Sistema deve inviare apposita domanda di Abilitazione tramite il proprio Legale Rappresentante, sulla base di quanto previsto da ciascuno Strumento di Acquisto/Negoziazione, con le modalità e secondo i criteri e le condizioni previste dalla normativa vigente, dalle presenti Regole e seguendo le indicazioni presenti sul Sito.



6. L'invio della domanda di Abilitazione comporta l'integrale conoscenza ed accettazione delle presenti Regole nonché dei Documenti relativi allo Strumento di Acquisto/Negoziazione per cui si richiede l'abilitazione.
7. Ogni soggetto che richiede l'Abilitazione quale Legale Rappresentante del Fornitore deve essere dotato di Firma Digitale. La domanda di Abilitazione deve essere sottoscritta a mezzo di Firma Digitale dal Legale Rappresentante del Fornitore ed inviata per via telematica attraverso il Sistema, conformemente alle modalità indicate nel Sito.
8. Il Fornitore prende atto che è rimessa al Soggetto Aggiudicatore la valutazione in ordine alle situazioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) e c), D.Lgs. 50/2016 s.m.i., dichiarate in sede di compilazione della domanda di Abilitazione/Ammissione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e al Sistema dinamico d'acquisizione.

Articolo 17 – Regole comuni a Soggetti Aggiudicatori e Fornitori

1. I Soggetti Aggiudicatori e i Fornitori dichiarano ed accettano di utilizzare in completa autonomia il Sistema informatico di e-Procurement, i relativi Strumenti di Acquisto/Negoziazione e tutti i servizi messi a loro disposizione nel Sistema e si impegnano ad utilizzarli esclusivamente per le finalità, in conformità, nei limiti ed alle condizioni prescritte dalla normativa vigente, dalle presenti Regole e dai Documenti che disciplinano ciascuno Strumento di Acquisto/Negoziazione e nel rispetto della normativa applicabile di cui all'articolo 4 delle presenti Regole.
2. L'accesso e la partecipazione al Sistema di e-Procurement comportano l'integrale accettazione di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nelle presenti Regole, negli altri Documenti degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione e, in generale, di tutto quanto portato a conoscenza degli Utenti del Sistema tramite la pubblicazione nel Sito e/o l'invio o comunque la messa a disposizione di apposite comunicazioni.
3. Il MEF e/o la Consip si riservano il diritto di modificare a propria discrezione e in qualunque momento le presenti Regole, comunicando ai Fornitori ed ai Soggetti Aggiudicatori l'avvenuta modifica mediante la pubblicazione sul Sito della versione aggiornata delle Regole: in tal caso, i Punti Ordinanti dei Soggetti Aggiudicatori ed i Legali Rappresentanti dei Fornitori, fatta salva la disciplina contenuta nei Documenti relativi a ciascuno Strumento di Acquisto/Negoziazione, potranno chiedere di essere disabilitati secondo le modalità ed i termini indicati sul Sito, tramite comunicazione sottoscritta con Firma Digitale ed inviata all'indirizzo indicato nel Sito al MEF e a Consip ciascuno per la propria competenza, entro dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione della versione aggiornata delle Regole entro il diverso termine fissato nel Bando. Nel caso in cui siano abilitati più Punti Ordinanti



per il medesimo Soggetto Aggiudicatore o più Legali Rappresentanti per il medesimo Fornitore, la richiesta di disabilitazione di uno di essi non rileva con riferimento all'abilitazione degli altri soggetti (Punti Ordinanti o Legali Rappresentanti) appartenenti al medesimo Soggetto Aggiudicatore o Fornitore, che rimarranno pertanto abilitati al Sistema. In difetto di tempestiva comunicazione, le nuove Regole si considereranno automaticamente accettate e saranno applicabili ai Soggetti Aggiudicatori ed ai Fornitori a partire dalla data indicata per la loro entrata in vigore.

4. In ogni caso rimane a carico degli Utenti del Sistema la responsabilità del controllo dei termini e delle condizioni di utilizzo del Sistema, dei relativi Strumenti di Acquisto/Negoziazione e degli eventuali ulteriori servizi, che saranno di volta in volta applicabili. Pertanto, fatto salvo il diritto di recesso, l'accesso al Sito o comunque l'utilizzo degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione e degli ulteriori servizi comportano di per sé l'integrale ed incondizionata accettazione della versione delle Regole in quel momento pubblicata sul Sito.
5. Il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore dichiarano altresì di ben conoscere ed accettare il Codice Etico di Consip pubblicato sul Sito e di conformarsi ai principi ed alle norme in esso contenute.
6. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore prendono atto ed accettano che l'utilizzo del Sistema non comporterà alcun preventivo controllo da parte del Gestore del Sistema né tantomeno di Consip o del MEF del rispetto della normativa vigente, ivi comprese le disposizioni di legge e regolamentari in materia di acquisti di lavori, servizi e forniture della Pubblica Amministrazione applicabili al Soggetto Aggiudicatore precedente, che dichiarano di ben conoscere ed accettare, e sono pertanto responsabili in via esclusiva in caso di violazione della suddetta normativa e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.
7. Il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema di e-Procurement si attuino turbative nel corretto svolgimento delle negoziazioni e delle procedure di acquisto. Il Fornitore, in particolare, dichiara, tra l'altro, di ben conoscere le norme in materia di tutela della concorrenza e i relativi divieti di intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, ivi inclusi gli articoli 101 e ss. del Trattato sul funzionamento dell'UE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990 e s.m. I Soggetti Aggiudicatori si impegnano a segnalare a Consip la realizzazione da parte dei Fornitori nelle procedure di acquisto svolte nell'ambito del Sistema di e-Procurement di comportamenti suscettibili di dare luogo a pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato ai sensi della normativa vigente, anche al fine di consentire a Consip di assumere gli opportuni provvedimenti relativi all'Abilitazione ai sensi dell'art. 18 ed eventualmente di segnalare tali circostanze



all'Autorità Giudiziaria per la verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti.

8. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore si impegnano a non arrecare danni o molestie alla rete o a terzi, a non immettere nel Sito materiale illecito, quale, ad esempio, materiale con contenuto diffamatorio, offensivo o in violazione della legge sulla proprietà intellettuale ed industriale.
9. Il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore prendono atto ed accettano che, entro i limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, ed in particolare del decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 e degli artt. 52 e 68 comma 3 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, le informazioni, i dati, i documenti, i metadati, gli schemi di strutture di dati e le relative banche dati, inerenti le procedure di abilitazione e di acquisto immessi e/o scambiati nel Sistema potranno essere utilizzati dal MEF, da Consip e dai Soggetti Aggiudicatori, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Articolo 18 – Dichiarazioni rilasciate in sede di Registrazione e Abilitazione, aggiornamento e modifica

1. Il Soggetto Aggiudicatore, il Fornitore e ciascun soggetto che agisce in loro nome e conto richiedendo la Registrazione o l'Abilitazione ed operando nel Sistema di e-Procurement garantiscono l'esattezza, la veridicità, la completezza, l'accuratezza e l'aggiornamento dei dati personali e delle informazioni inserite nella domanda di Registrazione e di Abilitazione, nonché di tutte le informazioni ed i dati che forniranno al MEF, a Consip, al Gestore del Sistema, ai Fornitori ed ai Soggetti Aggiudicatori.
2. Salvo quanto disposto dal successivo comma 3, il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore prendono atto ed accettano che il MEF e/o Consip non effettueranno alcun controllo in merito ai dati, alle informazioni, alle dichiarazioni, alle attestazioni ed, in generale, al contenuto della domanda di Registrazione e di Abilitazione, rimanendo Soggetti Aggiudicatori e Fornitori, e i soggetti che agiscono in loro nome e conto, i soli ed esclusivi responsabili della accuratezza, veridicità, completezza ed aggiornamento dei predetti contenuti. Resta, pertanto, inteso che il MEF e/o Consip non assumono alcuna responsabilità in relazione all'eventuale rilascio, sulla base di dichiarazioni inesatte o non veritiere, di provvedimenti di Registrazione o Abilitazione a soggetti non muniti dei requisiti dichiarati o di idonei poteri.



3. Fermo quanto previsto al precedente comma, la Consip effettuerà i controlli e le verifiche previste *ex lege* in ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati in capo ai fornitori risultati aggiudicatari di Accordi Quadro o Convenzioni.

Il MEF e/o la Consip si riservano, altresì, la facoltà di richiedere chiarimenti, effettuare controlli e/o verifiche a campione – anche successivamente al rilascio della Registrazione o dell’Abilitazione - in merito all’effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati dai Soggetti Aggiudicatori, dai Fornitori e dai soggetti che in nome e per conto di questi agiscono all’atto della domanda di Registrazione o di Abilitazione. Il MEF e/o Consip potranno effettuare controlli, tra l’altro, anche in merito alla partecipazione alle procedure relative agli Strumenti di Acquisto/Negoziazione, all’esecuzione dei contratti nonché, in generale, al corretto utilizzo del Sistema, anche acquisendo informazioni da altri Soggetti Aggiudicatori e dai Fornitori e attraverso verifiche ispettive in merito all’esecuzione del contratto, sulla base di quanto disciplinato da ciascuno Strumento di Acquisto/Negoziazione. Il MEF e/o la Consip si riservano, altresì, la facoltà di richiedere in ogni momento l’invio di certificati, attestazioni, autocertificazioni o di altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti richiesti per la Registrazione o l’Abilitazione, anche con riferimento alla rispondenza dei Prodotti, dei Servizi e/o dei Lavori di manutenzione alle specifiche ed ai requisiti previsti dal Bando, nonché alla sussistenza di eventuali qualifiche professionali o delle particolari iscrizioni ad albi, associazioni professionali od elenchi rilevanti ai fini dell’Abilitazione dei Fornitori. Il MEF e/o Consip si riservano, inoltre, la facoltà di vigilare sui prezzi dei Prodotti/Servizi/Lavori di manutenzione offerti nell’ambito degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione, sull’andamento e sulle dinamiche del mercato, adottando ogni eventuale provvedimento di loro competenza che si rendesse opportuno per assicurare, tra l’altro, il pieno ed effettivo rispetto della normativa vigente.

4. Il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore si impegnano, su espressa richiesta da parte del MEF e/o di Consip, a confermare la permanenza dei requisiti già dichiarati all’atto della domanda di Registrazione o Abilitazione e prendono atto ed accettano che il mancato tempestivo rinnovo e/o la mancata tempestiva conferma della permanenza dei requisiti potranno comportare l’immediata Sospensione, Revoca o Annullamento della Abilitazione.
5. Il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore si impegnano, anche in assenza di espressa richiesta da parte del MEF e/o di Consip, a comunicare tramite l’apposita procedura prevista dal Sito qualsiasi mutamento dei requisiti oggettivi e/o soggettivi e di tutte le informazioni dichiarate al momento della domanda di Registrazione e di Abilitazione, incluse le caratteristiche dei Prodotti e dei Servizi contenuti nei Cataloghi. Il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore prendono atto ed accettano che



l'intervenuto mutamento dei predetti requisiti potrà comportare l'eventuale Sospensione, Revoca o Annullamento della Abilitazione.

6. Il mancato aggiornamento dei dati e delle informazioni suddette da parte di Soggetti Aggiudicatori e Fornitori comporta, a prescindere da accertamenti sul dolo o la colpa delle stesse, la piena efficacia delle azioni e delle comunicazioni effettuate dagli Utenti del Sistema utilizzando tali dati e informazioni.
7. L'accertata non veridicità, non completezza o mancato aggiornamento delle dichiarazioni, dei dati ed in generale delle informazioni fornite dai soggetti operanti nell'ambito del Sistema possono comportare l'immediata, Sospensione, Revoca o Annullamento della Abilitazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, con conseguente impossibilità del Soggetto Aggiudicatore o del Fornitore di accedere al Sistema, e fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dal MEF, da Consip, dal Gestore del Sistema, dai Fornitori e/o da terzi.
8. Il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore riconoscono e accettano che le informazioni e i dati contenuti nella domanda di Registrazione e di Abilitazione e, in generale, comunicati a Consip in relazione alla sua partecipazione al Sistema di e-Procurement e all'attività relativa agli Strumenti di Acquisto/Negoziazione, potranno essere comunicati e dunque conosciuti, oltre che dal MEF, da Consip e dal Gestore del Sistema, dai Soggetti Aggiudicatori abilitati al Sistema e dai relativi Punti Ordinanti e Punti Istruttori, dai Fornitori e dai relativi Legali Rappresentanti e Operatori Delegati, ciascuno per quanto di propria competenza in funzione dell'operatività del Sistema, e comunque da qualsiasi soggetto terzo legittimato ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici o da altre disposizioni di legge. In particolare, come sopra previsto dall'art. 17, comma 8, entro i limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, ed in particolare del decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 e degli artt. 52 e 68 comma 3 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, tali informazioni e dati potranno essere utilizzati dal MEF, da Consip e dai Soggetti Aggiudicatori, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Articolo 19 - Sostituzione del Legale Rappresentante e rinnovo delle autocertificazioni da parte del Fornitore

1. La sostituzione/cessazione e l'inserimento di un nuovo od ulteriore Legale Rappresentante del Fornitore dovranno essere comunicati a Consip attraverso le apposite procedure indicate sul Sito, allegando, ove richiesto, copia della documentazione comprovante i poteri del nuovo Legale Rappresentante. Contestualmente a tale domanda, il Fornitore può richiedere di essere



temporaneamente sospeso dal Sistema. In ogni caso Consip, qualora non vi sia un altro Legale Rappresentante abilitato nel Sistema, si riserva di sospendere l'abilitazione del Fornitore fino all'esito delle relative verifiche, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20. Consip, a seguito della valutazione della richiesta del Fornitore e dei poteri del nuovo Legale Rappresentante e, dopo avere richiesto i chiarimenti che si renderanno eventualmente necessari, comunica al richiedente l'esito della valutazione e le eventuali relative informazioni per l'accesso al Sistema. Si evidenzia che il nuovo od ulteriore Legale Rappresentante potrà operare sul Sistema con riferimento alle procedure indette successivamente all'esito positivo della valutazione da parte di Consip. Per operare a Sistema relativamente alle procedure in corso all'atto dell'esito positivo della valutazione da parte di Consip, il nuovo Legale Rappresentante è, inoltre, tenuto a richiedere a Consip di effettuare le attività necessarie ai fini di detta operatività.

2. Prendendo atto che l'Abilitazione viene, tra l'altro, effettuata sulla base di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori rese dal Fornitore ex artt. 46 e 47, Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m., e che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni hanno la medesima validità temporale del certificato che sostituiscono, almeno ogni sei mesi il Fornitore, anche in assenza di espressa richiesta da parte di Consip, si impegna a rinnovare le autocertificazioni in scadenza – ivi incluse, in caso di consorzi di cui all'art. 45, lettere b) e c) del Codice dei Contratti Pubblici, le dichiarazioni di cui all'art. 18- e a confermare la permanenza dei requisiti richiesti per l'Abilitazione conseguita e già dichiarati all'atto della Domanda di Abilitazione, seguendo la procedura indicata sul Sito.
3. Il Fornitore prende atto che il mancato tempestivo rinnovo della documentazione in scadenza o la mancata tempestiva conferma della permanenza dei requisiti richiesti da ciascuno Strumento di Acquisto/Negoziazione ai fini dell'abilitazione, comporteranno l'immediata Sospensione dell'Abilitazione del Fornitore fino al momento in cui il Fornitore avrà regolarizzato la propria posizione. Il mancato rinnovo dell'autocertificazione, che si protragga per oltre 180 giorni dalla scadenza di cui sopra, comporta la Revoca dell'Abilitazione del Fornitore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18.
4. Nel caso in cui più Punti Ordinanti appartenenti ad un medesimo Soggetto Aggiudicatore o più Legali Rappresentanti appartenenti al medesimo Fornitore fossero abilitati agli Strumenti di Acquisto/Negoziazione, la richiesta di cancellazione di un Punto Ordinate o di un Legale Rappresentante non comporta in alcun modo la cancellazione degli altri Punti Ordinanti o degli altri Legali Rappresentanti, che rimarranno abilitati al Sistema unitamente al Soggetto Aggiudicatore/Fornitore di appartenenza.



Articolo 20 – Durata, Penali, Sistemi reputazionali, Sospensione, Annullamento e Revoca della Abilitazione

1. La durata dell'Abilitazione al Sistema è disciplinata da ciascuno Strumento di Acquisto/Negoziazione e, salvo diversa indicazione e salvo il rinnovo delle autocertificazioni rilasciate, è efficace a tempo indeterminato e comunque fino a diversa comunicazione del MEF e/o di Consip.
2. La Sospensione, l'Annullamento o la Revoca potranno essere disposte da Consip anche automaticamente, ove ricorrano le condizioni previste: in ogni caso ne verrà data comunicazione al Fornitore con apposito provvedimento motivato.
Fatti salvi gli altri casi di Sospensione previsti dalle presenti Regole, nell'ipotesi di apertura di un procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7, della Legge n. 241/90, al Fornitore verrà – a far data dalla comunicazione di apertura del procedimento e fino alla chiusura dello stesso – temporaneamente impedito l'accesso e la partecipazione al Sistema con conseguente temporanea sospensione del Catalogo.
3. Il MEF e/o Consip, in base a quanto previsto dalle presenti Regole e/o dai Documenti di ciascuno Strumento di Acquisto/Negoziazione, avranno la facoltà di disporre l'applicazione di penali nei confronti del Fornitore, la Sospensione, l'Annullamento o la Revoca dell'Abilitazione, nonché l'applicazione di sistemi reputazionali che possono essere basati, tra l'altro, sull'ottemperanza del Fornitore alle Regole e/o sui riscontri dati dai Soggetti Aggiudicatori. Il MEF e/o Consip si riservano altresì il diritto discrezionale ed insindacabile di sospendere o revocare motivatamente in qualsiasi momento l'Abilitazione, senza che nessuno possa avanzare alcuna pretesa o richiesta derivante da tale provvedimento.
4. L'Abilitazione potrà essere altresì sospesa per motivi tecnici od organizzativi, previa, ove possibile, preventiva comunicazione.
5. Successivamente alla Sospensione, all'Annullamento o alla Revoca dell'Abilitazione, il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore si impegnano a non compiere attività di qualsiasi genere all'interno del Sistema, salvo diversa espressa indicazione da parte del MEF e/o di Consip, e fermi restando gli obblighi già assunti.

Articolo 21 – Catalogo, dichiarazioni e garanzie dei Fornitori

1. Ciascun Fornitore nel predisporre il proprio Catalogo dei Prodotti e dei Servizi abilitati allo Strumento di Acquisto/Negoziazione del Sistema si impegna a mantenerlo aggiornato, conformemente e nel rispetto di quanto disposto dalle Regole e dai Documenti relativi allo Strumento di Acquisto/Negoziazione per il quale il Fornitore è abilitato e opera nel Sistema.



2. Il Catalogo contiene i Prodotti e i Servizi che il Fornitore offre ai Soggetti Aggiudicatori. Il Fornitore si impegna a mantenere sempre aggiornato il Catalogo, avendo cura, tra l'altro, che i Prodotti e i Servizi presentati nel Catalogo siano conformi alla disciplina e alle prescrizioni, anche tecniche, previste dai relativi Documenti dello Strumento di Acquisto/Negoziazione applicabili e che siano effettivamente disponibili per l'acquisto da parte dei Soggetti Aggiudicatori, nel rispetto di quanto previsto dai Documenti relativi allo Strumento di Acquisto/Negoziazione. Il Fornitore è il solo ed esclusivo responsabile del contenuto del Catalogo e si impegna a fornire una descrizione veritiera, corretta e non ingannevole dei Prodotti e dei Servizi ivi inseriti.
3. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore riconoscono ed accettano che Consip ed il Gestore del Sistema si limitano a pubblicare il Catalogo, le relative descrizioni e le informazioni fornite dal Fornitore (inclusi eventuali allegati, materiale illustrativo e immagini) senza effettuare di regola preventive verifiche di conformità del Catalogo ai Documenti dello Strumento di Acquisto/Negoziazione, né di correttezza, completezza o veridicità, sostanziale o formale, e, pertanto, esonerano Consip ed il Gestore del Sistema da qualunque responsabilità al riguardo.
4. Come previsto dall'art. 18, comma 3 delle presenti Regole, Consip potrà effettuare in qualsiasi momento controlli e verifiche dei Cataloghi, anche in via automatica, inclusa la conformità del contenuto dei Cataloghi ai Documenti degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione ad essi applicabili, e adottare tutti i provvedimenti che si renderanno di volta in volta opportuni. Tali provvedimenti potranno consistere anche nell'eliminazione di informazioni e di contenuti dei Cataloghi e nell'immediata sospensione o cancellazione dei Prodotti e dei Servizi presenti nei Cataloghi. Consip darà, ove possibile, apposita comunicazione al Fornitore degli interventi effettuati nei Cataloghi. Consip, tra l'altro, si riserva di disporre la cancellazione, anche in via automatica, dai Cataloghi di Prodotti/Service che non siano stati oggetto di Procedure di Acquisto ovvero che non siano stati aggiornati nei termini eventualmente previsti da ciascuno Strumento di Acquisto/Negoziazione, dandone, ove possibile, apposita comunicazione al Fornitore.
5. Il Fornitore garantisce di essere unico ed esclusivo proprietario dei Prodotti inseriti a Catalogo e, comunque, di poterne liberamente disporre nel pieno rispetto di qualsiasi diritto o legittima pretesa di terzi.
6. Il Fornitore si impegna a non inserire nel Catalogo Prodotti o Servizi di cui sia vietata la vendita o la prestazione, o comunque di provenienza illecita, contrari all'ordine pubblico o al buon costume, contraffatti o comunque in contrasto con le norme nazionali o internazionali a tutela della proprietà industriale ed intellettuale e, in generale, con l'ordinamento.



7. Fatto salvo quanto eventualmente previsto nei Documenti relativi allo Strumento di Acquisto/Negoziazione, il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore riconoscono che Consip ed il Gestore del Sistema non sono in grado di garantire la conformità dei Prodotti e dei Servizi offerti a Catalogo con quelli che verranno effettivamente consegnati o effettuati dai Fornitori ai Soggetti Aggiudicatori, e pertanto non assumono alcuna responsabilità, né forniscono alcuna garanzia sui Prodotti, sui Servizi, sulla loro conformità alla normativa applicabile e sul buon esito delle transazioni concluse nel Sistema tra i Fornitori e i Soggetti Aggiudicatori.
8. Il MEF e/o Consip si riservano la facoltà di vigilare sui prezzi dei Prodotti/Servizi offerti nell'ambito degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione, sull'andamento e sulle dinamiche del mercato, adottando ogni eventuale provvedimento di loro competenza che si rendesse opportuno per assicurare, tra l'altro, il pieno ed effettivo rispetto della normativa vigente.

Articolo 22 – Comunicazioni

1. Ai fini dell'utilizzo del Sistema e per tutte le attività e le operazioni ivi compiute, il Fornitore elegge il proprio domicilio nel Sistema ovvero nell'Area Comunicazioni e nelle altre sezioni del Sistema medesimo tramite le quali vengono fornite informazioni agli utenti, nonché presso gli altri recapiti da questo dichiarati, l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata e la sede legale.
2. Tutte le comunicazioni effettuate dal Soggetto Aggiudicatore e dal Fornitore quali, a titolo esemplificativo, eventuali richieste di chiarimenti, documenti, certificazioni, dovranno di regola essere effettuate utilizzando il Sistema ovvero l'Area Comunicazioni e le altre sezioni del Sistema medesimo tramite le quali vengono fornite informazioni agli utenti. Il Fornitore e il Soggetto Aggiudicatore prendono atto che l'utilizzo dell'Area Comunicazioni nonché delle surrichiamate sezioni è esclusivamente riservato alle comunicazioni inerenti le operazioni compiute nel Sistema di e-Procurement. Non è pertanto ammesso l'impiego di tale Area o di dette sezioni per comunicazioni estranee o comunque non direttamente inerenti l'utilizzo predetto.
3. Consip S.p.A. utilizza di regola l'Area Comunicazioni e le altre sezioni informative del Sistema per inviare e ricevere le comunicazioni con il Fornitore e il Soggetto Aggiudicatore inerenti gli Strumenti di Acquisto/Negoziazione per i quali il Fornitore e il Soggetto Aggiudicatore sono abilitati o registrati. Laddove il Soggetto Aggiudicatore o Consip lo ritengano necessario (come ad esempio nel caso delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici) od opportuno, le comunicazioni di cui al comma 2, potranno essere inviate al Fornitore presso altri recapiti da questo dichiarati, quali l'indirizzo di Posta Elettronica



Certificata. Sono fatte salve specifiche prescrizioni eventualmente previste dai Soggetti Aggiudicatori nella documentazione di gara.

4. In caso di malfunzionamento del Sistema o comunque di oggettiva impossibilità, anche temporanea, di utilizzare l'Area Comunicazioni o le apposite sezioni informative per l'invio delle comunicazioni, le comunicazioni potranno essere inviate attraverso gli altri recapiti indicati dal Fornitore, dai Soggetti Aggiudicatori e da Consip S.p.A. quale la casella di Posta Elettronica Certificata.
5. Il Fornitore si impegna ad accedere, verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita, e comunque tutte le volte che si renderà necessario in funzione della propria partecipazione al Sistema, l'Area Comunicazioni e tutte le sezioni informative del proprio Account quale la casella di Posta Elettronica Certificata da questo indicata, così come ogni altra area eventualmente indicata da Consip S.p.A. all'interno del Sito. Il Fornitore si impegna inoltre ad adottare comunque tutte le cautele idonee a garantire un efficiente funzionamento del Sistema di e-Procurement, tenendo indenne il MEF, Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema da qualsiasi pregiudizio potesse agli stessi derivare, sia direttamente che indirettamente, dall'utilizzo illecito o comunque improprio del Sistema.
6. Qualsiasi comunicazione inviata dal Fornitore nell'ambito del Sistema di e-Procurement si avrà per eseguita nel momento in cui perverrà nell'Area Comunicazioni del destinatario o all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato da Consip S.p.A. o dal Soggetto Aggiudicatore precedente.
7. Il MEF, Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non potranno comunque essere ritenuti responsabili per eventuali malfunzionamenti del Sistema che in qualsiasi modo possano pregiudicare o ritardare la consegna delle comunicazioni al destinatario finale.
8. E' fatto divieto ai Fornitori di utilizzare le informazioni e, in generale, i dati presenti sul Sito relativi agli Utenti per l'invio di comunicazioni o sollecitazioni commerciali o di altro genere. In generale, gli indirizzi di posta elettronica semplice e certificata e i recapiti degli Utenti reperibili nell'ambito del Sistema di e-Procurement sono esclusivamente riservati per lo svolgimento di attività e l'effettuazione di comunicazioni strettamente e direttamente inerenti agli Strumenti di Acquisto/Negoziazione.

Articolo 23 – Sistema informatico e registrazioni di sistema

1. Il Sistema di e-Procurement è realizzato con modalità e soluzioni che impediscono di operare variazioni sui documenti, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.



2. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del sistema informatico di negoziazione sono attribuite ai soggetti attraverso l'Account, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera u-ter), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Le registrazioni di sistema sono effettuate, conservate ed archiviate in conformità di quanto previsto dall'articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fermo restando quanto previsto dal seguente art. 24. Il tempo del sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591. Il tempo del Sistema è aggiornato con un collegamento diretto presso l'Istituto Galileo Ferraris di Torino secondo le metodologie descritte sul Sito.
3. Il Fornitore e il Soggetto Aggiudicatore dichiarano e riconoscono che le Registrazioni di Sistema fanno piena prova dei rapporti tra le parti. Tali Registrazioni hanno carattere riservato e non verranno divulgate a terzi, al di fuori delle ipotesi espressamente consentite, quali ad esempio l'esercizio del diritto di accesso ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m. e la richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
4. Ove possibile, Consip e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente ai Fornitori ed ai Soggetti Aggiudicatori gli interventi di manutenzione sul Sistema. I Fornitori e i Soggetti Aggiudicatori, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sito ed al Sistema potrà in ogni momento essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.
5. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore, ciascuno per quanto di propria competenza, esonerano il MEF, Consip ed il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni il Sistema.

Articolo 24 – Documentazione e riutilizzo dei dati pubblici

1. Il Sistema si avvale di un servizio di conservazione terzo a norma utilizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi. A seguito delle nuove regole in materia di conservazione dei documenti informatici, il suddetto Dipartimento ha stipulato un accordo di cooperazione orizzontale con l'Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali dell'Emilia-Romagna a seguito del quale il Sistema si avvale del servizio di conservazione del Polo Archivistico della Regione Emilia Romagna (ParER) - accreditato presso AGID - al fine di conservare, nel rispetto delle predette nuove regole tecniche, i documenti informatici prodotti e gestiti nell'ambito del Sistema. Tra questi ultimi sono ricompresi quelli di proprietà dei soggetti che utilizzano il



Sistema medesimo, quali Consip, Soggetti aggiudicatori e Fornitori, anche per quanto attiene al servizio di supporto alla fatturazione elettronica, nonché le stazioni appaltanti che utilizzano la piattaforma in modalità ASP.

2. Tutti gli Utenti sono tenuti ad archiviare e a conservare tutti gli atti e i documenti relativi alle procedure che li riguardano, in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e s.m.i.
3. Il Gestore del Sistema provvede in ogni caso per conto di Consip e dei Soggetti Aggiudicatori procedenti all'archiviazione degli atti e dei documenti relativi alle procedure di abilitazione e agli strumenti di acquisto/negoziazione che sono stati prodotti e scambiati nell'ambito del Sistema. Provvede, altresì, alle attività propedeutiche allo svolgimento della conservazione degli atti e dei documenti medesimi.
4. I documenti relativi alle procedure di acquisto effettuate nel Sistema di e-Procurement vengono mantenuti a disposizione degli Utenti nell'ambito del Sistema per un periodo di 90 giorni dal loro inserimento e/o generazione sul Sistema. Trascorsi 90 giorni, il Gestore del Sistema si riserva la facoltà di eliminare la disponibilità dei predetti documenti dall'archivio corrente del Sistema di e-Procurement. Tali documenti saranno in ogni caso archiviati dal Gestore del Sistema ai sensi e nel rispetto della normativa vigente. Gli Utenti legittimati potranno chiederne copia inviando apposita richiesta scritta in tal senso al Soggetto Aggiudicatore che ha effettuato la procedura di acquisto cui i documenti ineriscono e, per conoscenza, a Consip, secondo le modalità indicate sul Sito.
5. I Soggetti Aggiudicatori potranno chiedere copia dei documenti relativi alle procedure di abilitazione dei Fornitori inviando a Consip apposita richiesta scritta per mezzo di documento elettronico firmato digitalmente e inviato secondo le modalità indicate sul Sito.
6. Per quanto riguarda il diritto di accesso dei Fornitori alla documentazione amministrativa si rinvia a quanto previsto dall'articolo 31.
7. Entro i limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, ed in particolare del decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 e degli artt. 52 e 68 comma 3 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, le informazioni, i dati, i documenti, i metadati, gli schemi di strutture di dati e le relative banche dati, inerenti le procedure di abilitazione e di acquisto immessi e/o scambiati nel Sistema potranno essere utilizzati dal MEF, da Consip e dai Soggetti Aggiudicatori, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Articolo 25 – Responsabilità del MEF, di Consip e del Gestore del Sistema



1. Nell'ambito dello svolgimento delle proprie finalità istituzionali ad essa delegate dal MEF, Consip si limita a mettere a disposizione degli Utenti il Sistema e ad abilitare i Fornitori e i relativi Prodotti e Servizi, affidando al Gestore del Sistema individuato ai sensi dell'articolo 7, la conduzione tecnica del Sistema stesso. Ciascun Soggetto Aggiudicatore può richiedere a Consip informazioni in merito ai livelli minimi di servizio che il Gestore del Sistema è tenuto a garantire. In caso di violazione di tali livelli minimi di servizio, il Soggetto Aggiudicatore potrà inoltrare un'apposita e dettagliata segnalazione a Consip, che provvederà a sollevare le necessarie contestazioni al Gestore del Sistema. Il Soggetto Aggiudicatore dichiara di conoscere ed accettare le modalità e le condizioni di funzionamento del Sistema garantite dal Gestore del Sistema e demanda a Consip qualsiasi contestazione o reclamo nei confronti del Gestore del Sistema, accettando sin d'ora i rimedi e gli eventuali risarcimenti che Consip potrà ottenere sulla base del rapporto contrattuale con il Gestore del Sistema e rinunciando a qualsiasi pretesa nei confronti di Consip e/o del MEF. Nel caso in cui Consip ritenesse che le questioni segnalate dal Soggetto Aggiudicatore non siano di propria competenza in quanto estranee al rapporto contrattuale con il Gestore del Sistema, lo segnalerà al Soggetto Aggiudicatore, il quale potrà quindi procedere direttamente a fare valere le proprie ragioni nei confronti del Gestore del Sistema e/o di eventuali altri soggetti terzi.
2. L'attività svolta da Consip è improntata a criteri di efficacia, economicità ed utilità e viene svolta nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, tenendo presenti le dimensioni della potenziale utenza e la frequenza dell'utilizzo del Sistema e dei relativi Strumenti di Acquisto/Negoziazione, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e s.m.i. In ogni caso, salve le eventuali disposizioni di legge inderogabili, il MEF, Consip e – eccetto quanto previsto al precedente comma 1 - il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire i Soggetti Aggiudicatori, i Fornitori, gli Utenti o i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento, il malfunzionamento (come ad esempio le difficoltà tecniche inerenti il caricamento sul Sistema di documenti sottoscritti dal Fornitore) o il mancato funzionamento del Sistema di e-Procurement.
3. Consip non verifica né interviene in alcun modo nelle transazioni tra i Fornitori e i Soggetti Aggiudicatori né è in grado di accertare o garantire che i Soggetti Aggiudicatori e i Fornitori agiscano nell'ambito del Sistema nel rispetto della normativa vigente ed, in particolare, delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di acquisti di lavori, servizi e forniture della Pubblica



Amministrazione. Il Soggetto Aggiudicatore è l'unico ed esclusivo responsabile dei controlli e delle verifiche nei confronti del Fornitore e dei Prodotti, Servizi e Lavori di manutenzione da questo offerti previste dalla normativa vigente, fermo restando che potrà utilizzare, sotto la propria esclusiva responsabilità, le informazioni e i documenti relativi al Fornitore eventualmente disponibili nel Sistema.

4. I Soggetti Aggiudicatori ed i Fornitori, pertanto, prendono atto ed accettano che Consip sia e resti estranea a qualsiasi eventuale controversia dovesse insorgere tra essi in relazione alle transazioni effettuate tramite il Sistema di e-Procurement e i relativi Strumenti di Acquisto/Negoziazione. Resta ferma la facoltà di Consip di effettuare i controlli di cui all'art. 18, comma 3, ed assumere gli eventuali provvedimenti che si rendessero opportuni.

Articolo 26 - Contenuto del Sito e degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione del Sistema di e-Procurement

1. Tutti i contenuti del Sito e, in generale, i servizi relativi al Sistema di e-Procurement e ai relativi Strumenti di Acquisto/Negoziazione sono resi disponibili e prestati sulla base dei principi di eguaglianza e non discriminazione così come risultano dal Sito e dal Sistema e come tali sono pienamente conosciuti ed accettati dagli Utenti.
2. Il MEF, Consip ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del Sito ed in generale del Sistema di e-Procurement e dei relativi Strumenti di Acquisto/Negoziazione a esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, del Fornitore e del Soggetto Aggiudicatore.
3. Il MEF, Consip ed il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità circa l'esattezza, la veridicità, l'aggiornamento, la conformità alla normativa vigente del contenuto del Sito, nonostante gli stessi provvedano a svolgere una costante attività di verifica, controllo ed aggiornamento dei contenuti del Sito medesimo.
4. I siti Internet dei Fornitori o di terze parti cui si può accedere tramite i collegamenti posti all'interno del Sito sono al di fuori del controllo di MEF, Consip e del Gestore del Sistema, i quali non possono essere ritenuti responsabili del contenuto di tali siti e dei servizi da questi offerti.
5. Le uniche garanzie relative ai Prodotti, ai Servizi e ai Lavori di manutenzione forniti tramite gli Strumenti di Acquisto/Negoziazione sono quelle rilasciate dal Fornitore. Ferme rimanendo le verifiche effettuate in sede di Abilitazione, ove previste, nonché quanto eventualmente disposto dai Documenti relativi agli Strumenti di Acquisto/Negoziazione, il MEF, Consip ed il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità relativamente ai Prodotti, ai Servizi e ai Lavori di manutenzione presentati eventualmente anche nei Cataloghi - dal Fornitore e acquistati dal Soggetto Aggiudicatore, alle relative garanzie, così come all'attività svolta dai Fornitori.



6. Il MEF, Consip ed il Gestore del Sistema registrano e abilitano i Fornitori e i Soggetti Aggiudicatori sulla base dei requisiti e con le modalità previste dalle presenti Regole e dai Documenti relativi agli Strumenti di Acquisto/Negoziato e non assumono alcuna responsabilità nei confronti degli Utenti circa l'attività svolta dagli altri Utenti, come ad esempio qualsiasi inadempimento dei Fornitori e comunque per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.

Articolo 27 – Responsabilità del Soggetto Aggiudicatore e del Fornitore e manleva

1. A fronte di violazioni delle presenti Regole, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema di e-Procurement e dei relativi Strumenti di Acquisto/Negoziato da parte del Soggetto Aggiudicatore o del Fornitore, inclusa la violazione di diritti di brevetto, di modello, di know-how, di autore ed in genere di privativa altrui, oltre ai provvedimenti di cui all'articolo 20, il MEF, Consip ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di propria competenza, si riservano il diritto di assumere le determinazioni che si riveleranno opportune, adottare i necessari provvedimenti e agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.
2. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore, ciascuno in base alla propria responsabilità, si impegnano a manlevare e a tenere indenni il MEF, Consip ed il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte dal MEF, da Consip e/o dal Gestore del Sistema e/o da terzi a causa di violazioni delle presenti Regole, degli altri Documenti relativi agli Strumenti di Acquisto/Negoziato o comunque di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema di e-Procurement, degli Strumenti di Acquisto/Negoziato o della violazione della normativa vigente, inclusa la violazione di diritti di brevetto, di modello, di know-how, di autore ed in genere di privativa altrui.

Articolo 28 – Proprietà intellettuale

1. La titolarità dei diritti d'autore sul design, la grafica, le pagine web, i testi scritti contenuti nel Sistema di e-Procurement, la selezione e la loro disposizione nel Sito, nonché la titolarità dei diritti d'autore su tutte le banche dati contenute nel Sito, sulla relativa documentazione ed in genere su tutto il materiale presente nel Sito appartengono alla Consip e/o al MEF o a terzi loro danti causa.
2. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore, nonché i rispettivi Punti Ordinanti e Legali Rappresentanti abilitati, ciascuno per quanto di propria competenza, concedono al MEF ed a Consip il diritto di utilizzare – anche tramite il Gestore del Sistema – in qualunque modo ed a qualsiasi fine connesso alle attività istituzionali loro proprie



o comunque con il Sistema di e-Procurement tutto il materiale, le informazioni, la documentazione, compresi i Cataloghi, i marchi ed i segni distintivi, ed in generale tutti i Prodotti protetti da diritti di proprietà industriale ed intellettuale da questi forniti a Consip, al MEF, al Gestore del Sistema o comunque immessi nel Sistema in occasione dell'utilizzo del Sistema di e-Procurement.

3. La titolarità dei diritti d'autore su tutti i programmi per elaboratore del Sistema e sulla relativa documentazione, i codici sorgente e ogni altro materiale contenuto nel Sito sono di proprietà di Consip e/o del Gestore del Sistema e/o dei loro rispettivi autori.
4. I marchi, i loghi, le ragioni e le denominazioni sociali, le ditte, gli acronimi, le denominazioni delle iniziative e, in generale, i segni distintivi di Consip o del Gestore del Sistema indicati e utilizzati nel Sito identificano l'attività ed i servizi di Consip o del Gestore del Sistema. Nessun uso di tali segni distintivi è ammesso senza previa autorizzazione scritta del loro titolare.
5. Il MEF e la Consip autorizzano a prendere visione, fare copia, scaricare e stampare i documenti disponibili all'interno del Sito esclusivamente per compiere le attività previste dal Sistema di e-Procurement ed alle seguenti condizioni:
 - i documenti devono essere usati solo per scopi strettamente inerenti al funzionamento del Sistema di e-Procurement. In ogni caso, salvo diversa espressa indicazione, non possono essere divulgati o distribuiti;
 - in ciascun documento deve comparire la presente informativa: "Copyright © 2003-2014 Consip S.p.A. - Tutti i diritti riservati. Protetto dalle leggi italiane e dai trattati internazionali in materia di diritto d'autore";
 - i documenti non possono essere modificati se non in conformità alle istruzioni presenti nel Sito;
 - le informative in tema di diritto d'autore e di marchi, nonché le altre informative in tema di proprietà, relative ai documenti di Consip disponibili nel Sito non possono essere rimosse.
6. La presente autorizzazione non si estende ai documenti e/o ai materiali di proprietà di terzi che appaiano nel Sito.

Articolo 29 - Normativa applicabile

1. Le presenti Regole e gli altri Documenti relativi agli Strumenti di Acquisto/Negoziante dispongono e spiegano i loro effetti nel rispetto ed in attuazione della normativa vigente in materia di acquisti di Lavori, Servizi e Forniture della Pubblica Amministrazione e, in generale, della legge italiana e comunitaria, incluso il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e s.m.i, il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice Privacy). Per quanto non



espressamente indicato dalle presenti Regole e dagli altri Documenti relativi agli Strumenti di Acquisto/Negoziazione, il Sistema di e-Procurement, gli Strumenti di Acquisto/Negoziazione e tutte le relative procedure, così come ogni atto o negozio giuridico posto in essere nell'ambito del Sistema – inclusi i Contratti di approvvigionamento dei Prodotti/Servizi/Lavori di manutenzione stipulati tra Soggetti Aggiudicatori e Fornitori - si intendono disciplinati dalle disposizioni normative e regolamentari summenzionate.

Articolo 30 – Privacy

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., oltre ai provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali), nonché in base alle informative di volta in volta rese ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 31 – Accesso agli atti

1. I Fornitori e, in generale, gli aventi diritto potranno accedere ai documenti del Sistema di e-Procurement e dei relativi Strumenti di Acquisto/Negoziazione, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m., del Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i. e del Codice dell'Amministrazione Digitale e s.m.i., inoltrando apposita richiesta al Soggetto Aggiudicatore competente. In particolare, per quanto concerne il processo di abilitazione i Fornitori saranno tenuti ad inoltrare la richiesta di accesso a Consip, nel rispetto, per quanto applicabile, di quanto previsto dal "Regolamento recante misure organizzative sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, formati o comunque rientranti nelle attribuzioni della Consip" pubblicato sui siti www.acquistinretepa.it www.consip.it, mentre per quanto concerne i singoli Strumenti di Acquisto/Negoziazione e i relativi procedimenti i Fornitori dovranno rivolgersi al Soggetto Aggiudicatore procedente e al relativo Responsabile del procedimento.
2. Sono comunque esclusi dal diritto di accesso le soluzioni tecniche ed i programmi per elaboratore utilizzati da Consip o dal Gestore del Sistema, ove coperti da diritto di privativa intellettuale.

Articolo 32 – Richieste, contestazioni e segnalazioni

1. Ogni eventuale richiesta di informazioni e/o di supporto, anche di carattere tecnico, inerente l'utilizzo del Sistema, ivi comprese quelle relative alla Registrazione e



all'Abilitazione, potranno, ove messo a disposizione degli utenti, essere rivolte al *Call Center* presso i recapiti indicati nel Sito e seguendo le modalità ivi indicate.

2. Le eventuali contestazioni relative agli Strumenti di Acquisto/Negoziante dovranno essere trasmesse al Soggetto Aggiudicatore competente con riferimento alla procedura di acquisto cui si riferiscono e a Consip, per mezzo di documento elettronico sottoscritto con Firma Digitale inviato secondo le modalità indicate sul Sito.



consip

ALLEGATO F ALLA CONVENZIONE

**FORNITURA IN ACQUISTO DI STAMPANTI, APPARECCHIATURE
MULTIFUNZIONE E CONSUMABILI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E
DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI**

**AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58 LEGGE
N. 388/2000 PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

DICIOTTESIMA EDIZIONE

ID 2243

“FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE”



Indice

1.	SCOPO DEL DOCUMENTO	3
2.	CRITERIO DI CALCOLO DELLA FEE	3
3.	TEMPISTICA E MODALITÀ DI INVIO	3
3.1	Tempistica	3
3.2	Modalità di invio	4
4.	DESCRIZIONE DEI FLUSSI DATI FATTURATO	4
5.	FACSIMILE DICHIARAZIONI	6
5.1	FACSIMILE DI DICHIARAZIONE LETTERA “A”	6
5.2	FACSIMILE DI DICHIARAZIONE LETTERA “B”	7
	Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.	7



1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Scopo del documento è descrivere i flussi dati richiesti per le commissioni a carico del Fornitore ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 (di seguito, per brevità, la Commissione).

Il documento è suddiviso nei seguenti capitoli:

- **criterio di calcolo della FEE**, che dettaglia la modalità di calcolo della commissione a carico del Fornitore;
- **tempistica e modalità di invio dei flussi**, che indica i tempi e le modalità con cui il Fornitore dovrà inviare i flussi di dati;
- **descrizione dei flussi di dati**, che dettaglia i flussi dati richiesti;
- **facsimile delle dichiarazioni e dei campi del tracciato**, che specifica: i) i template da utilizzare in caso di indisponibilità della piattaforma (off-line) nonché il testo dei template presenti a Sistema; ii) ovvero il riepilogo del set delle informazioni richieste per l'invio dei flussi tramite sistema (on-line).

2. CRITERIO DI CALCOLO DELLA FEE

Il Fornitore, ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012, è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una Commissione pari allo 1,0 % da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato con riferimento agli acquisti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

3. TEMPISTICA E MODALITÀ DI INVIO

3.1 Tempistica

Fermo quanto previsto nella Convenzione in tema di penali e di inadempimento agli obblighi di comunicazione, di seguito si fornisce una descrizione della procedura di cui alla tabella di sintesi sulla tempistica che il Fornitore è tenuto a rispettare nell'invio delle dichiarazioni e dei reports relativi alla Commissione.


Ai fini del calcolo dell'entità della Commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A.:

- a) entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare, una dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 conforme al facsimile di dichiarazione Lettera "B" attestante l'importo ivi richiesto, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A. reports specifici, nel formato e con gli elementi di rendicontazione di cui al successivo paragrafo 4;



- b) entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture, una dichiarazione sostitutiva conforme al facsimile di cui alla Lettera “A” attestante l’importo delle fatture emesse nel mese di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita alle fatture emesse nel mese di luglio il surrichiamato termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese. Unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A. reports specifici riportanti gli elementi di rendicontazione di cui al successivo paragrafo 4 relativamente a tutte le fatture emesse nel corso del mese di fatturazione di riferimento;

TABELLE DI SINTESI SULLA TEMPISTICA DI INVIO



3.2 Modalità di invio

Le dichiarazioni e i reports di cui al precedente paragrafo 3.1 sottoscritti con firma digitale da parte del legale rappresentante del Fornitore dovranno essere inoltrati, entro i termini contrattualmente previsti esclusivamente tramite il Sistema. Esclusivamente nell’ipotesi in cui vengano riscontrati malfunzionamenti del Sistema (accertati dalla Consip S.p.A. a fronte di apertura/e di ticket presso il call center) la Consip S.p.A. autorizzerà l’inoltro della suddetta documentazione tramite pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata fee.convenzioni@postacert.consip.it. Si evidenzia, infine, che le dichiarazioni sostitutive attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai reports specifici, relative sia al semestre che al mese di riferimento, dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero o in assenza di fatturato.

4. DESCRIZIONE DEI FLUSSI DATI FATTURATO



Riepilogo dei campi dei tracciati relativi ai report mensili e semestrali.

DETTAGLIO DELLE FATTURE EMESSE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO		
<i>seq</i>	<i>attributo</i>	<i>Descrizione</i>
1	TIPO FATTURA	Indica il tipo di fattura. Valori ammessi: "Fattura", "Nota di Credito", "Nota di Debito"
2	NUMERO FATTURA	Numero identificativo della fattura
3	NUMERO FATTURA DI RIFERIMENTO	Da valorizzare in caso di nota di credito o nota di debito
4	DATA EMISSIONE FATTURA	Data di emissione della fattura nel formato gg/mm/aaaa
5	P. IVA AZIENDA EMITTENTE	Partita IVA dell'azienda che ha emesso la fattura
6	ID ORDINE PIATTAFORMA	Identificativo dell'ordine della piattaforma a cui fa riferimento la fattura
7	IMPONIBILE FATTURA	Importo al netto dell'IVA, relativa a quanto fatturato nell'ambito della presente Convenzione, riportato in fattura.

Consip S.p.A. si riserva: *i)* previo congruo preavviso, di apportare ai surrichiamati campi modifiche, variazioni ed integrazioni; *ii)* di utilizzare le informazioni contenute nei medesimi campi quali base dati per i controlli a campione, per verifiche ulteriori rispetto a detti controlli nonché al fine di richiedere chiarimenti in merito sia alle informazioni fornite sia ad eventuali informazioni omesse.



5. FACSIMILE DICHIARAZIONI

5.1 FACSIMILE DI DICHIARAZIONE LETTERA "A"

CONVENZIONE _____ <INSERIRE LA DENOMINAZIONE DELLA CONVENZIONE E DEL LOTTO DI RIFERIMENTO>

DICHIARAZIONE PERIODICA AI FINI DEL CALCOLO DELL'ENTITÀ DELLA COMMISSIONE

La _____ <inserire ragione sociale del Fornitore> con sede in _____ via _____ cap _____ codice fiscale _____ partita IVA _____ in persona del legale rappresentante

Ovvero in caso di RTI

La _____ <inserire ragione sociale della mandataria> nella sua qualità di impresa mandataria del RTI costituito con _____ <inserire ragione sociale della mandante> (mandante) con sede in _____ via _____ cap _____ codice fiscale _____ partita IVA _____ e la _____ <inserire ragione sociale della mandante> (mandante) con sede in _____ via _____ cap _____ codice fiscale _____ partita IVA _____ in persona del legale rappresentante;

DICHIARA

ai fini del calcolo dell'entità della commissione di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012, di aver emesso, nel corso del mese di _____ con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente nell'ambito della Convenzione in oggetto, fatture per un importo complessivo pari ad euro _____ al netto dell'IVA.

I valori di cui sopra sono dati dalla sommatoria di quanto riportato nel documento di dettaglio allegato alla presente dichiarazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

_____, li _____

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.



5.2 FACSIMILE DI DICHIARAZIONE LETTERA "B"

CONVENZIONE/CONTRATTO _____ <INSERIRE LA DENOMINAZIONE DELLA
CONVENZIONE E DEL LOTTO DI RIFERIMENTO>

DICHIARAZIONE SEMESTRALE RILASCIATA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46, 47 E 76 DEL D.P.R. 445/2000 AI FINI DEL CALCOLO DELL'ENTITÀ DELLA COMMISSIONE

La _____ <inserire ragione sociale del Fornitore> con sede in _____ via
_____ cap _____ codice fiscale _____ partita IVA _____ in
persona del legale rappresentante

Ovvero in caso di RTI

La _____ <inserire ragione sociale della mandataria> nella sua qualità di impresa mandataria
del RTI costituito con _____ <inserire ragione sociale della mandante> (mandante) con sede in
_____ via _____ cap _____ codice fiscale _____ partita IVA
_____ e la _____ <inserire ragione sociale della mandante> (mandante) con
sede in _____ via _____ cap _____ codice fiscale _____ partita
IVA _____ in persona del legale rappresentante;

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del d.P.R. 445/2000 consapevole/i della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi,
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì
che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione decadrà dai benefici per i
quali la stessa è rilasciata;

DICHIARA

ai fini del calcolo dell'entità della commissione di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze
del 23 novembre 2012, di aver conseguito, con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche
amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente nell'ambito della
Convenzione/contratto in oggetto, un fatturato non superiore a euro _____ al netto dell'IVA nel
_____ semestre dell'anno _____.

Il valore sopra indicato include quanto riportato nel documento di dettaglio allegato alla presente
dichiarazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

_____, li _____

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.



OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN ACQUISTO DI STAMPANTI, APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE E CONSUMABILI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/2000 - EDIZIONE 18 - ID 2243

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it.

CHIARIMENTI

1) Domanda

In riferimento al punto 3.4 Lotto 4 Apparecchiature Multifunzione A4 B/N del Capitolato Tecnico, ed in particolare al paragrafo 3.4.1 Caratteristiche Apparecchiature Multifunzione è riportato che " il numero massimo di pagine da produrre con i materiali di consumo con l'ordinativo minimo di materiali di consumo (in conformità con la ISO 19752) ≥ 20.000 ". Si richiede, con la presente, se il numero massimo di pagine da produrre con i materiali di consumo con l'ordinativo minimo di materiali di consumo (in conformità con la ISO 19752) debba intendersi Minore o uguale \leq a 20.000 e non Maggiore o uguale ≥ 20.000 , dal momento che per tutti gli altri lotti 1,2,3,5, il valore è espresso in Minore o uguale \leq ?

Risposta

Si conferma che al Capitolato Tecnico al paragrafo 3.4.1 Caratteristiche Apparecchiature Multifunzione "Il numero massimo di pagine da produrre con i materiali di consumo con l'ordinativo minimo di materiali di consumo (in conformità con la ISO 19752)" deve intendersi \leq a 20.000.

2) Domanda

In riferimento al par. 3.1 "lotto 1 stampanti per uso personale b/n" del capitolato tecnico di gara, nelle caratteristiche minime viene richiesta una risoluzione di 1200 x 12000 dpi reali. Trattandosi di una stampante monocromatica ad uso personale si chiede la possibilità di proporre un prodotto con una risoluzione di 1200 dpi e fino a 2400 dpi interpolati, ma 600 x 600 dpi reali.

Risposta

Si conferma la possibilità di offrire apparecchiature che dispongano una risoluzione pari ad almeno 600 x 600 dpi reali.

3) Domanda

Chiarimento Lotti 1, 2 e 3. Con riferimento alla risoluzione di stampa di 1200 x 1200 dpi reali, considerando che normalmente questo livello di risoluzione si ottiene per interpolazione partendo da motori con risoluzioni di 600x600 dpi reali e considerando il fatto che sarebbe ben difficile provare in sede di collaudo che si tratti effettivamente di una risoluzione di 1200 x 1200 dpi reali si chiede conferma se si possa offrire una risoluzione massima fino a 1200x 1200 dpi.

Risposta

Vedi risposta a domanda n. 2.

4) Domanda

Materiale di consumo nel primo anno:

Premesso il rispetto del paragrafo 2.2. che prevede la fornitura durante i primi 12 mesi a decorrere dalla "Data di attivazione" della Convenzione, l'acquisto di materiale di consumo "Originale" come riportato nei documenti di gara, in riferimento alla Tabella n. 1, paragrafo 2.1.3.2, pag. 7, dell'allegato 5, Capitolato Tecnico, ove si fissa il numero massimo di pagine ordinabili "Originali" e "Rigenerati" per ciascun Lotto oggetto di Convenzione, si chiede come può essere possibile assicurare la fornitura di materiale di consumo "Originale" per i primi 12 mesi dall'attivazione della Convenzione" come si evince nel paragrafo 2.2, qualora si superi il suddetto numero di pagine ordinabili.

Risposta

Si confermano i massimali indicati nella documentazione di gara.



5) Domanda

Disponibilità materiali di consumabili rigenerato:

Qualora, nonostante il Fornitore abbia predisposto un servizio di recupero dei materiali di consumo esausti, su larga scala, con elevata diligenza professionale e, di conseguenza, strutturato un processo di rigenerazione, con capacità produttiva stimata più che sufficiente a coprire il fabbisogno di materiali "Rigenerati" presenti nella Tabella n. 1, paragrafo 2.1.3.2, pag. 7, dell'allegato 5, Capitolato Tecnico; si chiede qualora il quantitativo dei materiali di consumo esausti recuperati, si rivelasse, come materia prima secondaria, insufficiente a soddisfare il suddetto fabbisogno, in che modo il Fornitore può soddisfare le esigenze di stampa delle Amministrazioni Pubbliche.

Risposta

Si conferma l'obbligo per l'aggiudicatario alla fornitura dei massimali indicati nella documentazione di gara.

6) Domanda

Capitolato tecnico, paragrafo 3.4.1. "Caratteristiche apparecchiature". Viene indicato come numero massimo di pagine da produrre con i materiali di consumo con l'ordinativo minimo di materiali di consumo un valore pari a ≥ 20.000 . Si tratta di un refuso? se così è, è corretto considerare il segno come "minore"?

Risposta

Vedi risposta a domanda n. 1).

7) Domanda

Il sesto e settimo quinto relativo soltanto all'incremento delle apparecchiature o è relativo anche all'incremento del quantitativo dei toner?

Risposta

Si conferma il sesto e settimo quinto per tutti i massimali messi a gara, quindi è relativo anche ai massimali di pagine ordinabili con i materiali di consumo "Originali" e "Rigenerati".

8) Domanda

La cauzione definitiva a favore di Consip pari al 2%, così come la cauzione definitiva, è assoggettata ad una diminuzione proporzionale al possesso delle certificazioni (ISO 9001, ISO 14000, ecc.).

Risposta

Si conferma.

Divisione Sourcing ICT
Il Responsabile
(Ing. Patrizia Bramini)



OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN ACQUISTO DI STAMPANTI, APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE E CONSUMABILI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/2000 - EDIZIONE 18 - ID 2243

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it.

CHIARIMENTI

9) Domanda

In riferimento all’interpello all’Agenzia delle Entrate relativo all’interpretazione del D.P.R. n. 642 del 1972 (risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013) si chiede se il documento di accettazione firmato dal Punto Ordinante e tutti gli atti discendenti dallo stesso (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: fatture, verbali di installazione, verbali di assistenza, etc) devono essere assoggettati ad imposta di bollo, considerato che tali documenti risultano non sottoscritti da entrambi i contraenti (e quindi considerati come corrispondenza commerciale, ai sensi dell’allegato A del predetto Decreto, Parte II, art. 22, lett. a)), ovvero risultano essere (come i verbali di collaudo, assistenza etc.) mere dichiarazioni di scienza.

Risposta

Vale quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate, in sede di risposta all’interpello Consip n. 954-915/2015, ossia “ai sensi dell’articolo 24 della Tariffa, Parte II, allegata al DPR n.642 del 1972, ai singoli Ordinativi di Fornitura l’imposta di bollo va applicata solo in caso d’uso. Si rammenta che, ai fini dell’imposta di bollo, si realizza il caso d’uso, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del DPR n. 642 del 1972, con la registrazione dell’atto presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente”.

10) Domanda

In relazione al paragrafo 7 “Verifica tecnica” dell’Allegato 5 -Capitolato tecnico di gara (pag 34), ove si dispone che “Solo per l’attestazione dei requisiti relativi alle cartucce di toner e a getto di inchiostro Rigenerati, è prevista la possibilità di presentare in sede di offerta tecnica una dichiarazione contenente l’impegno a presentare le certificazioni obbligatorie di conformità del prodotto al CAM per le forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro in sede di stipula per le necessarie verifiche, laddove invece i prodotti siano già in possesso di tutte le certificazioni previste dalla norma, dovranno essere allegate a sistema”, e in relazione al paragrafo 21 “Verifica tecnica”, pag. 38, si dispone che “È prevista la possibilità, soltanto per consumabili «rigenerati», di presentare le certificazioni obbligatorie di conformità del prodotto al CAM per le forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro entro la stipula e non all’atto delle verifiche tecniche”.

È corretto intendere che la possibilità di presentare al momento della stipula tali certificazioni comporti necessariamente anche la possibilità che esse vengano emesse in un momento successivo alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta (purché precedente alla data di stipula)?

Inoltre confermate che le certificazioni relative alle cartucce rigenerate debbano essere prodotte a cura del fabbricante di tali prodotti e non dal concorrente?

Risposta

Si conferma.

Si precisa, in riferimento all’ultimo punto, che i prodotti offerti devono essere in possesso delle certificazioni richieste e presentati dal concorrente che ha effettuato la migliore offerta valida all’atto delle Verifiche Tecniche come specificato al par. 21 del Capitolato d’oneri.

11) Domanda



In riferimento al paragrafo 3.6 del capitolato tecnico, pag. 18 in cui si richiede la “conformità alle specifiche tecniche e clausole contrattuali dei Criteri ambientali minimi per "Criteri ambientali minimi per le forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro" adottati con Decreto 17 ottobre 2019 (G.U. n. 261 del 7 novembre 2019)”, considerato che il decreto 17 ottobre 2019 del ministero dell’ambiente relativo ai CAM dispone, all’allegato 1 (art. 1), pag. 7, che la conformità alle norme ambientali delle cartucce di toner possa essere presunta dal possesso della certificazione Der Blaue Engel, si chiede se la predetta certificazione da noi posseduta, relativa alla macchina ma che, conformemente ai Basic Award Criteria “Office Equipment with Printing Function - (Printers and Multifunction Devices) - DE-UZ 205”, si estende ai materiali di consumo (compresi i toner), possa essere ritenuta valida ai fini del possesso di tale requisito.

Risposta

Si conferma.

12) Domanda

In riferimento alla fee sul fatturato relativo alla gara che andrà dichiarato mensilmente sulla piattaforma di acquisti in rete, potreste confermarne il valore percentuale?

Risposta

Come indicato all’art. 18 dell’Allegato 3 – Schema di Convenzione” la Commissione a carico del Fornitore, ai sensi del D.M. 23.11.2012 attuativo di quanto disposto dall’art. 1, comma 453, della legge 27.12.2006 n. 296, è pari al 1,00% da calcolarsi sul valore, al netto dell’IVA, del fatturato realizzato con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni deleganti.

13) Domanda

In relazione al punto 14.1 del disciplinare di gara, in virtù del quale si dispone che "Il concorrente allega copia conforme all’originale della procura (corredata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del DPR 445/2000) oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura", si chiede se tale prescrizione sia riferibile esclusivamente alla partecipazione in forma di RTI o consorzi ovvero sia riferibile anche alle imprese che partecipano in forma singola.

Risposta

La procura va prodotta dalle imprese singole o componenti RTI la cui istanza di partecipazione sia sottoscritta da un procuratore.

14) Domanda

In relazione al quantitativo minimo di rigenerati acquistabili dalla PA, si chiede se questo debba essere rapportato agli ordinativi di fornitura effettuati da ciascuna singola stazione appaltante o se invece sia da calcolare sul valore totale degli ordini ricevuti nel primo anno di Convenzione.

Risposta

La presente iniziativa prevede, per ogni singolo lotto, che il massimale del quantitativo delle pagine stampabili con le cartucce di toner e a getto di inchiostro fornite, è costituito per almeno il 30% in numero, “rigenerate” in ossequio al dettato normativo del CAM. Nell’ambito di tali massimali nessun obbligo è previsto per il singolo ordine effettuato dalla singola PA rispetto al quantitativo di rigenerati.

15) Domanda

In relazione ai criteri minimi ambientali e al requisito n. 4 “Stampanti personali e per piccoli gruppi: “emissioni sonore”, si chiede di definire i parametri in base ai quali una stampante può essere definita “personale e per piccoli gruppi”

Risposta

Le “stampanti personali e per piccoli gruppi” sono le stampanti destinate all’uso personale o alla condivisione in rete di un limitato numero di utenti, a differenza delle stampanti dipartimentali, indicate per i grandi gruppi di lavoro.

In relazione ai criteri minimi ambientali e al requisito n. 4, il livello di potenza sonora ponderato misurato in conformità alla norma EN ISO 7779 e dichiarato in conformità alla norma ISO 9296 (L WAd) non deve superare il limite di L WAd, lim



= 75dB, dove il L WAd, lim è il limite di potenza sonora ponderato dichiarato espresso in dB (A) arrotondato alla prima cifra decimale.

16) Domanda

Nel caso l'Amministrazione emetta un unico ordinativo per un importo uguale o superiore a 500€ e richieda le consegne ripartite, si chiede di confermare che, per i siti distribuiti sul territorio nazionale, dove è richiesto la consegna per un importo inferiore a 500€, l'esecuzione della fornitura debba considerarsi alla stessa stregua dei singoli ordinativi con importo inferiore a 500€, ovvero prevedere il solo servizio di consegna.

Risposta

Si conferma.

17) Domanda

In riferimento al punto 4.2 del capitolato, si chiede di confermare che il servizio RAEE è dovuto solo per le apparecchiature della stessa tipologia fornita relativo al lotto

Risposta

Le apparecchiature da ritirare potranno essere esclusivamente della stessa tipologia delle apparecchiature ordinate ("R.A.E.E. Equivalenti"). In coerenza con quanto previsto dalla norma di riferimento (art. 4, comma 1, lett. n. del D.Lgs. 49/2014), sono definiti "RAEE equivalenti" quelli "ritirati a fronte della fornitura di una nuova apparecchiatura, che abbiano svolto la stessa funzione dell'apparecchiatura precedente".

18) Domanda

In riferimento al punto 4.2 del capitolato, si indica che il numero delle apparecchiature da ritirare può eccedere il numero delle apparecchiature ordinate. Si chiede di indicare se il 10% può essere un valore congruo a cui attenerci per le stampanti in eccesso.

Risposta

Il D. Lgs. del 14 marzo 2014, n. 49: Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, non evidenzia questa circostanza.

19) Domanda

Nel caso in cui ci sia il superamento del massimale previsto per i toner originali è prevista, come per le apparecchiature, l'estensione del massimale del sesto e settimo quinto?

Risposta

Per ogni singolo lotto nel caso ci sia il superamento del massimale previsto in Convenzione delle Apparecchiature (bene principale) la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti. Solo in questo caso il massimale previsto per i materiali di consumo originali e rigenerati (bene secondario) indicato in tabella 1 del paragrafo 2.1.3.2 del Capitolato Tecnico sarà incrementato.

20) Domanda

Nel caso in cui ci sia il superamento del massimale previsto per i toner rigenerati è prevista, come per le apparecchiature, l'estensione del massimale del sesto e settimo quinto?

Risposta

Vedi risposta a domanda n. 19.

21) Domanda

Materiale di consumo e modalità operative di esecuzione del contratto

In considerazione della risposta fornita al quesito nr 4 della 1° tranches di chiarimenti, si chiede di indicare se abbiamo inteso correttamente le modalità di esecuzione del contratto:

All'apertura dell'iniziativa, per ciascun lotto, si avranno nel catalogo della convenzione 3 o più codici (in funzione del numero delle opzioni) le cui quantità massime saranno rispettivamente pari a:



- A. Stampante (Prodotto Principale dell'iniziativa) pari alle quantità indicate nel disciplinare
- B. Toner originale (Prodotto Secondario dell'iniziativa) pari alla quantità massima delle pagine indicate nel singolo lotto diviso la capacità della cartuccia di toner offerto
- C. Toner Rigenerato (Prodotto Secondario dell'iniziativa) pari alla quantità massima delle pagine indicate nel singolo lotto diviso la capacità della cartuccia rigenerata di toner offerto
- D. Eventuali altre opzioni

Le regole operative saranno le seguenti:

- Per i primi 12 mesi sarà disponibile solo il codice relativo ai prodotti A), B) ed eventualmente D) se presenti altre opzioni.
- Il codice C) verrà reso disponibile trascorsi 12 mesi dall'apertura della convenzione.
- Se nel corso dei primi 12 mesi le quantità relative al codice del prodotto B) si esauriranno, il codice verrà chiuso.

Stante quanto sopra indicato si chiede conferma:

- a) Corretta interpretazione delle modalità di esecuzione della convenzione ed in caso contrario di fornire la corretta modalità
- b) Se il 6° e 7° quinto per i materiali di consumo (Prodotto secondario B e C), potrà essere attivato anche se il prodotto principale della Convenzione non ha raggiunto il quantitativo massimo base.
- c) Se il 6° e 7° quinto per il prodotto B), nel caso in cui le quantità verranno esaurite rapidamente, potrà essere attivato indipendentemente dal numero di unità vendute del prodotto A)
- d) Se in caso di esaurimento del prodotto B) prima dei 12 mesi dall'attivazione della convenzione, il prodotto C) potrà essere aperto agli acquisti immediatamente o bisognerà attendere che siano trascorsi 12 mesi dall'attivazione della convenzione stessa

Esempio Lotto 1

Quantitativi Massimi ordinabili in gara

- Prodotto A) Stampante 35.000 unità
- Prodotto B) Numero Massimo pagine ordinabili Toner Originale 196.000.000 pagine
- Prodotto C) Numero Massimo pagine ordinabili Toner Rigenerato 84.000.000 pagine

Capacità cartuccia Prodotto Originale e rigenerato: 15.000 pagine

Si genera una situazione come segue:

- Prodotto A) quantità massima disponibile 35.000 pz
- Prodotto B) quantità massimo cartucce 13.067 pz
- Prodotto C) quantità massimo cartucce 5.600 pz

dal quale si evidenzia che,

- se nel corso dei primi 6 mesi verranno vendute più di 13.067 stampanti, i clienti che potranno acquistare una cartuccia di Toner originale saranno al massimo pari al numero di stampanti di cui sopra.
- per i successivi 6 mesi si potranno acquistare le stampanti con il solo kit base (Starter kit)
- trascorsi i primi 12 mesi, i clienti potranno acquistare fino a ulteriori 5.600 cartucce di Toner rigenerato.
- Complessivamente quindi, i clienti potranno acquistare al massimo 18.667 stampanti con un toner e ben 16.333 stampanti prive di toner aggiuntivo e dotate solo dello starter kit; senza tener conto che la proporzione tra stampanti vendute con un toner e stampanti prive di toner aggiuntivo, potrebbe ulteriormente sbilanciarsi dal momento che, le Amministrazioni hanno diritto ad acquistare stampanti garantite in convenzione con un numero di pagine stampabili di almeno di 40.000 copie

Risposta

Sub a) si conferma

Sub b) vedi risposta a domanda n. 19



Sub c) vedi risposta a domanda n. 19

Sub d) La possibilità di ordinare il prodotto C), in funzione della disponibilità del fornitore, sarà attivata non oltre il dodicesimo mese di attivazione del lotto.

22) Domanda

Si chiede, in merito “al numero massimo di pagine da produrre con i materiali di consumo con l’ordinativo minimo di materiali di consumo (in conformità con ISO 19752)” citato rispettivamente nel capitolato ai punti:

3.1.1 Lotto-1 15.000

3.2.1 Lotto-2 40.000

3.3.1 Lotto-3 40.000

3.4.1 Lotto-4 20.000

3.5.1 Lotto-5 15.000

Se sia possibile fornire, come avvenuto nella edizione Stampanti-17, singole confezioni ovvero combinazioni di materiali di consumo che superino i valori massimi di pagine stampabili, in conformità delle norme ISO 19752, imposti dal capitolato. Nel caso in cui si offrano quantità superiori, ai limiti definiti nel capitolato, si chiede se il valore della Kit offerto deve rapportarsi al valore offerto x pagina moltiplicato per il numero massimo di pagine consentito come nell’ esempio sottostante:

Lotto-2 limite di pagine ≤ 40.000

valore offerto x Pagina = 0,00850€

Kit offerto = 2 toner da 25.000/cad. per un totale di 50.000 pagine

Prezzo del Kit = $0,00850€ \times 40.000 = 340,00€$

Risposta

Non si conferma. In particolare, relativamente al “numero massimo di pagine da produrre con i materiali di consumo con l’ordinativo minimo di materiali di consumo (in conformità con ISO 19752)” previsto dal Capitolato, si precisa che non è possibile fornire quantità superiori rispetto ai requisiti minimi previsti.

23) Domanda

Si fa presente che all'interno della procedura - passo 2 - il sistema permette solo di selezionare i lotti di partecipazione, le funzioni relative alla dichiarazione del subappalto, attività e percentuale sono disabilitate (N/A) si richiede di chiarire se basta la dichiarazione indicata nel DGUE.

Risposta

Si conferma.

Divisione Sourcing ICT
Il Responsabile
(Ing. Patrizia Bramini)

[PATTO DI INTEGRITA' AI SENSI DELLA L. 190/2012](#)

Fornitura in acquisto di stampanti e apparecchiature multifunzione, consumabili a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000 per le pubbliche amministrazioni – Diciottesima edizione – ID 2243

SOMMARIO

ART. 1 OGGETTO	2
ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
ART. 3 OBBLIGHI DEL FORNITORE.....	2
ART. 4 OBBLIGHI DI CONSIP E DELLE AMMINISTRAZIONI.....	3
ART. 5 SANZIONI	3
ART. 6 AUTORITÀ COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE	5



PREMESSA

L'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") dispone che *"le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara"*.

Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n. 72/2013 e s.m.i., dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione del citato art. 1, comma 17 della L. 190/2012, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di appalti pubblici. A tal fine, i predetti soggetti inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

In attuazione di quanto sopra,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO

Il presente patto di integrità (di seguito, il "**Patto di Integrità**") stabilisce la reciproca e formale obbligazione - tra la Consip S.p.A. a socio unico in qualità di stazione appaltante (di seguito, anche "**Consip**"), e i soggetti legittimati, sulla base della normativa vigente, ad utilizzare la Convenzione Consip oggetto del presente affidamento (di seguito, anche le "**Amministrazioni**" o la "**singola Amministrazione contraente**") e l'operatore economico che all'esito della procedura di selezione è risultato aggiudicatario della procedura relativa alla stipula della Convenzione per l'affidamento dei servizi/forniture di stampanti e apparecchiature multifunzione, consumabili a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali (di seguito, anche il "**Fornitore**") - a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, impegnandosi espressamente a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e comunque a non compiere alcun atto volto a distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento dell'esecuzione della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura successivamente affidati.

Il Fornitore, la Consip e le Amministrazioni si impegnano a rispettare, e a far rispettare al rispettivo personale e ai collaboratori, il presente Patto di Integrità, il cui spirito e contenuto condividono pienamente.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti dei dipendenti e collaboratori di Consip, delle Amministrazioni e del Fornitore nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura successivamente affidati.

Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura successivamente affidati.

ART. 3 OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il Fornitore, in forza del presente Patto di Integrità, dichiara di:



- a) non aver concluso con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla procedura di gara e della formulazione dell'offerta, risultata poi essere la migliore;
- b) non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento e l'esecuzione della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura successivamente affidati;
- c) astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente a Consip, alla Pubblica Autorità e alla singola Amministrazione contraente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la fase di esecuzione della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura successivamente affidati, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;
- d) segnalare a Consip e alla singola Amministrazione contraente, nonché alla Pubblica Autorità competente e alla Prefettura, qualunque tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti di Consip e/o della singola Amministrazione contraente o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura successivamente affidati.

Il Fornitore avrà l'onere di pretendere il rispetto dei predetti obblighi anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di Integrità dovrà essere inserita nei contratti stipulati dal Fornitore con i propri subcontraenti.

Il Fornitore prende atto e accetta che la violazione, comunque accertata da Consip e/o dalle Amministrazioni, di uno o più impegni assunti con il presente Patto di Integrità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 5.

ART. 4 OBBLIGHI DI CONSIP E DELLE AMMINISTRAZIONI

Nel rispetto del presente Patto di Integrità, Consip e le Amministrazioni, si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui alla L. n. 190/2012, nonché, nel caso in cui venga riscontrata una violazione di detti principi o di prescrizioni analoghe, a valutare l'eventuale attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del rispettivo personale a vario titolo intervenuto nella procedura di affidamento e nell'esecuzione della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura successivamente affidati, secondo quanto previsto dai rispettivi piani di prevenzione della corruzione.

ART. 5 SANZIONI

Il Fornitore prende atto ed accetta che la violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di



Integrità, nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comunque accertati da Consip e/o dalle Amministrazioni, può comportare l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni, anche in via cumulativa tra loro:

A risoluzione ex art. 1456 c.c. della Convenzione, nonché incameramento della cauzione definitiva e risarcimento dell'eventuale danno ulteriore, nel caso in cui la violazione degli impegni di cui al precedente art. 3 sia accertata in relazione agli obblighi contrattuali assunti dal Fornitore nei confronti di Consip in forza della Convenzione.

La risoluzione potrà essere altresì esercitata ai sensi dell'art. 1456 c.c. (i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, c.p. nonché (ii) nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 3, lett. d) che precede, sia stata disposta nei confronti dei pubblici amministratori che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.. In tal caso troverà comunque applicazione quanto previsto dall'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.

Resta fermo che dell'intervenuta risoluzione della Convenzione Consip potrà tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 50/2016;

B risoluzione ex art. 1456 c.c. del singolo Contratto di Fornitura, nel caso in cui la violazione degli impegni di cui al precedente art. 3 sia accertata in relazione agli obblighi contrattuali assunti dal Fornitore nei confronti della singola Amministrazione contraente nell'ambito del Contratto di Fornitura. La risoluzione potrà essere altresì esercitata ai sensi dell'art. 1456 c.c. (i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, c.p., nonché (ii) nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 3, lett. d) che precede, sia stata disposta nei confronti dei pubblici amministratori che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.. In tal caso troverà comunque applicazione quanto previsto dall'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.

La risoluzione del singolo Contratto di Fornitura comporterà altresì l'escussione della garanzia definitiva l'escussione della garanzia definitiva per un importo proporzionalmente corrispondente al valore del Contratto di Fornitura risolto e il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

In caso di intervenuta risoluzione del Contratto di Fornitura su iniziativa della singola Amministrazione contraente, quest'ultima è tenuta a darne tempestiva notizia a Consip, motivandone le ragioni; Consip, a sua volta, ha la facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 1456 c.c., alla risoluzione di diritto della Convenzione. Resta fermo che dell'intervenuta risoluzione



del Contratto di Fornitura Consip potrà tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 50/2016;

C. segnalazione del fatto all'ANAC ed alle competenti Autorità giurisdizionali.

ART. 6 AUTORITÀ COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di Integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente, secondo quanto previsto nella Convenzione.